LAURA BACCARO

LA RESPONSABILITÀ DEL MINORE

Dalla nascita del tribunale dei minori ai nostri giorni

Edizioni Sapere

Indice

Introduzione

I precedenti della legge italiana del 1934

L'istituzione del Tribunale per i minorenni
Quale concetto di imputabilità per i minori

Come giudicava il Tribunale per i minorenni

Il nuovo processo penale minorile
I principi del codice di procedura penale minorile
Le principali caratteristiche del processo penale minorile
La funzione del processo penale minorile
L'iter processuale del minore
La posizione del soggetto minorenne
Gli accertamenti della personalità del minorenne
Azione umana come responsabilità sociale
Responsabilità psicologica e penale in età evolutiva
Il minore: responsabilità personale
Come giudica oggi il tribunale per i Minorenni

Conclusioni

Appendice

Bibliografia

Introduzione

Fin dagli albori l'umanità manifestò l'esigenza di una normativa diversa per i minori. Baviera ricorda come già nella legge delle XII tavole i minori colpevoli del delitto del furto venisseropuniti in modo meno severo degli adulti[1].

D'altra parte il reato, inteso come fatto sociale,è sempre stato la premessa per una sua iscrizione entro i confini delle istituzioni deputate a gestirlo. In Italia, a differenza di quanto è avvenuto nei paesi a cultura anglosassone, la questione della criminalità minorile è stata collegata al problema delle decisioni di carattere individuale e/o collettivo prese nei suoi confronti, ovvero con l'imputazione del problema di responsabilità. Cerettisostiene come storicamente in Italia la delinquenza minorile è stata considerata, in sintonia con il pensiero criminologico positivista, più un problema politico che sociale[2].

In Italia non è avvenuta, come nota Pitch,"quella naturalizzazione del reato e del reo" che nei paesi anglosassoni è "implicita nella genesi e nella sociologia della devianza". Forse nei paesi di cultura anglosassone si è verificata "una formazione sociale che si è costruita e legittimata sul governo e/o sull'integrazione delle differenze. Differenze riconosciute sul piano sociale, storico, culturale: ma cui si è negata con successo la traduzione in termini politici. […]. Si possono così costruire problemi sociali la cui socialità è data paradossalmente dalla loro non politicità"[3].

La sfera penale è una rete complessa fra istituzioni atte a concretizzare la pena e le varie forme di relazioni. È in costante rapporto con pratiche sociali e istituzionali, quali politica, economia, ecc., ragion per cui non è una mera risposta negativa alla criminalità.

La penalità definisce e comprende la criminalità nella misura in cui indica, attraverso la norma penale, i comportamenti che sono considerati reato. Attraverso l'attività giurisdizionale identifica i comportamenti che rispondono a queste categorie, produce una conoscenza sociale sul significato ufficiale e le caratteristiche della criminalità, intesa anche come fatto morale, medico o legale. In questo senso la sfera penale contribuisce a stabilire dei principi politico-morali, interpreta routinariamente degli eventi, definisce condotte, classifica azioni. Una volta che l'autorità della legge formula giudizi questi vengono proiettati sul reo e sul pubblico.

---

[1] Baviera I., 1976, p. 60
[2] Ceretti A., 1996, p. 18
[3] Pitch T., 1988, pp. 51-52

La penalità, in realtà, produce e comunica significati non solo sul delinquente, sul crimine, sulla punizione, ma anche sul potere, sull'autorità, sulla moralità, sulla normalità, sulla personalità, sull'identità personale, insomma sul complesso delle relazioni sociali.

Non c'è da dimenticare che le norme mutano al mutare della cultura e rappresentano non solo la stessa ragion d'essere delle istituzioni, ma anche l'espressione dei valori prevalenti e degli interessi particolarmente tutelati in un determinato contesto storico[4]. Riassumendo: ogni forma di rapporto sociale è, in questo senso, parte della penalità, la quale, a sua volta, è in relazione con l'ambito politico, economico, ideologico.

Uno degli argomenti discussi da giuristi e studiosi delle scienze umane rispetto al comportamento delittuoso, riguarda proprio i criteri con cui la società, in modo variabile da epoca a epoca, chiede a ciascuno dirisponderedi ciò che ha fatto. Nel succedersi dei vari momenti storici l'uomo è ritenuto libero ovvero determinato, condizionato, coatto. Si dilata e si restringe, nel contesto culturale, ciò che è ritenuto lo "spazio della libertà individuale"[5]. Diventa legittimo chiedersi cosa la pena vuole retribuire: l'azione che infrange la norma o la responsabilità individuale dell'attore-reo?

La prevalenza della finalità punitiva o della finalità di welfare sembra mutare in dipendenza dal momento storico, dalle condizioni socio-economiche, e dalla presenza di "imprenditori morali", per usare un'espressione di Ceretti, capaci di imporre determinati tipi di organizzazione[6].

Ciò che importa sottolineare è come pureil Tribunale dei Minorenni, in quanto espressione di penalità, possa essere inteso come "sistema culturale", cioè un sistema cheuniscela storia della società di quel preciso momento storico:si assiste a passaggi di ideologie penali in bilico fra pene retributive, rieducative, socializzanti.

Verso la fine dell'Ottocento si diffondono teorie nuove in merito alle cause della delinquenza, da cui derivano nuovi approcci al problema della prevenzione e della difesa sociale. Viene a maturare la convinzione che nel delinquente non vi sia responsabilità di ordine morale, secondo una impostazione di tipo deterministico. A seconda della diversa ideologia la pena può assumere un significato diverso e, quindi, diversa ne sarà l'applicazione.

---

[4] Per questa problematica si veda Ponti, in particolare Ponti G., 1990, pp. 25-29
[5] Ceretti A., 1996, p. 24
[6] Ceretti A., 1996, p.53

Per la scuola criminologica classica, di principi illuministici, la pena èsofferenza e castigo, proporzionati direttamentealla gravità del reato. Il castigo,poichèispira timore, garantisce la possibilità di realizzare la difesa sociale, quale suo fine ultimo. In questa ottica viene enfatizzatoil fatto criminoso e trascurata la figura del reo.

Per la nuova scuola positiva la pena è, invece, uno strumento per rimuovere le causedell'attività antisociale. La pena indica le misure terapeutiche o protettive, definite "di sicurezza", come le più adatte a proteggere la società. Con questo approccio l'attenzione è rivolta ai trattamenti individualizzati, ma le origini dei fenomeni antisociali sono considerate indipendenti dal soggetto.

La terza scuola cerca, sempre negli stessi anni, di conciliare le due istanze diverse, riconoscendo, da una parte, il ruolo retributivo della pena, intesa come necessità di rispetto dei valori morali basilari per la convivenza umana, dall'altra, riconosce l'esigenza di individualizzarla per favorire l'emendamento del reo. Con lo studio e, soprattutto, il controllo degli inadatti alla vita sociale giustifica pure le misure di sicurezza, intendendole come misure adeguate a prevenire erimuovere lo stato di pericolo.

In questo modo si pongono le premesse perché la pena, derivante dall'attività giurisdizionale, venga a rappresentare la sanzione di un reato, ne sia proporzionata e quindi quantitativamente determinata. Le misure di sicurezza, derivanti dall'attività amministrativa,sono utilizzate per prevenire, non solo con modalità afflittive, una situazione genericamente pericolosa. Non richiedono quindi le medesime garanzie per il soggetto cui sono applicate. Da sottolineare come l'introduzione delle misure di sicurezza ha effetti laddove si tenta di differenziare i soggetti di fronte alla pena, secondo i criteri della loro responsabilità e della loro pericolosità sociale:il criterio di pericolosità sociale è inversamente proporzionale a quello della responsabilità. In specifico più è evidente l'assenza del requisito di responsabilità in un soggetto, più certa diventa la presunzione della sua pericolosità sociale[7].

A conferma della confusione d'intenti, viste le potenzialità legate al consenso e al controllo sociale, il sistema della giustizia correzionale in Italia viene salutato al suo esordio con favore sia dagli esponenti della scuola classica che dai fautori della scuola positiva. Per i primi è destinato a soggetti peculiari e garantisce il concetto retributivo della pena; per i secondi, pur non sostituendo l'aspetto retributivo della pena, garantisce il principio di difesa sociale. La pena acquista così esplicitamente carattere di emenda e viene considerata rieducativa.

[7] Per un approfondimento della tematica si veda De Leo G., 1981, pp. 35-45

Se si prende in esame la situazione riguardante la giustizia minorile, le riflessioni in merito alla pena assumono carattere preponderante in relazione al codice penale che, fin dal 1930, considera i minori non imputabili. La legislatura ha previsto per i soggetti minori di 14 anni autori di reato, nei confronti dei quali non c'è responsabilità penale, poiché non imputabili, la possibilità di varie forme di risposta istituzionale: la pericolosità sociale e le misure di sicurezza, la irregolarità di condotta e del carattere e misure amministrative, teoricamente dalla nascita. Il Codice Rocco ha inoltre stabilito che dai 14 ai 18 anni la responsabilità penale deve essere dimostrata caso per caso, anche con l'aiuto di esperti. Qualunque sia l'esito, la risposta si esprime per tutti i casi venuti a conoscenza della giustizia: si tratti di denuncia e procedimento a piede libero, di custodia cautelare, di pena o dimisura di sicurezza.

Qualunque percorso conoscitivo riguardante la responsabilità trova nella questione dell'imputabilità e della valutazione di intendere e di volere del soggetto minorenne uno dei punti critici.A tale proposito Ceretti sostiene che il modello su cui si fonda la legge minorile del 1934 per proteggere l'adolescente e prevenire la sua condotta criminosaè quello della coazione, che emerge sia sotto il profilo quantitativo[8] sia sotto il profilo qualitativo. Il cuore della legge è costituito dalle competenze penali e amministrative. "Lo scopo delle misure amministrative è quello di realizzare un'educazione coattaattraverso la creazione di istituzioni segreganti destinati a rinchiudere i giovani traviati e a offrire loro buoni insegnamenti in ambienti sani"[9].

Gli obiettivi del sistema della giustizia minorile sono la protezione dei minori, l'assistenza, la prevenzione (speciale e generale) della delinquenza e il recupero del giovane deviante, con mezzi e risposte adeguate alla sua età e alla sua condizione specifica. Gatti e Verde notano come, fin dalla sua origine, la giustizia minorile è stata contemporaneamente caratterizzata da due principali obiettivi: uno penale in senso stretto, con l'intento di proteggerela società dai suoi minori devianti; l'altro socio-assistenziale, con lo scopo di proteggere il minore dalle situazioni di deprivazione, violenza, abbandono. Il minore veniva consideratounitariamente e sottoposto all'autorità di tribunali "appositamente creati per lui, sia allo scopo di punirlo sia allo scopo di proteggerlo"[10].

Bandini e Gatti schematicamente affermano che in una prima fase, a partire dal 1934, l'ambito penale era il più interessante per i giudici minorili, in accordo con la cultura del tempo per la funzione emendativa alla pena; successivamente, a partire dal 1956,

---

[8] Originariamente un solo articolo disciplinava le competenze civili dell'istituendo Tribunale dei Minorenni.
[9] Per questo si veda Ceretti A., 1996, p. 54
[10] Gatti U., Verde A., 1989, p. 74.

l'attenzione maggiore era rivolta alla competenza amministrativa (rieducativa); infine, in questi ultimi anni, il maggiore interesse sembra essersi spostato verso le competenze civili[11].

Come si può osservare il Tribunale per i Minorenni ha utilizzato diverse competenze in modo differenziato nel tempo, non solo in quanto si sono aperti nuovi terreni d'intervento, ma anche perché una medesima problematica è stata affrontata con strumenti ed ideologie radicalmente differenti.

I precedenti della legge italiana del 1934

Alla fine dell'Ottocento un ampio movimento di opinione mondiale sollecitava la creazione di un organo specializzato per i minori. Per loro sono richieste particolari cognizioni pedagogiche, psicologiche, sociologiche che non trovano spazio nel giudizio ordinario.

Il primo luglio del 1899 a Chicago,nasce la prima Jouvenille Court del mondo conorganiaventi competenza esclusiva e autonoma per tutti i minori, sia per quellibisognosi di tutela e istruzione, sia per quelli che hanno commesso reati.

L'esempio americano trova ampio seguito in Europa e nel 1908 l'Inghilterra emana il Children Act, che rende obbligatorie le corti minorili in Inghilterra, Scozia e Irlanda. Nello stesso anno il Belgio e la Germaniapromulgano leggi che istituivano giurisdizioni speciali per i minorenni[12].

Anche in Italia un vasto movimento di giuristi e studiosi di scienze umane si muoveva allora per creare una struttura adeguata ai minori. Riportiamo per tutti quanto scrive Stoppato:"Ma quei minorenni sono veramente delinquenti? o sono essi delinquenti tali da dover essere irriducibilmente sottoposti alla legge penale comune, per quanto artificialmente accomodata alle esigenze dell'età, e al diritto processuale egualmente comune? […] E noi, vecchi metodici, volendo fare i giuristi a ogni costo, crediamo di aiutare il *principiis obsta* mediante una cura giuridico-penale, mentre la terapeutica deve esprimersi piuttosto e principalmente in forma morale e largamente sociale. […] E critico le nostre leggi, le quali, di fronte a un pericolo veramente

[11] Bandini T., Gatti U., 1987, pp. 42-43

[12] Ricordiamo, inoltre, il congresso di Washington nel 1910, in cui si affermò la necessità di una procedura diversa a carico dei minorenni e il congresso internazionale del Tribunale dei minorenni di Parigi nel 1911.

sociale, s'illudono ancora di avere esaurito il loro ufficio quando abbian piallate le misure ordinarie di repressione e creata di riscontro una graduazione d'imputabilità, non rispondente alla realtà psicologica, omettendo di considerare invece il rapporto più vero che esiste fra la pretesa responsabilità penale del minore che delinque e quella morale della famiglia, da cui egli nasce, e dell'ambiente sociale, in cui germoglia"[13].

Stoppato difende la creazione di un tribunale speciale per i minorenni; nel contempo, però, contesta "l'indagine sul discernimento",su giovani che non sono mai stati "posti in condizione di apprendere a comparare e scegliere i motivi psichici di agire da quelli di non agire". Definisce quell'indagine "un garbuglio, perché variano i modi di apprezzare il pensiero della legge a seconda delle convinzioni di chi giudica". Infine propone le basi di una riforma radicale: "non esiste un tribunale penale per i minorenni, perché non è ammessa per essi una pena propriamente detta" […] Io vagheggio l'istituzione d'un tribunale di scabini, costituito in ogni circondario da un giudice e da due padri di famiglia sorteggiati da una lista costituita appunto da uomini onesti, bene istruiti, ammogliati; il quale tribunale dovrebbe sedere e decidere inappellabilmente i provvedimenti più acconci da scegliersi fra quelli che ho già indicati e con facoltà anche di emettere decisioni repressive contro i parenti trascurati o tristi. Il minorenne sarebbe tradotto con procedura sollecita davanti al tribunale, salvo, in casi eccezionali, le misure cautelari di custodia breve e preventiva, e sarebbe giudicato senza solennità, ponendolo, ove occorra, in confronto coi genitori senz'intervento d'un difensore, con diritto però a far presentare difese"[14].

Ricordiamo come in Italia, già precedentemente al R.D. 20.7.1934 n. 1404, vi erano stati vari tentativi di riforma per adeguare la normativa penale al delicato problema della devianza minorile. Vanno ricordate alcune anticipazioni normative.

Già il codice Zanardelli[15] prevede che il trattamento giudiziario nei confronti dei minori tenga presente una distinzione quantitativa fra minore e adulto. Viene prevista un'età minima per l'imputabilità, si operano delle differenze di attribuzione di responsabilità fra minore e adulto[16], nel minore vengono attenuate le pene remunerative. L'età minima dell'imputabilità era fissata a nove anni (art. 53)[17], con possibilità di ordinare, per i minori di tale età, il ricovero in istituto di educazione e correzione (salvo ingiunzione o ammenda ai genitori). Per i minori fra i 9 e i 14 anni era prescritta l'indagine sul discernimento e, nell'ipotesi positiva, era comminata una

[13] Stoppato A., 1907, p. 3
[14] ibidem, p. 7
[15] Codice penale vigente in Italia dal 1889
[16] Viene introdotto l'elemento soggettivo del discernimento per stabilire l'imputabilità.
[17] Al di sotto dei nove anni di età non c'era l'imputabilità in quanto non veniva riconosciuta alcuna capacità di discernimento sotto il profilo penale.

pena ridotta, da espiare in casa di correzione; per i minori fra i 14 e i 18 anni la pena era pure ridotta (ma in misura minore), e con la possibilità di espiazione in casa di correzione. Per questi ultimi, però, non era consentita l'indagine sulle loro capacità.

Un ammorbidimento del sistema era venuto con la legge sulla condanna condizionale del 26 giugno 1904 n. 267, che aveva vietato l'emissione di mandato di cattura a carico di minori di 14 anni se incensurati, ma per loro consentiva solo l'internamento in istituto di correzione ed educazione. Queste possibilità urtavano però, nella pratica, contro l'insufficienza degli istituti (tutti dipendenti dal Ministero dell'Interno), come si rileva nella relazione al R.D. 7 novembre 1909[18].

All'apertura dell'anno giudiziario del 1908 il senatore Quarta cita dati statisticiche testimoniano l'esistenza di un grave incremento della delinquenza minorile. Quarta diventa il promotore di una fase di proposte e di riforme per trasformare gli ordinamenti vigenti come il "supremo interesse sociale urgentemente esige, se non a spegnere, ad arrestare il male che perennemente e più si aggravia[19]".

Nello stesso anno, sempre prendendo spunto dal dilagare della delinquenza minorile,il guardasigilli Orlando emana una circolare in cui fa riferimento a cause sociali, di ambiente depravato, di cattivo esempio, di abbandono come fattori che influiscono sulla responsabilità penale del giovane reo. Raccomanda che i giudici che si occupano dei procedimenti penali minorili, siano giudici in grado di conoscere la psicologia dell'imputato[20]. Costoro non dovevano limitarsi a giudicare solo il fatto delittuoso ma comprendere le ragioni alla base dell'azione criminosa: devono valutare le cause della delinquenza al fine della determinazione della pena, perché "l'azione repressiva ha finito col costituire essa stessa un fattore di ulteriore corruzione e un incitamento a futuri delitti".Prescriveva inoltre che il giudice poteva promuovere i procedimenti civili idonei a tutelare il minore sia contro l'esercente la patria potestà, sia richiedendo alle congregazioni di carità di curare più efficacemente la protezione e l'assistenza legale dei minori abbandonati. Questa circolare gettava le basi per l'indagine sulla personalità del minore e per la non pubblicità del processo. A tal scopo prescriveva di fissare le udienze in ore e, possibilmente in giorni, in cui non vi fossero dibattimenti contro adulti, e inoltre di allontanare i giovani durante le sedute del processo per evitare ogni possibile "contagio morale"[21].La circolare concludeva raccomandando ai giudici che "i minori giudicabili non debbono essere trattati come

[18] Per approfondimenti vedere Baviera I., 1976, p.176
[19] Quarta O., 1908, pp. 5-7
[20] Quasi un'anticipazione sulla specializzazione dei giudici.
[21] Dal testo della circolare Orlando, 1934, pp. 803-804

delinquenti ordinari, ma che bisognava tener conto di tutta la complessità e di tutte le anomalie dell'anima del ragazzo o dell'adolescente"[22].

Resistenze da Pessina che, nel 1909, esprime alcune riserve per quanto riguarda l'opportunità di introdurre in Italia un Tribunale per i Minorenni; nello stesso tempo sottolinea che tale istituto deve essere ritenuto il "coronamento dell'edifizio, e non già come il cominciamento…della riforma della giustizia per la delinquenza giovanile"[23].

Nel 1909 viene elaborato un progetto organico denominato "Magistratura per i Minorenni" (o progetto Quarta)e nel 1921 - 1922 vengono presentati i progetti Ferri e Ollandini.

Il R.D. 7 novembre 1909 nomina una Commissione con l'incarico di studiare le cause della delinquenza minorile e preparare un disegno di legge per riunire "la combinazione armonica delle diverse competenze, da quelle d'ordine giuridico penale a quelle sociologiche, dalla pedagogia alle discipline carcerarie"[24]. La Commissione Reale si frazionò in tre sotto-commissioni, di cui la terza, presieduta dal senatore Quarta, preparò un progetto denominato "magistratura dei minorenni", diviso in tre titoli: "della magistratura dei minorenni"; "del procedimento ordinario"; "dei reati commessi a danno dei minorenni". L'aspetto più originale era rappresentato dalla proposta di istituire un magistrato per circondario o per provincia con l'esclusivo compito di "vigilare circa l'assistenza, tutela, protezione, disciplina e correzione dei minorenni"[25]. Questo progetto di legge fu discusso ampiamente nel corso del primo "Congresso nazionale delle società di patronato per i carcerati e pei minorenni", tenuto a Palermo nel 1910, i cui temi riguardavano esclusivamente il problema minorile. Malgrado la risoluzione conclusiva di tale congresso avesse sollecitato una veloce approvazione del progetto Quarta, l'iter parlamentare venne bloccato.

Le basi concettuali e ideologiche erano oramai poste, tanto che nel 1914, con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, venivano tradotte in norme tutta una serie di indicazioni: il dibattimento a porte chiuse e con partecipanti selezionati (testimoni, interpreti, periti) per i minori di diciotto anni; la riservatezza delle sentenze; il divieto di mandato di cattura per i minori di quattordici anni; per i minori di quattordici anni la possibilità di ricovero in riformatorio o la consegna ad un istituto di assistenza per evitare la carcerazione promiscua; maggiore elasticità nella concessione della sospensione condizionale della pena. Il punto in cui la riforma aveva necessità urgente di essere modificata riguardava l'età minima dell'imputabilità.

---

[22] Izzo V., 1957, pp. 145 sgg
[23] Citato in Pisani M., 1972, p. 231
[24] Baviera I., 1976, p. 143
[25] Izzo D., 1957, p. 170

Nel 1921 la Commissione nominata per il Progetto preliminare di riforma del codice penale per i delitti, presieduta da Ferri, si propone di dare una nominazione giuridica alla natura deviata del minore delinquente. Era il sostenitore del movimento plurifattoriale per spiegare la criminalità e tendeva, in particolare, a sottolinearne le cause sociali, con una visione deterministica del rapporto tra tali cause e criminalità. Ferri classifica e modula la "patologia" all'interno di cinque categorie, a seconda della pericolosità del soggetto e della correggibilità del suo comportamento. Si va dai minori "non moralmente abbandonati" (cioè i più vicini alla normalità), ai "moralmente abbandonati", ai "moralmente pervertiti", a quelli con "tendenza persistente al delitto", per concludere con gli "infermi di mente". Il progetto di riforma del codice penale non fu mai approvato, ma i criteri analitici introdotti da Ferri si sono poi riversati nei discorsi e negli studi intorno alla capacità di intendere e di volere, influenzando sia studiosi che magistrati. Complessivamente in questo progetto si nota una maggiore rigidità e un minore ottimismo rispetto al progetto Quarta, soprattutto per il pesante intervento scientifico su tutta la materia.

Vale la pena di riportare l'opinione personale di Enrico Ferri: " Le sorgenti della criminalità dei minorenni consistono nelle condizioni di infanzia materialmente abbandonata e soprattutto di infanzia moralmente abbandonata, che si è enormemente accresciuta e che spesso è anche infanzia maltrattata…, vittima della nevrosi isterica od isterico-epilettica specialmente delle madri, dell'alcolismo dei padri, e vittima della demoralizzazione prodotta dalla miseria, per la quale c'è anche l'infanzia e l'adolescenza immoralmente sfruttata con la mendicità, i furti, la prostituzione. Su questo terreno pullulano i minorenni deficienti, discoli, viziosi, candidati alla delinquenza […] Ed è evidente che i rimedi contro questa piaga sociale, che minaccia di divenire cancrenosa, sono soprattutto i rimedi sociali di prevenzione, di profilassi, di educazione, di cura, in un'atmosfera economica e familiare libera dal veleno della miseria materiale e morale. […] Tuttavia anche i rimedi legali sono indispensabili. E soltanto, invece di essere guidati dalle consuete norme astratte di responsabilità morale, aritmeticamente graduata secondo le diverse età, dovranno ispirarsi sempre al criterio fondamentale della personalità del delinquente, più o meno pericolosa e più o meno correggibile. Criterio fondamentale che, specialmente per i minorenni, offre le maggiori probabilità di buoni risultati, poiché è l'albero giovane che può facilmente essere raddrizzato"[26].

Sottolineiamo come la scelta dei "rimedi legali",basati sulla pericolosità, sia da collegare alla nascita del concetto di "pericolosità sociale". Concetto legato alla personalità del reo più o meno correggibile ma legato, soprattutto, alla gravità del delitto. Il concetto di correggibilità era messo in relazione con i fattori determinanti la condotta e con la possibilità di agire su di essi e rimuoverli. Il Codice Rocco e la legge

[26] Ferri E., 1921

minorile del 1934 si ispireranno a questo progetto per la classificazione dei minori, per la categoria della pericolosità sociale e per la categoria della correggibilità.

Il progetto Ferri, sottolinea De Leo, come sia stato il più tenace tentativo, e la smentita più clamorosa, dell'illusione che la scienza positiva potesse risolvere i problemi della delinquenza e della criminalità. È anche la testimonianza più evidente dei gravi rischi insiti nella delega alla scienza della gestione dei fenomeni di devianza e nel far coincidere il legislatore con l'esperto di scienze umane e sociali[27].

Nell'ambito minorile il fascismo fece proprie le idee e le esperienze concrete che dall'inizio del secolo si erano andate costituendo. Esso cerca e promuove l'unità e la moralità della famiglia, la conformità dei comportamenti, l'ordine e la disciplina. È l'epoca delle organizzazioni giovanili quali i Balilla, gli Avanguardisti.

Nel 1923 ebbe luogo il Congresso Nazionale per l'Assistenza ai Minorenni Abbandonati o Traviati[28], ove furono discussi i concetti di minorenne traviato, abbandonato, la questione della cura, dell'assistenza e della correzione del medesimo. Riportiamo l'ordine del giorno con il quale si concluse il congresso: "…è necessario, se vuolsi compiere opera di correzione dei minorenni traviati, rendere nettamente distinta l'azione correttiva da quella penale;

- ritenuto che, per raggiungere tale scopo, è necessario che il minorenne traviato sia affidato, fin dal primo manifestarsi del traviamento, a persona od istituzioni che abbiano in vista il solo scopo della correzione,
- ritenuto che sia necessario che il concetto della minore età, ai fini dei provvedimenti correttivi, sia esteso il più largamente possibile, indipendentemente da ogni questione di imputabilità;

il Congresso esprime il voto:
che nella riforma del codice penale…sia stabilito che non si adotti nessun provvedimento di carattere correttivo o penale verso persone che non abbiano compiuto i 18 anni senza che esse siano sottoposte al giudizio di un magistrato speciale per i minorenni;
che il magistrato dei minorenni sia assistito da medici specialisti o da persone versate in materia di educazione di minorenni…;
che in ogni caso si adoperino mezzi che si avvicinino ad un sistema familiare di educazione"[29].

In completo accordo con quanto approvato al Congresso, la legge 10 dicembre 1925 n. 2277 istituisce l'Opera Nazionale Maternità e Infanzia (ONMI), allo scopo di organizzare le attività sociali per la formazione fisica e psichica, la protezione,

[27] Per questa interpretazione si veda De Leo G., 1981, p. 49
[28] Si ricorda che il presidente onorario fu B. Mussolini
[29] Riportato in Rende D., 1935, pp. 13-14

l'assistenza e il controllo delle nuove generazioni dal periodo prenatale fino alla maggiore età. L'ONMI aveva anche funzioni di osservazione e di individuazione delle misure correttive più idonee. Per mezzo dei suoi organi provinciali e comunali, provvede all'assistenza "dei minorenni […] materialmente o moralmente abbandonati, traviati e delinquenti, fino all'età di diciotto anni compiuti" (art. 4). In base a questa legge all'ONMI viene attribuito il compito di riunificare e indirizzare tutte le associazioni esistenti, pubbliche e private, di una provincia, unendole in una sola federazione.

In questo preciso momento si assiste alla preoccupazione della Chiesa che viveva la nascita di un tribunale minorile come dipendente da una politica unitaria per combattere, nel nome dello Stato, la degenerazione dei giovani e che, come tale, avrebbe potuto alienare molti interessi, o peggio, allontanare i giovani dalle istituzioni religiose e dai loro fini caritatevoli.

Nel congresso di Praga del 1930 furono esaminate le seguenti questioni:

a) come dovrebbero essere composti i tribunali per i Minorenni?
b) come bisogna organizzare i servizi ausiliari?
c) sarebbe desiderabile dare ai tribunali ordinari il potere di collocare i giovani delinquenti in un istituto o inun edificio speciale?
d) nell'affermativa, quale sarebbe la miglior forma di disciplina da adottare: quella educativa o quella repressiva?

Nella sua relazione al congresso il delegato italiano afferma che "dovrà essere fatto un esame minuzioso degli antecedenti, dell'ambiente sociale e del carattere del minore, al fine di illuminare il tribunale sulle misure che gli si devono applicare, nel corso di questo esame deve ricorrersi quanto più è possibile al concorso di esperti di psichiatria e di pedagogia, nonché all'assistenza di un servizio sociale"[30].

Dopo la crisi economica del 1929 lo Stato interviene pesantemente nella vita economica del Paese; le grandi istituzioni private vengono rafforzate e si espandono. Con il processo di centralizzazione dell'economia si ha un notevole aumento del numero di operai nelle fabbriche di vari settori, dal siderurgico al meccanico, elettrico, chimico, tessile. Nasce la cosiddetta "questione urbana".Si assiste a una progressiva urbanizzazione delle città, in rapporto all'aumentata offerta di lavoro. La campagna alimenta il mercato del lavoro delle città industriali fornendone forza-lavoro da immettere ai livelli più bassi di qualifica e di salario. La divisione che si attua nel mercato del lavoro ha quale punto di riferimento la famiglia: da un lato i lavoratori maschi-adulti, dall'altro la manodopera sottopagata e dequalificata: donne, giovani, bambini.

[30] ibidem, pp. 7-9

Nel codice Zanardelli, al fine di evitare sanzioni pecuniarie, si nota come i genitori avessero l'ingiunzione di provvedere all'educazione del minore e di vigilare sulla sua condotta. Questa è una modalità di controllare i minori attraverso la corresponsabilizzazione diretta dei genitori. Prima della rivoluzione industriale, la famiglia allargata, contadina o artigiana, era in grado di aderire a questa forma di corresponsabilizzazione, in quanto il minore era visto come un membro del gruppo stesso, tanto integrato da confondersi in esso. Con lo sradicamento, l'urbanizzazione e la nuclearizzazione della famiglia anche il bambino diventa un individuo separato e la famiglia non è più in grado di rispondere e di farsi carico, anche sul piano penale, dei suoi comportamenti[31].

Petraccone sottolinea che le cause della delinquenza di minorenni devono essere cercate nel "dissolvimento dell'istituto della famiglia"che trova le cause della sua rovina"nell'attuale sistema economico-sociale". Secondo tale autore il fenomeno dell'urbanesimo, dovuto all'aumento delle fabbriche, porta come conseguenza "l'allontanamento per quasi tutta la giornata del capo famiglia e non di rado anche della madre". Egli nota comela concezione della vita diventi più "materialista", con un "abbassamento dei sentimenti religiosi" e, come logica conseguenza il "dissolvimento della famiglia nelle classi più povere"[32]. In questo contesto la criminalità minorile diventa solo una conseguenza inevitabile.

Altri autori dell'epoca individuano nel cinematografo, nella stampa e nel teatro popolare possibili cause di delinquenza minorile. Altri fattori identificati quali causa della delinquenza minorile sono: lo sviluppo industriale, la progressiva urbanizzazione, la crisi della famiglia,aumentata intensità dei rapporti con una realtà sociale complessa[33].

Camboni sostiene che "la delinquenza minorile deve essere considerata, anziché dal punto di vista penalistico, come un problema di bonifica umana e di profilassi sociale […] il sistema repressivo resta fine a se stesso e, per ragioni di contagio psichico, contribuisce alla recidiva, mentre un regime penale eccezionale a base educativa, integrato con tutto un programma di prevenzione e di difesa del minore nei rapporti biopsichici, da risultati notevoli che persuadono della necessità di attuare in larga scala la politica di tutela che considera in definitiva il problema del minore traviato come programma di difesa e di risanamento nazionale"[34].

---

[31] De Leo, 1981, pp. 41-42

[32] Petraccone G., 1925, p. 159

[33] Perrando G.G., 1935, p. 161, scrive come "la civiltà moderna come tende ad intensificare lo sviluppo delle attività umane, tende pure ad anticipare ed a moltiplicare le incompatibilità criminose".

[34] Camboni, cit. in Borsani A., 1997, p. 88

La giustizia minorile persegue il fine di riadattare il minore alla vita sociale e sposta l'attenzione dal reato alle motivazioni che hanno condotto il reo all'attivazione di condotte delinquenziali, perciò diviene sempre più urgente l'esigenza di strumenti istituzionali diversi da quelli previsti per l'espiazione della pena e per le misure di sicurezza. In questo contesto il Tribunale finisce per assumersi l'onere di insegnare a gestire rapporti sociale complessi a strati sempre più ampi della popolazione giovanile responsabilizzando i minori devianti e promuovendo un'educazione coatta[35].

Le tappe, sul piano normativo, immediatamente precedenti l'entrata in vigore della normativa specifica per il tribunale, possono essere rintracciate nell'art. 425 del codice di procedura penale del 1931, il quale prevede "speciali udienze per i dibattimenti in cui sono imputati minori di diciotto anni", e nell'art. 169 del codice Rocco che introduce sia l'istituto del perdono giudiziale, sia la base per la creazione dei "magistrati per i minorenni".

Con il C.P. del 1930 si ha l'estensione sino ai 14 anni dell'imputabilità (art. 97)[36] euna definizione dell'imputabilità (art.98).L'art. 98 recita: "E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto se aveva capacità di intendere e volere; ma la pena è diminuita". Si ottengono nuovi strumenti di penalità con la possibilità di usufruire delle misure di sicurezza, di una maggiore concessione dei benefici di legge come la sospensione condizionale della pena, la non iscrizione nel casellario e il nuovo istituto del perdono giudiziale. Con il codice Rocco vengono introdotte le misure di sicurezza, con funzione accessoria e surrogativa, da aggiungersi cioè alle pene o qualche volta sostituirsi ad esse. Le misure di sicurezza integrano e completano il sistema delle pene dove non sono ancora applicabili: ai minori di anni 14,ai maggiori di 14 anni ma minori dei 18, che la legge o il giudice ritiene non imputabili; quando le pene non siano più applicabili (infermi totali di mente); quando le pene, pur essendo applicabili, non sono mezzi sufficienti di difesa della società dal delitto (minori tra i 14 e i 18 anni, riconosciuti dal giudice imputabili, ma punibili con pene ridotte; seminfermi di mente che la legge dichiara imputabili, ma parzialmente responsabili; delinquenti abituali, professionali e per tendenza) [37]. È da sottolineare che le misure di sicurezza sono una novità del codice Rocco, nel codice Zanardelli[38]c'erano misure simili, ma non organizzate in un sistema organico.

---

[35] Ceretti A., 1996, p. 60

[36] L'imputabilità per il codice Zanardelli era limitata agli anni 9

[37] Guerriero P.A., 1989, p. 144

[38] Per i minori era previsto in alcuni casi il ricovero in un istituto di educazione e correzione, oppure la vigilanza dei genitori o di chi doveva provvedere all'educazione del minore sulla condotta di lui, sotto pene in caso di inosservanza e ove il minore commettesse un delitto

Nel 1934 anche in Italia finalmente si istituiscono i tribunali per i minorenni[39], ma soprattutto si introducono le nuove istituzioni atte a contenere e controllare l'eventuale situazione di traviamento di soggetti minori, così da garantire l'ordine pubblico, e lo si fa, coerentemente con quanto già detto per le attività assistenziali, in istituti che tendono ad isolare e contenere i soggetti potenzialmente pericolosi per la società. La svolta della nuova legge minorile è data dal fatto che il giovane più che pericoloso, è bisognoso di difesa. La giustizia minorile rappresenta un'attività di igiene sociale più che una manifestazione del potere punitivo dello Stato, e, come nota Borsani, si arriverà a considerare il giovane bisognoso di difesa nei confronti della società stessa[40].

Per Baviera con il R.D. del 1934 si assiste alla "legittimazione", in un certo qual senso, del disadattamento che diventa così un fenomeno giuridico[41].

L'istituzione del Tribunale dei Minorenni

Il R.D. n. 1404 del 20 luglio del 1934, poi convertito nella legge n. 835 del 27 maggio 1935, istituisce il Tribunale per i Minorenni con competenza penale, civile e amministrativa. Strumento, come fu dichiarato nella relazione Solmi "quanto mai agevole nelle mani di intelligenti esecutori per l'applicazione dei più moderni indirizzi sul problema minorile"[42], strumento che "risolse diversi problemi sul piano processuale, mentre nella sostanza la materia restava regolata dal codice penale del 1930"[43].

Per Baviera il decreto ebbe il merito di istituire espressamente un organo giuridico specializzato per gli affari penali, civili, amministrativi riguardanti i minorenni. Contemporaneamente istituiva stabilimenti speciali per l'esecuzione della pena, della misura di sicurezza, e, soprattutto, per l'esame scientifico e lo studio del minore, sia dal punto di vista fisico che psichico, nonchè per il suo riadattamento e rieducazione.

---

qualsiasi, di un'ammenda sino a £. 2000. Sempre per i minori era poi prevista in altri casi la casa di correzione.

[39] Nel 1925 viene autorizzato, presso l'istituto Beccaria a Milano, il primo esperimento di Tribunale per i Minorenni, tenuto per iniziativa del Pretore D'Amico, il quale precorre e prepara l'avvento della legislazione del 1934.

[40] Borsani I., 1997, p. 88

[41] Baviera I., 1976, p.95

[42] Baviera I., 1976, p. 18

[43] Baviera I., 1976, p. 162

La novità del testo sta nel dare norme, sia in materia penale che in materia amministrativa, per quei minori che avevano dato prove di traviamento e apparivano bisognosi di correzione morale[44].

Il tribunale, quale organo di tutela dei minori, è un collegio composto da due magistrati professionisti, il presidente e un giudice, nonché da un privato cittadino. Esso presenta diverse funzioni che vanno dalla protezione del minore alla sicurezza sociale.

Per quanto riguarda la competenza civile, il tribunale riveste una funzione di difesa e protezione: si interessa del minore privo di famiglia. Sono funzioni di tipo autorizzativo, di amministrazione di interessi privati, di risoluzione di conflitti familiari e di conflitti fra famiglie e uffici di assistenza. Riguardano l'esercizio della potestà genitoriale e l'insieme dei provvedimenti concernenti l'adozione e l'affidamento dei minori[45]. La competenza amministrativa riguarda l'attività di rieducazione, cioè i provvedimenti che il tribunale può adottare quando il minore viene considerato inadatto alla vita sociale per la sua condotta. La competenza penale riguarda il processo di cognizione per i reati commessi dai minori di diciotto anni, il processo di esecuzione e il procedimento di sorveglianza.

Ideologicamente era rivolto al recupero sociale dei minori emarginati; realmente contribuì a dare una più precisa e definitiva collocazione istituzionale all'emarginazione sociale subìta dai minori[46].

Gli scopi del decreto sono: " a) specializzare il giudice minorile nella forma più completa e più ampia; b) indirizzare risolutamente la funzione punitiva verso la finalità del riadattamento del minorenne; c) organizzare un sistema di prevenzione della delinquenza minorile con la rieducazione dei traviati; d) rendere possibile ai minori che delinquirono, o che furono ritenuti semplicemente traviati, il ritorno alla vita sociale senza che alcuno possa ad essi opporre la qualifica dei precedenti trascorsi"[47].

Altre regole importanti introdotte da questa normativa riguardano la non pubblicità dell'udienza e l'allontanamento dell'imputato durante l'esecuzione di qualche mezzo di prova e durante la discussione della prova.

La legge minorile del 1934 prevede, all'art. 1, che in ogni sede di Corte d'Appello sia istituito un "Centro di Rieducazione dei Minorenni", per l'esecuzione degli interventi

---

[44] ibidem
[45] Bandini T., Gatti U., 1987, pp. 41-42
[46] Per questa interpretazione si veda De Leo, 1981, p. 55
[47] De Francisci, 1934, p. 747

amministrativi e penali. Questi Centri riuniscono, in un unico edificio, sia la parte amministrativa che la parte penale. Per l'una si tratta di un istituto di osservazione e di una casa di rieducazione (definita riformatorio per corrigendi); per l'altra di un riformatorio giudiziario e di un carcere per i minorenni. Tutto questo alla scopo di restituire alla società dei giovani emendati, sui quali poter fare affidamento.

Gli istituti di osservazione[48]sono "destinati ad accogliere ed ospitare i minori degli anni diciotto abbandonati, fermati per motivi di P.S. o, comunque, in attesa di un provvedimento giudiziario o di internamento in una casa di rieducazione. Essi hanno lo scopo precipuo di fare l'esame scientifico del minorenne, stabilirne la vera personalità e segnalare i mezzi più idonei per assicurare il recupero alla vita sociale". Sono costituiti in ottemperanza alla legge n. 1802 del 15 novembre 1938 e rappresentano un progresso rispetto alla normativa precedente:la carcerazione preventiva in questi istituti evita il carcere al minore, nello stesso tempo consente di studiare la sua personalità, per garantire l'adeguatezza degli interventi alla rieducazione.

Le case di rieducazione vengono istituite con il R.D. n. 721 del 4 aprile 1939[49], ed proprio grazie al funzionamento di questi apparati istituzionali che si è parlato di "un problema di bonificazione umana"[50]. Nel 1877 il regolamento viene rinnovato e attenuato il regime di vita carceraria previsto e viene tolto il termine "penale". Nel 1891 queste istituzioni prendono il nome di "riformatori per corrigendi" ed il regolamento interno prevede una maggiore attività di impronta educativa, con l'ingresso di istitutori[51]. Nel R.D. n. 721 del 4 aprile del 1939 con il "regolamento per il funzionamento delle case di rieducazione per minorenni"nulla cambia nel regime militaresco dell'istituzione che mantiene intatto il carattere afflittivo dell'internamento. Citiamo l'art. 3 che indicale categorie di minori da inviare a questi istituti: "i minori sottoposti a procedimento penale, quando non possono essere o non sono soggetti a custodia preventiva; i minori prosciolti per difetto di capacità di intendere e di volere, senza che sia stata applicata una misura di sicurezza; i minori prosciolti per concessione del perdono giudiziale, o condannati con pena sospesa condizionalmente, i minori che, precedentemente all'assegnazione a una casa di rieducazione o durante l'internamento, hanno riportato una condanna o sono stati con provvedimento definitivo internati per misure di sicurezza; i minori che il

[48] Gli istituti di osservazione sono previsti dagli artt. 1, 8 e 18. Questi istituti, affidati inizialmente all'O.N.M.I., vengono, con la legge del 27 maggio 1935 n. 835, a dipendere dal Ministero di Grazia e Giustizia.

[49] Vale la pena ricordare che dal 1862 era entrato in vigore il "regolamento per le case di custodia penale" cui vengono indirizzati i minori.

[50]Ceretti A., 1996, p. 62

[51] Nel 1907 a questi istitutori, con il nuovo regolamento, viene richiesta la patente di insegnante elementare.

tribunale assegna per cattiva condotta a una casa speciale, e finché tale assegnazione non è stata revocata". Il regolamento delle case di rieducazione prevede anche il collocamento in sezioni di assistenza e un lavoro esterno da svolgersi, comunque, nella stessa città.

Altra istituzione è rappresentata dai riformatori giudiziari, intesi come misura di sicurezza[52] per minori socialmente pericolosi, anche se non imputabili e non punibili[53]. La normativa del 1931[54] stabilisce che la pena si sconta in "…stabilimenti distinti da quelli destinati agli adulti, ovvero a sezioni distinte di tali stabilimenti…". A questa forma di difesa si aggiunge un'opera pedagogica. La direzione dei riformatori è affidata a personale amministrativo con attitudini particolari al riadattamento dei detenuti e gli agenti vestono abiti civili. Il riformatorio deve essere fornito di personale e di attrezzature per l'osservazione, al fine di riesaminare la pericolosità sociale dei ricoverati: se l'esito è positivo cessa la misura di sicurezza.

Come misura di sicurezza in libertà, l'art. 23 della legge del 1934 prescrive la libertà vigilata e la sua modalità di attuazione. I minori possono essere postiin libertà vigilata solo quando sia possibile affidarli ai genitori o altre persone che devono ottemperare all'obbligo di provvedere all'educazione e assistenza, oppure ad istituti di assistenza sociale. Se al minore mancano queste risorse egli, solo per questa colpa, viene internato in riformatorio giudiziario.

La legge minorile del 1934 art. 1, comprende nei Centri di Rieducazione il Carcere Giudiziario per i minorenni, in cui si trattengono anche minori in attesa di giudizio. "Era una sezione, sia pure del tutto distaccata e isolata dagli altri elementi, di tutto il complesso denominato Centro rieducazione dei minorenni, e, come locali ed organizzazione non differiva gran che dal resto dell'istituto, mentre si distingueva per il sistema di vita dei ricoverati, in conseguenza della loro qualità di detenuti. Constava di cameroni adibiti a dormitori, con discreti posti letto, forniti di rete metallica, materassi in gomma piuma e biancheria; di refettorio con tavole, panche, stoviglie, di locali con officine per meccanici, sarti e calzolai; di aule scolastiche, di cortile all'aperto per i giochi"[55]. Il personale era costituito prevalentemente da guardie di custodia, ed integrato da maestri d'arte e da insegnanti.

---

[52] Secondo l'art. 223 del codice penale. La misura di sicurezza, oltre che a sostituire la pena, può esserne un complemento nel caso il soggetto, a termine pena, sia ritenuto socialmente pericoloso

[53] Ai minori autori di reato e prosciolti per infermità psichica o sordomutismo, poiché è presunta la loro pericolosità sociale, viene applicata la misura di sicurezza del manicomio giudiziario, (art. 225 P.p.), per periodi di tempo diversi a seconda della gravità del reato.

[54] Inerente il regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena, art. 28

[55] Riportato da Baviera I., 1976, p. 333

Il R.D. del 1934 aveva previsto l'istituzione di un collegio autonomo e diverso, nella sua composizione, dai Tribunali ordinari. I laici che integrano come componenti privati i Collegi minorili[56] sono scelti fra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia e psicologia che abbiano compiuto il trentesimo anno di età. I componenti privati durano in carica tre anni e possono essere ulteriormente riconfermati.

Novelli così motiva la scelta fatta dal Legislatore: " L'inclusione di un componente privato nella formazione del collegio è giustificata dalla considerazione che la funzione giudiziaria nei riguardi dei minorenni deve essere animata da un soffio vivo e palpitante di umanità, e nutrita di conoscenza specifica almeno di alcuna delle scienze che più efficacemente contribuiscono alla conoscenza della personalità del minore e dei mezzi più idonei per correggerne le deficienze. Questo concetto spiega non solo l'inclusione del componente privato, ma altresì la doppia condizione alla quale ne è subordinata la scelta: benemerenza nell'assistenza sociale e competenza nella biologia o nella psichiatria o nella antropologia criminale o nella pedagogia. Il riconoscimento dell'utilità della persona scientificamente specializzata nella funzione del giudice minorile spiega la preferenza avuta per il sistema collegiale, in luogo di quello di giudice unico"[57].

Nell'art. 12 del R.D. del 1934 è posto il principio che lo Stato realizza una funzione rieducativa e, a tal scopo: "la difesa degli imputati […] può essere esercitata solo da professionisti iscritti in un albo speciale, che è formato ogni quinquennio dai Capi della Corte d'appello. La scelta deve cadere su professionisti che, per la loro cultura e per la loro attività sociale, sono reputati idonei alla comprensione dell'opera rieducativa che lo Stato compie verso i minorenni anche con l'esercizio della funzione penale".

Il R.D. raccomanda di "evitare che brevi pene si possano risolvere in inutile diminuzione morale ed in un sensibile peggioramento dell'individuo"[58]. La pena sarà commisurata e proporzionata a necessità di riparazione, difesa ed educazione, oltre che alla personalità del soggetto. A tale scopo è diretto l'art.11 che recita"nei procedimenti a carico dei minori speciali ricerche devono essere rivolte ad accertare i precedenti personali e familiari dell'imputato, sotto l'aspetto fisico, psichico, morale e ambientale. […] possono assumere informazioni e sentire pareri di tecnici, senza alcuna formalità di procedura, quando si tratta di determinare la personalità delminore e le cause della sua irregolare condotta". Il ricorso a tecnici è sostenuto anche da studiosi quali Zerboglio, per il quale se la delinquenza del minore "va in

[56] Art. 2 del rdl 20 luglio 1934 n. 1404
[57] Novelli G., 1934, pp. 829-830
[58] Relazione al D. L. n. 1404 del 1934

molti casi considerata stadio del processo ontogenetico, è invece, nei più, segno palese di degenerazione o di arresto e, quindi, ricca di rivelazioni"[59].

Ponti e Merzagora chiamano "intima armonia" la vicinanza fra psichiatria e diritto all'epoca della stesura del codice Rocco[60]. La visione della malattia mentale, organicistica e positivistica del secolo XIX, viene fatta propria dal legislatore e dal giudice. In quell'epoca la parola "follia" definisce un soggetto come incapace, irresponsabile, inaffidabile, pericoloso, non in grado di gestirsi, non idoneo alla vita sociale: insomma da isolare e custodire. La psichiatria positivistica aveva delle certezze che il diritto penale e civile aveva fatte proprie.

È sempre il medico che, clinicamente, suggerisce al giudice i criteri per definire l'incapacità: "L'alleanza fra scienza e codici, il loro felice connubio, avevano per fondamento una visione della malattia mentale che era allora comune alla psichiatria, alla società e al diritto"[61]. L'origine patologica della criminalità minorile garantisce che l'intervento penale possa essere rieducativo: riunisce le esigenze educative del soggetto con quelle della difesa da parte della collettività. Il limite dell'intervento penale si riscontra solo nell'immaturità del soggetto, che però si può giustificare ricorrendo al concetto di pericolosità sociale. In questo modo vengono legittimati i diversi tipi di intervento penale, ben oltre la soglia dell'imputabilità.

Quale concetto di imputabilità per i minori

Il concetto di imputabilità per i minori nel codice Zanardelli si basa sulle concezioni della Scuola Positiva. Ferri afferma che " sarà dunque causa derimente l'imputabilità potenziale ogni circostanza che toglie all'uomo il lume dell'intelligenza. […] sono cause derimenti l'imputabilità potenziale tutte quelle che portano nell'uomo una completa mancanza, normale o anormale, permanente o transitoria della ragione […] l'imputabilità non è mai piena, ma varia di grado in ragione della lontananza dal punto in cui comincia l'età maggiore"[62].

Il codice Zanardelli è frutto delle conoscenze scientifiche del tempo sulla evoluzione intellettiva dei soggetti in età evolutiva, ricordiamo come il minore di nove anni non fosse ritenuto imputabile in quanto ritenuto privo di ogni capacità intellettiva.

[59] Zerboglio A., 1938, p. 135
[60] Ponti G., Merzagora I., 1993, p. 4
[61] Ponti G., Merzagora I., 1993 a
[62] Ferri E., 1878, pp.472-473

L'art. 54 richiedeva che per i minori di età compresa fra i nove e i quattordici anni, al fine di considerare o meno imputabile il soggetto, fosse valutata la capacità di discernimento, definita come "facoltà di distinguere, di apprezzare le differenze, ossia di discernere"[63]. Il criterio soggettivo del discernimento, già presente fin dal Codice del 1859, fa entrare in scena il medico, lo scienziato, come giudice dell'esistenza o meno di questo fattore nei singoli casi, nella fascia di età dai nove ai quattordici anni. " E' una delle prime conquiste della scuola positiva: l'imputabilità non è più stabilita secondo criteri certi e generalizzati, ma anche secondo determinate condizioni individuali, caso per caso"[64].

Autori dell'epoca sollevarono critiche a questa categoria, ritenendola troppo vaga e di difficile nonchè ambigua interpretazione. Ritenevano che al minore mancassero tutte quelle capacità legate all'età, all'esperienza, all'esempio diretto tali da costruire delle norme interne di comportamento alle quali adeguarsi. Pertanto, il minore deficitario di organizzazione normativa richiede indulgenza.

Con il codice Rocco, del 1930, tuttora vigente, viene introdotta la categoria della capacità di intendere e di volere, valida per adulti e minori[65]. Il concetto di imputabilità è espresso dal codice con la locuzione "capacità di intendere e di volere". L'art. 85 sotto il titolo dell'imputabilità e il sottotitolo "capacità di intendere e di volere" recita:" nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. E' imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere".

La soglia della non imputabilità è innalzata ai quattordici anni, per questi minori non c'è responsabilità penale in quanto sono considerati non imputabili. Il codice recita all'art. 97 "non è imputabile chi nel momento in cui ha commesso il reato, non aveva compiuto i quattordici anni", all'art. 98 " E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto se aveva capacità di intendere e di volere, ma la pena è diminuita".

Per quanto riguarda l'accertamento "il giudice deve sempre d'ufficio accertare se la capacità esista o non esista, indipendentemente dalla mancata dimostrazione della capacità del minore, fatta dall'accusa, e indipendentemente dalla mancata dimostrazione della sua incapacità fatta dalla difesa. […] Non vi è presunzione né di capacità né di incapacità, ma spetta al giudice convincersi della capacità o della

[63] Tanzi, 1913, p. 66
[64] De Leo G., 1981, p. 42
[65] Dopo la maggiore età tale capacità è sempre presunta, viene valutata solo nei casi previsti dalla legge: infermità mentale, sordomutismo, alcolismo e tossicodipendenza. Per i minori di età compresa fra i 14 e i 18 anni, l'art. 98 c.p. prevede che la valutazione venga fatta per ogni singolo caso, senza formalità di procedura.

incapacità dei singoli soggetti. Il magistrato, quindi, non è costretto a condannare se l'incapacità non è provata (come sarebbe se fosse ammessa una presunzione di capacità) ma può liberamente ritenere (in base al proprio convincimento)non capace l'individuo se non sia sta fornita la prova dell'incapacità"[66].

Negli anni trenta molti conflitti interpretativi emersero sulla definizione della capacità di intendere e di volere, soprattutto fra teorie classiche e teorie positiviste: per le prime il volere era indipendente dalla volontà, ritenuta autonoma; per le seconde la volontà era sottoposta alle leggi della causalità, e, come tale, dipendente da caratteristiche proprie, fisiche, dell'agente. In questo ultimo caso è evidente che, basandosi su caratteristiche del soggetto, la volontà, vista come manifestazione di processi psichici, può essere normale o meno, a seconda che sia prodotto di una sintesi psichica irregolare, quale si esplicita nel minore. Montalbano sostiene infatti che l'unico criterio realmente adeguato a distinguere la capacità dall'incapacità sia quello della "sanità e maturità di mente". L'autore sottolinea che la responsabilità morale di chi compie l'azione è la base dell'imputabilità giuridica, in quanto espressione del libero arbitrio, ed è presente solo nei soggetti sani e maturi di mente[67]. Per i soggetti che sono valutati in condizioni di non normalità biologica e psichica è negata l'esistenza del libero arbitrio, l'imputabilità deve essere provata, la pena diventa incerta e indeterminata, perde la sua funzione retributiva e acquista, sotto la forma delle misure di sicurezza, funzioni terapeutiche e di difesa sociale. I minori vengono assegnati al campo della non normalità biologica e psichica, nonché della sospetta patologia.

Il conflitto fra teorie classiche e positive in ambito giudiziario e di perizia portò al prevale di un'interpretazione a "doppio binario", ovvero l'imputabilità piena per gli adulti sani di mente ed esclusione totale o parziale per i minori e per i folli.

Come giudicava il tribunale per i minorenni

Il minore traviato viene identificato come soggetto dedito ad "una serie di abitudini, di attività anormali (un abito) che deviano il minore dalla onestà, dal lavoro, dallo studio, dalla famiglia"[68]. In questo modo, vista la genericità della definizione, si sancisce la possibilità per le istituzioni di ricomprendere in questa condizione esistenziale condotte trasgressive di norme non necessariamente penali, ma

[66] Montalbano G., 1939, p. 170
[67] Per una disamina dell'argomento si veda Montalbano, 1938, in particolare pp. 118-119
[68] Borsani A., 1997, p. 88

semplicemente culturali, allargando così l'ambito d'azione e la sfera delle competenze del tribunale dei minorenni, specialmente nell'espletamento delle sue funzioni amministrative[69].

In questo modo la giustizia minorile acquista consenso, perché si offre come strumento utile al recupero in funzione di una prevenzione, e ciò a riprova di quello spostamento dell'interesse dal reato al minore, in questo caso potenzialmente colpevole e pericoloso per la società. Moro sottolinea come "la ragione esclusiva dell'intervento assistenziale sta nella necessità di realizzare un'adeguata tutela della comunità degli adulti dalle devianze adolescenziali"[70].

L'utilità sopra menzionata viene sostenuta in funzione del bene e dell'interesse del minore e determina tra l'altro la convinzione che non vi sia necessità per lui di garanzie formali. Se si decide sempre in favore del minore, non esisterà per quest'ultimo modo di opporsi. Non esistono confini per ciò che può essere considerato appartenente ad una sfera o l'altra del sistema giuridico. Esistono solo differenze di grado, nel senso che si passa da interventi coercitivi blandi a più severi e restrittivi della libertà. Mancando una definizione chiara delle finalità ci si trovò a favorire la possibilità di sottoporre al medesimo trattamento sia il bisognoso che il traviato, tanto che in una circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del 1936, la n. 810, si invitano i magistrati a collocare in casa di rieducazione solo i minori effettivamente traviati.

Ceretti in un suo lavoro esamina le sentenze del periodo fascista sottolineando come esista una "dissonanza tra l'insignificante gravità dei fatti di reato (i furti, per esempio, si limitano quasi sempre ad un solo episodio e i beni sottratti sono spesso di scarso valore economico) e la severità dei provvedimenti adottati"[71].

Durante quel periodo si ricorre non solo alla punizione ma anche, in funzione responsabilizzante, ad interventi di carattere special-preventivo: a Milano, nel 1935, il T.M.[72] arriva a comminare una pena di undici mesi di reclusione, il pagamento delle spese di giudizio e un anno di riformatorio giudiziario per il furto di un paio di scarpe, di un cappotto e di un paio di guanti.

---

[69] L'art. 25, dal titolo "assegnazione dei traviati ai riformatori per corrigendi", si riferisce ai minori di anni 18 che, per abitudine, diano "manifeste prove di traviamento" e sembrino "bisognosi di correzione morale". Il traviamento è il comportamento diverso da quello "normale", idealmente considerato, sul quale può darsi un giudizio.

[70] Moro A.C., 1992, p. 16

[71] Ceretti A., 1997, p. 54

[72] D'ora in poi si ricorrerà a T.M. in luogo di Tribunale dei Minorenni

Facendo riferimento agli anni 1934-1942 Ceretti rammenta che le sentenze esaminate rivelano come la maggior parte dei minori giudicati responsabili provengano dalla provincia di Milano o dal sud, con una netta minoranza di soggetti nati e residenti in città. Il reo, al momento del fatto, ha quasi sempre un'età compresa fra i 16 e i 17 anni. Nei casi, assai rari, in cui è inflitta una pena a un soggetto di età inferiore, la motivazione della sentenza ne spiega le ragioni con abbondanza di particolari.

Una giovane quindicenne, nel 1937, è condannata per furto aggravato continuato "di oggetti e indumenti cari alle parti lese". La giovane, cui viene contestata l'aggravante dell'abuso di prestazione d'opera, svolgeva un'attività di domestica. Secondo i giudici si rileva dalla confessione non solo una "spiccata tendenza ai reati contro la proprietà", ma anche "un'audacia, una sottigliezza ed una abitudine alla menzogna veramente non comuni in ragazze della sua età". Tale audacia si spinge "persino al punto di simulare un furto a spese di terzi, mai avvenuto". Se poi si tiene presente che l'imputata è molto sviluppata, "sia fisicamente che psichicamente", in rapporto alla sua età, non è possibile, secondo il Collegio, "…dubitare circa l'imputabilità e dell'opportunità di un ricovero in riformatorio giudiziario" (T.M. Milano, 21 maggio 1937)[73].

Se il fatto è di per sé grave, la motivazione può non diffondersi più di tanto, come nel caso in cui vengono contestati ad un solo soggetto furti considerati particolarmente gravi (abiti, biancheria, un orologio a sveglia, un grammofono, un fucile da caccia, una moto Guzzi e altro ancora) ed eseguiti con "l'abilità di un delinquente consumato". In questa pronunzia del 1938, l'età del soggetto (quindici anni), l'entità e le modalità dei fatti commessi, "scardinando l'inferriata", "mediante scalata e scasso", "…dimostrano chiaramente una particolare tendenza che l'esecuzione della pena in carcere potrà frenare" (T.M. Milano, 11 ottobre 1938)[74].

Ceretti nella sua ricerca ha diviso le sentenze campionate, dal 1934 al 1939, in quattro gruppi distinti, basandosi sui parametri della responsabilità:

A. il primo gruppo è composto dalle pronunzie che riguardano i minori la cui imputabilità non è posta minimamente in discussione: la capacità di intendere e di volere è sancita dal sufficiente grado di cultura, dall'ambiente di provenienza e dal tipo di condotta, la cui antisocialità è sempre evidente. I soggetti, per la maggior parte provengono dalla provincia e dintorni di Milano, raramente residenti, e hanno commesso il reato in città, ove spesso lavorano. È il caso del "garzone" o dell' "apprendista assicuratore" condannati per appropriazione indebita aggravata. Il riferimento per un giudizio di responsabilità è costituito dalla

[73] riportato in Ceretti A., 1996, pp. 55-56
[74] ibidem

"discreta istruzione", dalla "mancanza di condizioni di miseria che possono spingere a tenere tale condotta", dalle "modalità e circostanze del reato, particolarmente gravi" (T.M. Milano, 16 ottobre 1936; T.M. Milano, 6 novembre 1936).

B. Il secondo gruppo, assai cospicuo, è formato da quelle sentenze che per definire l'ambito di responsabilità si affidano unicamente a forme linguistiche stereotipate e a ragionamenti tautologici. Un ragazzo sedicenne, nei cui confronti ricorrono gli estremi del reato di rapina (furto di un anello e di una borsetta), è condannato a tre anni di reclusione tenuto conto che egli è "di normale sviluppo fisico e psichico", ha agito con "piena facoltà di intendere e di volere", è di "cattiva condotta morale" e la sua "imputabilità e responsabilità non appaiono quindi dubbie" (T.M. Milano, 13 aprile 1937).

C. Nel terzo gruppo è possibile raccogliere le sentenze che, dopo avere sancito imputabilità e responsabilità del minore, dichiarano l'estinzione del reato per perdono giudiziale. Il loro numero è esiguo fino agli anni Quaranta. "Le informazioni sul conto di P., a dire il vero, non sono incoraggianti, soprattutto perché risulta che egli non è amante del lavoro. Tuttavia, poiché è la prima volta che il P. viene chiamato a rispondere avanti la giustizia e in stato di detenzione, avendo già egli sofferto un mese di carcere preventivo, si può sperare e anzi presumere che il giovanetto si asterrà dal commettere ulteriori reati e si darà a stabile assiduo lavoro" "(T.M. Milano, 17 aprile 1936).

D. Il quarto gruppo è formato dalle sentenze che costruiscono la responsabilità ponendo in primo piano: la commissione di un "fatto disdicevole", la provenienza da un ambiente squalificato, una connotazione etichettante del minore imputato (vagabondo, ozioso, di pessima condotta). Si riporta di "un giovane pugliese trasferitosi a Milano con la famiglia, il quale per vivere è in certo modo portato a violare la legge" viene punito per avere esercitato cinquantanove volte la vendita ambulante di limoni in luogo vietato e senza la necessaria licenza (T.M. Milano, 22 novembre 1938). È accertata l'imputabilità di una minore che, a Milano per cercare lavoro, aveva finito per darsi alla prostituzione., imputabilità sostenuta dall'affermazione che"Per il genere di vita che essa faceva non si può che affermare la sua responsabilità" ma "deve essere sottoposta a una misura rieducativa, poiché se essa riprendesse la vita libera, si può ritenere certo che ricadrebbe nell'errore…" (T.M. Milano, 1 novembre 1937). Nei processi, in cui sono imputati minori economicamente e socialmente svantaggiati, il Collegio, dopo avere operato una valutazione concreta del reato commesso, finisce con il definire il carattere di illiceità di tali condotte come "accessibile" anche ad una "persona di sviluppo intellettuale assai limitata" o, ancora, "di levatura morale assai limitata" (T.M. Milano, 25 novembre 1938).

Da quanto sopra si può desumere che il giudizio di irresponsabilità scatta quando una "perizia medica" accerta l'esistenza di una "scarsa intelligenza" e di una "età mentale inferiore alla cronologica", a tal punto che "il ragazzo, al momento del fatto, non si è reso conto della gravità morale e giuridica del proprio operato" (T.M. Milano, 15 gennaio 1937). In una sentenza si legge "l'accurato esame medico psicologico eseguito al Centro di Osservazione dei Minorenni di Milano consente al Tribunale di stabilire che il L., non affetto da tare fisiopsichiche particolari, è, per patrimonio culturale e per intelligenza, capace di intendere, ma non del pari è capace di volere, nel senso che la sua volontà intesa come reazione a impulsi istintivi affettivi antisociali è notevolmente compromessa…" (T.M. Milano, 2 dicembre 1938).

Quando ad essere giudicata per furto è una ragazza, si ricorre a termini quali "un'isterica con capacità intellettuali assai ridotte, per cui non era in grado di comprendere l'illiceità delle sue azioni" (T.M. Milano, 18 luglio 1939), o, "frenastenica, incorreggibile e incline alla vita libertina" e, peggio, dopola sua fuga dalla casa delle minorenni, aveva "soggiornato per tre giorni presso un saltimbanco…" (T.M. Milano, 13 aprile 1935).

Riguardo un'imputazione per appropriazione indebita così viene delineato il profilo del soggetto: "trattasi di un soggetto taciturno e chiuso, affetto da sonnambulismo, figlio di padre epilettico, dimodocchè appare, a detta del perito, che il fatto commesso derivi da un'impulsione ambulatoria e che la morbosità dell'azione si debba spiegare con la epilessia del padre" (T.M. Milano, 20 novembre 1935).

Il testo delle sentenze fa chiaramente comprendere come la differenza fra responsabilità e irresponsabilità, o meglio, fra maturità e immaturità, si basi sull'individuazione di deficits psico-fisici, tali da compromettere la capacità di intendere e di volere. Una tale interpretazione riconduce il concetto di non imputabilità del minore a quelli di infermità o infermità mentale, in molti casi, quindi la minore età come un minus di capacità da misurare e curare.

Si sottolinea ancora una volta come, con la legge minorile n.1404 del 1934, fu riconosciuta l'appartenenza del minorenne all'area della non normalità biologica e psichica, nonché della sospetta patologia; il minore preso in carico era considerato una persona incompleta, un individuo suggestionabile e per questo diverso (nel senso di mancante di qualcosa) dall'adulto. Il criterio uniformante l'intera materia minorile era la personalità del minore che connotava l'intero sistema in termini di tutela del minore. La legge del 1934 era il tentativo di specificare e trattare in modo omogeneo tutte le problematiche del minore e quindi non soltanto i fenomeni di devianza e di delinquenza.

Il nuovo processo penale minorile

Per effetto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988 il processo penale minorile subisce una riforma: viene elaborato un testo normativo che offre disposizioni specifiche per il processo penale a carico di imputati minorenni e si pongono le basi per la costruzione di un sistema processuale ispirato alle esigenze personali ed educative del minore.

La specificità del settore minorile all'interno del sistema giudiziario italiano è un fatto scontato; il differenziarsi del settore minorile da quello degli adulti è frutto di un lungo percorso storico, come abbiamo visto nei capitoli precedenti.

L'ideologia rieducativa, presente nella legge del 1934, si affermò pienamente nel 1956 con l'approvazione della legge di riforma, che programmò una serie di presìdi di tipo assistenziale e rieducativo. La legge del 1956 attribuiva, inoltre, particolare importanza alla osservazione scientifica della personalità, rimanendo nell'ottica della devianza come risultato di carenze individuali. L'ultima tappa dello sviluppo storico è segnata dal D.P.R. n. 616 del 1977 che impose la chiusura definitiva degli Istituti rieducativi statali delegando agli Enti locali il difficile compito di gestire la devianza giovanile. Trasformazioni legislative, dunque, determinarono uno spostamento progressivo dell'operatività dei giudici minorili dalla competenza penale a quella amministrativa e, infine, a quella civile.

Come sottolineano Bandini e Gatti, con la critica alle istituzioni totali questo tipo di approccio fu contestato e si sviluppò la tendenza a far rientrare la devianza giovanile all'interno delle competenze civili: le misure adottate non erano più motivate dai problemi di personalità del minore, ma dall'inadeguatezza e dall'incapacità dei genitori[75].

A questo punto è doveroso ricordare che le norme caratterizzanti il processo minorile sono quelle del Codice Rocco. Le riportiamo ancora una volta in sintesi: non è imputabile colui che, al momento in cui ha commesso un reato, non ha ancora compiuto il 14° anno di età;tra i 14 e i 18 anni il soggetto è imputabile soltanto se viene dimostrata la sua capacità d'intendere e di volere, sempre al momento del fatto (artt. 97 e 98 C.P.). Tra i 14 e i 18 anni l'assenza della capacità di intendere e di volere può derivare da cause connesse con l'età del soggetto, e cioè da una condizione di non raggiunta maturità. Bandini e Gatti sottolineano come persista quindi fino ai nostri giorni "un orientamento sostanzialmente rieducativo, che tende ad evitare ai minori le sanzioni penali mediante il riconoscimento di una immaturità"[76].

[75] Bandini T. - Gatti U., 1987, p. 45.
[76] Ibidem, p. 39

In questo contesto si inserisce la nuova normativa che disciplina il sistema processuale minorile. Tra i princìpi e i motivi ispiratori del processo penale minorile ricordiamo[77]:

a) il principio di *extrema ratio* dell'intervento penale;
b) il principio di *sussidiarietà della detenzione*;
c) il principio di *unidirezionalità della pena* (intesa in funzione di prevenzione speciale e con dichiarate finalità educative);
d) il principio di *residualità dell'intervento* delle misure di sicurezza;
e) il principio di *illustrazione al minore*, da parte del giudice, delle attività processuali che si svolgono in sua presenza, nonché del contenuto delle ragioni, anche etico-sociali, delle decisioni;
f) il principio dell'*assistenza affettiva e psicologica* in ogni stato e grado del procedimento, oltre a quella istituzionale dei servizi minorili, dei genitori e di altre persone idonee indicate dallo stesso imputato, purché ammesse dall'autorità giudiziaria procedente.

Già al primo comma dell'art.1 del D.P.R. n. 448 si rinviene, inoltre,il criterio informatore in base al quale nel procedimento le disposizioni sono applicate "in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne". Il minore a cui la nuova normativa si rivolge è un soggetto in evoluzione il quale, se si è imbattuto nella giustizia, esprime un disagio e ha bisogno di "supporti educativi e sociali" per la sua ripresa e per diventare a tutti gli effetti una persona autonoma[78].

La Patrizi sostiene che vi è una problematicità interna all'obiettivo di tutela del minore che attraversa l'intero sistema giudiziario per un'imputazione di reato in quanto "il suo essere soggetto di diritti processuali impone una centratura sul reato e non sulla persona, ma d'altra parte, la sua condizione di adolescente richiama un preciso dettato costituzionale di tutela delle sue esigenze di sviluppo"[79].

Non solo: il legislatore non ha considerato il processo penale come un fatto neutro per il ragazzo, ma lo ha ritenuto capace, come nota Palomba, di influire su di lui: ha sentito la necessità di prescrivere che l'applicazione delle disposizioni debba avvenire in modo adeguato alle caratteristiche individuali del soggetto ed in maniera tale da influire positivamente sul suo processo educativo[80]. Si è sentita, per di più,l'esigenza di raccomandare che ogni attività svolta in applicazione delle disposizioni processuali minorili sia diretta a favorire processi positivi di evoluzione.

Il fatto che le disposizioni - come si legge nel 1 comma art. 1 - debbano essere applicate in modo adeguato alla personalità del minore corrisponde ad una modalità

[77] Seguiamo, in questa rassegna, Ceretti A., 1996, pp. 172-173.
[78] Per questa conclusione si veda Vizzardi M., 1992, p. 7.
[79] Patrizi P., 1995, p. 256.
[80] Palomba F., 1991, p. 79.

di applicazione che ben si coniuga con una visione responsabilizzante dell'intervento penale nei confronti del minorenne, e quindi anche del processo. Nessuna responsabilizzazione si può avere, però, attraverso i cambiamenti positivi che il processo può indurre se, come ribadisce Palomba, esso non si svolge con una particolare attenzione alle esigenze educative del ragazzo che è protagonista del processo[81].

Non tutti gli autori sono concordi nell'affermare che il nuovo processo penale minorile sia un'innovazione. Nell'affrontare la risposta penale nei confronti dei minori si viene posti, come dice Foti, di fronte ad un paradosso: per togliere la libertà ad un soggetto, occorre prima presupporla nel suo comportamento, cioè il suo comportamento deve essere ritenuto libero e consapevole. Tale presupposto è in genere assai meno scontato e facile a determinarsi in un minore che in un adulto[82].

Nel 1991 Pavarini in merito all'art. 27 (improcedibilità per irrilevanza del fatto) si chiede se, con la nuova normativa, si assisterà ad una tendenza "riduzionista" del penale. Si risponde sostenendo non ci sarà "alcuna diminuzione delle condanne, perché lo spazio dell'operatività possibile del processo penale minorile è già oggi coperto certamente dal perdono giudiziario e in parte dal proscioglimento per immaturità,istituti che già vengono utilizzati per ragioni equitative tanto al fine di decongestionare il sistema processuale, quanto per perseguire lo scopo della minima offensività processuale ogniqualvolta valutazioni pedagogiche siano predominanti su quelle di difesa sociale rispetto al singolo caso"[83].

Secondo Bricola il processo "tende sempre meno all'accertamento del fatto di reato e di una responsabilità e sempre più a ricostruire la storia, il presente e il futuro di una situazione del minore". A tal proposito esso è da intendersi come "occasione di intervento in ordine ad un soggetto il cui fatto è indice di carenze educative e di disturbi evolutivi, ed al quale non interessa l'accertamento di un evento oggettivo e di una responsabilità, ma la situazione storica del minore e la sua presa in carico"[84].

Nel processo i giudici e gli esperti non ricostruiscono più il percorso sociale e individuale del reo, il suo passato, non valutano più la capacità o la incapacità: il minore è considerato attivo e responsabile da subito e, come tale, può contribuire, in modo concreto, alla formulazione di progetti che lo riguardano.

Il rito riformato sembra possedere strumenti pedagogici idonei a sostenere il processo di crescita del minore. Inizia con l'elaborazione del significato che il gesto deviante assume nel percorso evolutivo, e si conclude spesso con progetti che danno la possibilità di un futuro. In questo senso sembra favorire le vicende che portano

[81] Palomba F., 1991, p. 81.
[82] Foti C., 1989, p. 94
[83] Pavarini M., 1991, pp. 119-120
[84] Bricola F., 1989, pp. 338 sgg.

alla "nascita sociale" del minore, intesa come superamento dello scacco evolutivo di cui il fatto criminoso è sintomo. Da sottolineare che l'adesione del minore ai progetti deve essere spontanea, anzi ne dovrebbe essere lui l'artefice, quasi fosse una sua esigenza.

Qualora il progetto non parta dal minore si corre il rischio di un processo che perde la sua natura garantista, collocando il ragazzo in una posizione subordinata, come l'oggetto finale di una serie di decisioni terapeutiche prese da altri per il suo bene.

Per Ceretti l'occasione di responsabilizzazione si ha quando non esiste antagonismo fra tutela dei diritti e pretesa punitiva dello Stato[85]. L'imputazione di responsabilità non ha né poteri terapeutici né profetici, in quanto la responsabilizzazione penale non è in grado di produrre, da sola, consapevolezza sociale, di restituire dignità a chi ha certamente sofferto di una considerazione sociale diminuita, o, come direbbe meglio la Pitch[86], di una "responsabilità limitata". Non è neppure l'inizio di un processo globale di responsabilizzazione del minore, che si avrebbe solo con una rivalutazione della pena-punizione. Non è neppure la base per fare si che il T.M. diventi uno strumento di controllo sociale.

Le condizioni problematiche (condizioni personali, familiari, sociali e ambientali) e le risorse nella vita recente del minore sono ora la chiave di lettura per una valutazione in positivo del minore. L'indagine si sposta sulla devianza, sui sistemi psico-sociali più ampi e complessi, sul rapporto tra personalità e ambiente micro-sociale, con l'obiettivo di definire le questioni giudiziarie e il rapido reinserimento del minore. L'indagine è quindi proiettata nel futuro in vista della definizione di progetti che siano adeguati a quel minore in quel particolare momento. De Leo sintetizza che "da questo punto di vistale dimensioni, le carenze, gli squilibri del ragazzo vanno intesi non come "dati" ma direttamente come domande, sfide, rischi e problemi operativi per il giudice e per i servizi; così come le condizioni, gli squilibri e le carenze del processo sono assunti dal ragazzo come sfide, rischi e problemi"[87].

---

[85] Per questa impostazione teorica si è seguito Ceretti, in particolare Ceretti A., 1996, pp. 176-177

[86] Pitch T., 1989

[87] De Leo G., 1990, p. 286

I princìpi del codice di procedura penale minorile

Ogni intervento formativo, anche nelle sue specificazioni rieducative temporanee, non può prescindere dal fatto che l'obiettivo essenziale dell'interazione e delle proposte educative deve essere, in modo complementare e sinergico, "sia la singola personalità del minore sia il contesto di vita, già smosso e coinvolto, pur tra conflittualità e dinieghi, in un lento e non facile cammino di riassunzione o di assunzione *ex novo* di una propria identità personale, culturale ed etica"[88].La macchina istituzionale si muove solo davanti ad una violazione di condotte considerate reati, quando il minore si scosta dalla conformità, da valori, mete e procedure socialmente prescritte. Lo scontro tra il minore e l'ordine civile, con l'infrazione della legge, determina l'entrata del minore nel circuito penale e l'avvio di un processo dinamico.

Il reato viene inteso come espressione di un disagio, di un malessere, di motivazioni inespresse, di bisogni inappagati, e insieme di progetti esistenziali destinati ad essere ripetutamente ridimensionati per difetto. Il minore che devia viene considerato come un soggetto in stato di bisogno e come una persona per la quale occorre promuovere tutte quelle iniziative atte a favorirne il recupero sociale e umano. Si individuano, peraltro, misure rieducative e misure di sostegno che tengono conto della specifica situazione del minore per una effettiva opera di adeguato sviluppo della personalità.

In questo contesto si inserisce la normativa che regola il nuovo processo penale minorile. Questo provvedimento in via autonoma, e in riferimento alla nuova e più generale disciplina processuale penale, sancisce che, nei confronti di imputati minorenni, il processo debba svolgersi secondo i princìpi generali del nuovo processo penale, ma con le modificazioni e le integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore e dalle esigenze della sua educazione[89].

Il processo è sofferenza di per sé; e, d'altra parte, ogni intervento di controllo sociale istituzionale contiene necessariamente una quota di capacità stigmatizzante o deprimente l'autostima. Un legislatore inconsapevole di queste dinamiche, ovvero orientato nel senso dell'esemplarità della pena o dell'esigenza della retributività della stessa, non avrebbe emanato una direttiva come quella riguardante il criterio di adeguatezza applicativa che discuteremo fra breve. Al contrario, un legislatore avvertito e che avesse voluto neutralizzare quegli effetti negativi, o addirittura avesse voluto trasformarli in positivi, non avrebbe potuto omettere di raccomandare ad ogni figura agente nel processo di riservare particolare attenzione agli effetti dell'attività compiuta affinché venissero evitate le conseguenze negative e perseguite le finalità positive.[90]

[88] Vizzardi M., 1992, p. 9.
[89] Vizzardi M., 1992, p. 9.
[90] Per questa impostazione abbiamo seguito Palomba F., 1991, p. 81.

Le stesse esigenze di difesa sociale assumono particolari connotazioni nei confronti dei minori che commettono fatti penalmente rilevanti: nei riguardi di questi, la cui personalità è ancora in evoluzione, un massiccio ricorso alla misura detentiva non assicura certo una prevenzione. La difesa sociale passa attraverso un'azione di effettivo recupero del minore e anche, in moltissimi casi, attraverso l'astensione da interventi giudiziari, perché la commissione del reato può essere un fatto del tutto occasionale. Ogni intervento si rivelerebbe controproducente in quanto rischierebbe di fissare il ragazzo, che è alla ricerca di una sua identità, in quella di soggetto deviante.

La non conoscenza della sostanziale illeicità di determinati comportamenti, la bravata compiuta per sentirsi importanti e adulti o per attirare l'attenzione su di sé, l'incapacità di superare l'impulso del momento, sono spesso fisiologici al processo maturativo. In altri termini, "non ogni fatto penalmente sanzionato, posto in essere dal minore, è un sintomo di una interruzione o deviazione dal regolare processo di socializzazione"[91].

I princìpi generali che sottengono e caratterizzano il nuovo codice di procedura penale minorile si possono esprimere nei principi di:

a)*princìpio di adeguatezza*: come criterio di individuazione delle modalità di applicazione delle disposizioni facenti parte del sistema normativo processuale minorile.
L'adeguatezza alla personalità del minore e alle sue esigenze educative in fase applicativa è strettamente connessa con il carattere finalistico, educativo e responsabilizzante del processo.
Sono esplicitamente espresse e sono conseguenza del principio di adeguatezza di cui ci occupiamo:

- il dovere di informazione, come necessaria premessa della possibilità di adeguare le attività processuali alle esigenze educative del minore sotto il profilo della sua capacità di comprenderne lo sviluppo;
- gli accertamenti sulla personalità, che hanno il fine di disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili;
- l'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto, come ulteriore elemento di valutazione del più generale criterio di adeguatezza nelle misure cautelari;
- la pronuncia di non luogo a procedere, come esigenza di adeguamento del procedimento in quanto tale alle esigenze educative del minore in presenza dell'irrilevanza del fatto;
- la necessità di tenere conto della personalità e delle esigenze del minore nel decidere sull'applicazione delle sanzioni sostitutive;
- la possibilità di disporre la comparazione coattiva dell'imputato e l'allontanamento dell'esercente la potestà, nonché di escludere la presenza delle figure di assistenza durante il compimento di atti per i quali è richiesta

[91] Vizzardi M., 1992, p. 11.

la partecipazione del minorenne nell'interesse di questo, come criteri di adeguamento del rito alle esigenze educative.

b) *princìpio di minima offensività del processo:* si intende come criterio guida delle singole attività processuali in nome dell'adeguatezza educativa e come utilizzo delle opportune cautele per ridurre il disagio e le sofferenze materialie psicologiche. Si avvale anche di disposizioni specifiche ispirate alla superfluità come alla dannosità della continuazione del procedimento. La principale riguarda la possibilità della dichiarazione di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (diversion senza intervento), qualora l'ulteriore corso del procedimento pregiudichi le esigenze educative del minore (art. 27), cioè per evitare il contrasto tra la potenziale offensività del processo e la sua finalità responsabilizzante, come fa notare Palomba[92]. L'art. 27si spiega con l'intenzione di evitare un'inutile offensività del processo in situazioni nelle quali, per la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento, il processo stesso non sia giustificato da una diversa finalità educativa e responsabilizzante. Certe condotte, cioè, non richiedono di per sé un trattamento penale, cosicché l'ordinamento richiede di potersene disinteressare: dunque sembra non essere neppure necessario fare ricorso alla responsabilizzazione!

c) *princìpio di de-stigmatizzazione:* esprime la volontà di mettere al riparo l'identità individuale e sociale del minore dai processi di auto ed etero-svalutazione.

Ne sono espressione diverse disposizioni:

- l'irrilevanza sociale del fatto
- l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova
- il divieto di pubblicazione e di divulgazione di notizie idonee a consentire l'identificazione del minore
- la non pubblicità del dibattimento
- le disposizioni restrittive in merito alle iscrizioni nel casellario giudiziale
- l'obbligo di adottare le opportune cautele nell'esecuzione di interventi restrittivi da parte della polizia giudiziaria.

d) *princìpio di (auto)selettività:* va inteso come momento favorente la fuoriuscita dal circuito penale di quei fatti o di quei soggetti che non hanno importanza penale. Si avvale di benefici quali:

- l'irrilevanza sociale del fatto
- l'estinzione del processo per esito positivo della prova.

e) *princìpio di indisponibilità del rito e dell'esito del processo:* è inteso come obbligatoria partecipazione del soggetto al processo, in quanto momento educativo, e come impossibilità di patteggiamento sulla pena o di fruizione di altri provvedimenti speciali che richiedono una capacità di decisione che il minore non possiede ancora (ad esclusione della richiesta di giudizio abbreviato).

[15] A questo riguardo abbiamo seguito le indicazioni di Palomba F., 1991, p. 103.

f) *princìpio di residualità della detenzione:* è connesso alla consapevolezza della nocività dell'esperienza detentiva e sua applicabilità solo in casi estremi per reati gravi, inderogabili esigenze probatorie e gravi ragioni di tutela della collettività.

Le principali caratteristiche del processo penale minorile

Le principali caratteristiche del processo penale minorile sono date dalla sua *natura relazionale-sistemica* e *finalistica*, dall'avere una *finalizzazione educativa*, un'*attitudine responsabilizzante* e, infine, dall'essere dotato di una *natura garantista*.

La *natura relazionale-sistemica* si rivela nell'alto grado di circolarità di relazioni all'interno del processo, il cui principale beneficiario è il minorenne.

Il minore entra in contatto con la polizia, con gli organi giudiziari, con il difensore, con i servizi sociali del Ministero di Grazia e Giustizia e degli Enti Locali. Individui ed organisono chiamati a svolgere insieme alcune attività a carattere processuale, caratterizzate in senso fortemente finalistico.

Tali attività processuali non sono slegate dal contesto extra-processuale; esse tendono, attraverso la mediazione di agenzie non giudiziarie, quali i servizi territoriali, a valorizzare i processi educativi del minore nel sociale al fine di allontanarlo dal penale o di favorirne comunque l'uscita dalle sfere di marginalità. Questo avviene attraverso la predisposizione e l'offerta di opportunità che valorizzano l'autostima e l'accettazione da parte dell'ambiente.

Nel trovarsi coinvolto nel circuito penale, il minore crea un contatto tra sistema penale e sistema sociale; attraverso il processo con la mediazione sociale dei servizi locali, il sistema penale tende a ridurre o ad estinguere il proprio ruolo in favore della permanenza o del rientro del minore nel sociale. Si crea così una circolarità di azioni non solo all'interno del processo, ma tra questo e l'ambito extra processuale, secondo un criterio di operatività di tipo sistemico-relazionale.

Palomba sottolinea che l'operatività del processo si fonda sulla capacità della società di offrire al ragazzo sia valide alternative alla scelta deviante, sia possibilità di entrare in competizione con essa oltre alla prospettiva di strumenti di costruzione dell'autostima fondati su opportunità concrete.[93]

Per quanto riguarda la *natura finalistica*, ci si riferisce alla finalità di rispetto e di sviluppo delle esigenze educative del minorenne, le quali rivestono una posizione di priorità nell'ordine delle mete che il processo si deve prefiggere. Ciò è determinato dal fatto che il processo non è solo il processo penale del fatto, ma anche la

[93] Per approfondimenti in Palomba F., 1991, pp. 76-81.

valutazione della personalità: il minore, pur diventando imputato non cessa di essere un minore, cioè un soggetto tutelato nel diritto dello sviluppo della sua personalità.

Il processo minorile viene ad avere una specificità all'interno del più generale sistema penale per una particolare connotazione finalistica che va oltre quella propria del processo penale ordinario, ovvero il fine rieducativo.

La *finalizzazione educativa* evolve, quindi, verso una "valenza educativa" nel senso del rispetto delle esigenze educative del minore e della capacità educativa della stessa attività processuale[94]. Essa è volta a favorire la capacità dell'adolescente di riflettere su se stesso in rapporto alle regole e ai diritti degli altri cittadini. Questa finalità è posta sotto un triplice profilo: processo come occasione educativa, processo come rispetto della continuità educativa, processo come occasione per (ri)attivare relazioni educative.

Per la Patrizi il processo penale minorile non intende proporsi come momento educativo, ma tenta di monitorarsi rispetto all'obiettivo di non produrre fratture nel percorso evolutivo di un adolescente. E' necessario che il processo venga svolto con particolare riguardo a non interrompere i processi socializzativi del minorenne.

La normativa, d'altra parte, sembra considerare che le conseguenze giudiziarie di un'imputazione rappresentano un momento di grave difficoltà per l'adolescente, al punto da amplificare vissuti di disagio già presenti nella sua storia e in qualche caso espressi nella devianza. L'attenzione sembra non soltanto rivolta a evitare irrigidimenti di esiti devianti, ma ad estrarre da un evento comunque inevitabile, quale il complesso delle procedure giudiziarie, funzionalità di tipo socializzativo. Secondo la Patrizi questo va inteso nel senso di "attivazione di responsabilità". E' ovvio il richiamo all'art.1dove ci si riferisce alla personalità intesa come filtro di qualunque azione processuale. Perché il processo possa produrre funzionalità socializzative, è necessario che sappia tenere conto della capacità di ogni singolo imputato di "comprenderlo, utilizzarlo, inserirlo nei propri percorsi di vita e nella complessità dei compiti di sviluppo che caratterizzano la fase adolescenziale"[95].

Diventa centrale l'*attitudine responsabilizzante*: la funzione principale del processo penale minorile è di responsabilizzare il ragazzo attraverso opportune dinamiche socializzanti. La responsabilizzazione è un processo educativo volto a far acquisire il principio di realtà dinanzi alle regole attraverso la "sollecitazione a definirsi, a decidere insieme, ad accettare, ad impegnarsi, a rispondere"[96].

Il rilassamento del controllo sociale spontaneo, inteso come tessuto di relazioni sociali educative, che quasi sempre è fattore fortemente determinante la devianza, è tendenzialmente superato attraverso una fase di controllo sociale istituzionale volto a provocare la responsabilizzazione del ragazzo e del suo ambiente, in funzione del recupero del controllo sociale spontaneo. L'attitudine responsabilizzante emerge dalla rapidità della reazione sociale, dal dovere del giudice di illustrare al ragazzo siail

[94] Palomba F., 1991, p. 91.
[95] Patrizi P., 1995, p. 256.
[96] Per questa interpretazione si veda Palomba F., 1991, p. 92.

significato dell'attività del processo sia quello della decisione, dalla possibilità di disporre l'accompagnamento coattivo del minore all'udienza, dalla riparazione-conciliazione con la vittima del reato, sino all'applicazione della misura della sospensione del processo con messa alla prova.

L'istituto della messa alla prova rappresenta il massimo livello di responsabilità per il minore, il quale è sollecitato a decidere se accettare o meno la prova, a concorrere alla formulazione del progetto, a determinare le modalità del suo impiego, a mantenere il patto assunto, ad accettare le attività di trattamento e di sostegno. La messa alla prova richiede pure la responsabilizzazione dei familiari e dell'ambiente di appartenenza del minore, che vengono sollecitati a prendere coscienza dei problemi del ragazzo e a definire le modalità del loro coinvolgimento nei servizi cui il minore è affidato, del suo difensore e del giudice, che deve supervisionare la prova durante tutto il suo svolgersi.

Fondamentale è quindi la *natura garantista*: il processo assicura all'imputato tutte le garanzie formali tipiche del processo penale del fatto, cioè la presunzione d'innocenza, il diritto dell'assistenza dell'avvocato, il diritto di presenza dei genitori, il diritto di introdurre testimoni, il diritto all'appello, il diritto del rispetto alla vita privata. Al giovane è riconosciuto il diritto di compiere delle scelte, anche devianti, perciò deve avere il diritto, oltre che il dovere, di affrontarne le conseguenze, pure di carattere sanzionatorio. Il minore è quindi riconosciuto come persona, con proprie capacità propositive e decisionali; lo si riconosce come attore protagonista in una situazione, quella processuale, che gli appartiene: a lui viene chiesto di rispondere di un reato con tutte le conseguenze penali che da esso derivano[97].

La funzione del processo penale minorile

Il processo penale minorile, come ora è inteso,diventa la sede dell'accertamento delle caratteristiche e delle problematiche del giovane entrato nel circuito penale, in funzione della migliore decisione e dell'attività di risocializzazione.

L'evolutività della personalità del minore richiede interventi flessibili, cioè capaci di seguire da vicino gli stadi successivi del suo sviluppo psichico. Poiché la personalità del minore è in continuo mutamento, non si può isolare un fatto e collegare ad esso una conseguenza penale, ma bisogna considerare il reato come sintomo del bisogno del giovane che esige un intervento di sostegno più che di punizione. Vizzardi sottolinea che ciò non vuol dire sottovalutare la pericolosità o la gravità del fenomeno della delinquenza minorile e non si intende lasciare intentata "alcuna

[97] Si veda per questo Palomba P., 1995, p. 257.

possibilità di recupero di soggetti non ancora del tutto maturi dal punto di vista fisiopsichico".[98]

E' così che l'interesse del recupero del minore assume priorità su quello della pretesa punitiva: ogni processo a carico di imputati minorenni deve essere condotto con riferimento non alle esigenze di difesa sociale o di lotta alla criminalità, ma ai fini propri di ogni processo minorile: cioè all'accertamento sul fatto (il processo penale del fatto) e sulle caratteristiche individuali e sociali dell'imputato (la valutazione della personalità). Il processo è rivolto al singolo minorenne e non a risolvere problemi o fenomeni generali, spesso collegati a situazioni di degrado sociale: al processo si deve chiedere di accertare il fatto e di favorire il (re)inserimento dell'adolescente in una rete di relazioni sociali significative.

Il legislatore, come notavamo in precedenza, non ha considerato il processo penaleun fatto neutro per il ragazzo, ma lo ha ritenuto capace di influire su di lui. In tal senso, il processo è descritto in senso sistemico-relazionale, tale per cui ogni attività che si svolge all'interno del processo stesso è capace di esercitare un'influenza determinante sull'imputato minorenne[99]. L'esperienza processuale diviene molto coinvolgente anche perché il rito risulta essere fondato su un alto livello di circolarità tra tutte le parti. La comunicazione e l'informazione sono considerate due momenti decisivi: è necessario che il minore comprenda ciò che sta accadendo intorno a lui e si responsabilizzi, anche in vista di un suo rientro nel sociale.

A questo punto, diventa necessario fare una precisazione: i princìpi che abbiamo illustrato potrebbero portare a credere che il processo sia stato pensato in riferimento ad un soggetto ben preciso, come dice Ceretti quasi a "un modello evoluto di minore, emancipato e abilitato ad instaurare con il giudice un rapporto paritario"[100]. Il giovane imputato è considerato tale in più di una occasione: egli, infatti, è sentito dal giudice[101], può influire sui modi del processo (chiedendo, per esempio, che il processo sia celebrato a porte aperte) e sul suo sviluppo (può autonomamente proporre opposizione ai provvedimenti e impugnare le sentenze). È un minore responsabile, afferma Ceretti, visto che "gli si offrono fiducia, possibilità di rivalsa e prove di riabilitazione, consone alla dimensione propulsiva delineata dalla Costituzione"[102].

Il processo ha anche una sua natura finalistica. Il suo carattere fondamentale è la protezione o, meglio, la tutela del minore[103], il suo generico diritto allo sviluppo della personalità, in quanto di interesse sociale. Non a caso i riferimenti alla personalità e all'educazione sono ricorrenti ogni volta che si discuta di un giovane coinvolto in un procedimento penale. Dalla lettura degli articoli[104]ove tali termini compaiono si

---

[98] Vizzardi M.,1992, p. 14.
[99] Per questa interpretazione è stato seguito il Palomba, in particolare Palomba F., 1991, pp. 81-86.
[100] Ceretti A., 1996, pp. 172-173.
[101] Si vedano gli artt.27, 28, 30, 31, 33 del DPR n. 448.
[102] Ceretti A., 1996, p.173.
[103] Si vedano gli artt. 2, 3, 31 della Costituzione.
[104] Si vedano gli artt.1, 9, 16,19, 20, 2i, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 37 del DPR n. 448.

evince che il processo è inteso dal legislatore non soltanto come un'occasione educativa, ma anche come una circostanza favorevole per (ri)attivare relazioni educative e che non deve per nulla interferire sulla continuità educativa[105].

Bastano forse queste sollecitazioni per riflettere sulla complessità dello statuto soggettivo dell'imputato minorenne, che si trova al tempo stesso definito un individuo dotato di una propria autonomia però, nello stesso tempo,da proteggere. L'antinomia diventa ancor più netta se si considera l'ulteriore finalità del processo: la responsabilizzazione[106].

Il minore è gettato all'interno di complesse relazioni interpersonali, e il magistrato si trova costretto a viverlo a tratti quale soggetto attivo, capace di contrattare, titolare di diritti, e talora, come ricorda Ceretti, quale oggetto di tutela e di un vasto progetto educativo che non si ferma alla sua persona, ma si estende al suo ambiente di provenienza, a quelle carenze sociali ed educative che si tenta di (ri)attivare[107].

Il fatto che le disposizioni debbano essere applicate in modo adeguato alle esigenze educative del minore corrisponde ad una modalità di applicazione che nasce da una visione responsabilizzante dell'intervento penale nei confronti del minorenne e quindi anche del processo. Ma nessuna responsabilizzazione si può avere attraverso i cambiamenti positivi che il processo può indurre se esso non è condotto con una particolare attenzione alle esigenze del ragazzo che in fondo è il vero protagonista del processo. Le finalità educative e di responsabilizzazione, d'altra parte, vanno perseguite nel rispetto della personalità di un giovane in evoluzione. Ed è qui che, secondo Ceretti, si inserisce la concezione di una "terapia sociale emancipante", finalizzata alla effettiva reintegrazione sociale del reo[108].

Autori quali Traverso e Manna nutrono forti dubbi che il processo possa trasformarsi in strumento educativo per il minore. E' ridicolo credere che il minore possa acquisire una nuova abilità sociale consistente nella capacità di saper rientrare nella norma dopo averla violata. Ritengono queste speranze e questi obiettivi "mistificanti", così come a loro sembra mistificante la speranza di una responsabilizzazione del minore attraverso lo strumento della pena, come pure che il processo possa assumere aspetti educativi per il soggetto che lo subisce[109].

Nel nuovo processo, la ricostruzione del fatto-reato, finalizzata all'applicazione di una sanzione, lascia spazio al tentativo di promuovere nelle aule del Tribunale un incontro che, come sostiene Pazè, abbia per il reo un "significato monitorio di correzione educativa". Secondo tale autore,il processo si svolge per correggere, e dunque per educare attraverso la correzione a non commettere più reati, e solo in casi limitati, più gravi e residuali, per applicare una pena. In sostanza la commissione del reato costituisce l'occasione per un intervento pubblico di correzione sul minore;

---

[105] L'aspetto educativo del processo è particolarmente caro a Palomba, come si evince dalla lettura in particolare Palomba F., 1991, p. 91.
[106] Ceretti A.,1996, p. 174.
[107] Ceretti A., 1996, p. 174.
[108] ibidem
[109] Traverso G. B., Manna P., 1990, pp. 175-176.

per lui l'ordinamento prevede non già un diritto alla punizione, ma un diritto alla correzione nel processo[110].

Nel processo il giovane viene in contatto con una figura di autorità che, insieme ad altre figure (i genitori, i servizi, ecc.), lo aiuta a chiarire e comprendere il significato della risposta alla sua condotta. La risposta deve essere sollecita, coerente e proporzionata, come sostiene Foti, per fornire ai ragazzi un messaggio capace di rinforzare nella loro coscienza il principio di realtà e di dimostrare che la società degli adulti rispetta quei principi astratti, a cui gli adolescenti sono particolarmente sensibili, della giustizia giusta, del rapporto adeguato tra danno compiuto e riparazione del danno stesso, dell'equità nell'applicazione della legge[111].

D'altra parte, obietta Nesticò, il minore non percepisce interamente il senso di quello che gli sta accadendo; non comprende appieno il ruolo che giocano i vari personaggi intorno a lui[112]. Il minore è il protagonista della vicenda, ma può non essergli sempre chiaro il senso di un meccanismo che lo afferra e che poi lo lascia, senza dargli una risposta concreta.

L'iterprocessuale del minore

Cerchiamo ora di vedere come si articola il nuovo processo penale minorile (Appendice: tav.1).

Il procedimento minorile trae spunto da un'attività della polizia giudiziaria che prende notizia di un reato. Il Procuratore della Repubblica per i minorenni, in funzione di pubblico ministero, ricevuta dalla polizia giudiziaria, o acquisita di propria iniziativa, la notizia di un reato, ha di norma seimesi di tempo (periodo prorogabile a un anno e mezzo e, per i reati gravissimi, a due anni)per svolgere i suoi accertamenti e presentare le richieste. In questo periodo, il Procuratore deve acquisire elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari e sociali del minorenne; può interrogarlo alla presenza dell'avvocato, genitori o servizi; può raccogliere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti sulla sua personalità.

Nelle fasi successive subentrano due organi distinti: il giudice per le indagini preliminari (G.I.P.), che è un giudice di carriera, e il giudice per l'udienza preliminare (G.U.P.), che è un collegio composto da un giudice di carriera e due giudici onorari.

---

[110] Pazè P., 1991, p. 47.
[111] Foti C., 1989, p. 96.
[112] Nesticò A., 1991, p. 55

Il giudice delle indagini preliminari (G.I.P.) archivia gli atti se la notizia di reato è infondata, pronuncia sentenza di non luogo a procedere qualora il ragazzo non abbia ancora quattordici anni (può applicargli in maniera provvisoria una misura di sicurezza), assume varie decisioni di carattere probatorio tecnico. La sua figura emerge in due funzioni: la pronuncia dei primi provvedimenti relativi alla libertà individuale e la decisione di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto.

Un ragazzo arrestato o fermato dalla polizia giudiziaria può essere subito liberato su ordine del pubblico ministero ma, se ciò non avviene, nel termine massimo di novantasei oreè condotto davanti al giudice delle indagini preliminari per la decisione sulla convalida, per verificare cioè se l'arresto e il fermo sono stati eseguiti ricorrendone i presupposti, e perché il giudice delle indagini preliminari, eventualmente, disponga misure cautelari limitative della libertà personale.

Sono state istituite quattro misure restrittive con livelli diversi di coercività: le prescrizioni, la permanenza in casa, il collocamento in comunità e la custodia cautelare. Nell'applicazione delle misure restrittive il giudice può decidere il passaggio del ragazzo dalla custodia cautelare al carcere solo qualora il minore abbia commesso un reato punibile con una pena di reclusione non inferiore ai dodici anni, oppure se il ragazzo abbia commesso gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o si sia allontanato. Per applicare qualsiasi misura restrittiva è necessario che sussistano esigenze di cautela reali e molto gravi, limitatamente alla scelta della più idonea misura restrittiva in relazione alla natura e al grado delle esigenze da soddisfare. La custodia cautelare in carcere, di fatto, può essere disposta solo quando ogni altra misura risulti inadeguata. Si deve, ancora una volta, sottolinea Vizzardi,tenere conto dell'esigenza di non interrompere eventuali processi educativi in corso[113].

Se il fatto viene ritenuto irrilevante e il comportamento del ragazzo occasionale, il Procuratore della Repubblica chiede che non si proceda per irrilevanza del fatto. Il giudice delle indagini preliminari, allora,convoca il ragazzo, l'esercente la potestà dei genitori e la parte offesa per ascoltare le loro osservazioni circa la rilevanza del fatto, soprattutto per quanto riguarda la parte lesa. Se il giudice delle indagini preliminari accoglie la richiesta del Procuratore della Repubblica il processo per il minore si chiude senza altra conseguenza.

All'udienza preliminare giungono tutti i procedimenti penali per i quali il giudice delle indagini preliminari ha rifiutato la richiesta di archiviazione oil pubblico ministero ne abbia chiesto il rinvio a giudizio. Questa sede è significativa in funzione della natura relazionale-sistemica del processo: viene presentato al giudice il materiale acquisito nel corso delle indagini preliminari. Ad essa devono partecipare il ragazzo imputato e l'esercente la potestà. Dell'uno si può disporre l'accompagnamento coattivo mentre l'altro, a meno che non manchi per gravi motivi, può essere condannato ad una pena pecuniaria. Sono pure presenti l'avvocato e il pubblico ministero, i servizi minorili e l'eventuale affidatario. Non sono citati e sentiti i testimoni, ma vengono valutate solo

[113] Vizzardi M., 1992, p. 36.

le prove raccolte nelle indagini preliminari: non importa qui, come sottolinea Palomba, ricostruire il fatto-reato ma approfondire la situazione del ragazzo[114].

Il pubblico ministero formalmente cita il ragazzo davanti al giudice dell'udienza preliminare minorile e chiede che ne venga disposto il rinvio a giudizio. In realtà, il giudice dell'udienza preliminare in pochissimi casi pronuncerà il rinvio a giudizio, in quanto la legge dispone che il processo si chiuda con:

- una assoluzione nel merito, perché il ragazzo, ad esempio,non ha commesso il fatto;
- una formula indulgenziale che non porta condanna. Le forme possibili sono quattro: assoluzione per non imputabilità, perdono giudiziale, non dover procedere per esito positivo della prova o per irrilevanza del fatto;
- una condanna a sole pene pecuniarie o a una pena detentiva fino a due anni di reclusione, sostituita con la libertà controllata;
- una sospensione del processo per l'applicazione della misura della messaalla prova.

L'udienza preliminare funziona per passaggi successivi: se il giudizio si definisce con una condanna questa deve essere una sanzione sostitutiva al carcere, in caso contrario deve essere disposto il rinvio a giudizio davanti al tribunale, il quale potrà condannare anche al carcere.

Il ragazzo imputato, i suoi genitori, il pubblico ministero o il difensore possono non accettare la decisione finale del giudice dell'udienza preliminare e quindi presentare opposizione al Tribunale per i minorenni.

Anche lo stesso giudice dell'udienza preliminare può disporre il rinvio a giudizio se ritiene che il reato è grave da meritare una condanna al carcere o se ritiene occorra acquisire altre prove. Il dibattimento, nella fattispecie, si svolge davanti al Tribunale per i minorenni. In questa sede si ricostruisce il fatto-reato, vengono ascoltatie interrogati sul fatto i testimoni e l'imputato.

Sono elementi importanti per la definizione del caso tutti gli accertamenti svolti in precedenza sulla personalità del minore e sulle cause della condotta. Anche in questa fase può essere disposto l'accompagnamento coattivo del ragazzo.

A conclusione del dibattimento, il tribunale può assolvere, applicare una formula indulgenziale, o condannare a qualunque pena (con la diminuzione fino a un terzo rispetto a quella applicabile ad un soggetto di maggiore età).

Se l'imputato, il suo avvocato, l'esercente la potestà oppure il pubblico ministero ricorrono in appello contro le sentenze emesse o dal giudice dell'udienza preliminare o dal Tribunale, allora il dibattimento si sposta alla Sezione peri minorenni della Corte di Appello.

Abbiamo appena presentato uno schema generale dell'*iter* processuale ma esistono riti speciali atti a ridurre la durata del processo stesso.

---

[114] Palomba F., 1991, p. 280.

I riti speciali previsti per i minorenni sono:
- il *giudizio direttissimo;*
- il *giudizio abbreviato;*
- il *giudizio immediato.*

Questi riti rispondono ad esigenze di economia processuale e soprattutto consentono una fuoriuscita anticipata del giovane imputato dal processo, pur consentendo tempi per conoscere la situazione personale, familiare e sociale del giovane.

Il *giudizio direttissimo* si può applicare quando il ragazzo è stato arrestato in flagranza di reato oppure quando l'imputato, libero, confessa davanti al pubblico ministero. L'imputato, quindi, salta la fase dell'udienza preliminare e si trova direttamente al dibattimento. L'udienza deve essere fissata entro quindici giorni a decorrere dalla data dell'arresto o, per il ragazzo libero, dalla notizia di reato. Questo rito è applicabile solo quando sia possibile eseguire tutti gli accertamenti sulla personalità del ragazzo e disporre della partecipazione delle figure genitoriali e dei servizi. Se esiste ipotesi di condanna, però, questo rito non prevede, in fase di dibattimento, quella diminuzione della pena di cui il ragazzo avrebbe potuto godere se giudicato all'udienza preliminare.

Il *giudizio immediato* si svolge direttamente davanti al tribunale minorile. Può essere richiesto dal pubblico ministero, quando la prova appare evidente, ma anche dall'imputato in ogni caso, è comunque sempre il giudice dell'indagine preliminare a decidere sulla richiesta. In questo rito sono utilizzati solo gli accertamenti sulla personalità svolti dal pubblico ministero. In caso di condanna, il minore non gode di riduzioni di pena.

Il *giudizio abbreviato* si svolge e viene definito all'udienza preliminare. È il ragazzo che può richiederlo ma è sempre il pubblico ministero che deve dare il suo consenso. In questa sede valgono le prove raccolte dal pubblico ministero, non si sentono testimoni, il giudice dell'udienza preliminare può condannare a qualsiasi pena che deve essere obbligatoriamente ridotta di un terzo. Nei casi in cui è prevedibile che si arrivi ad una condanna l'imputato richiede questa forma di giudizio.

I riti speciali sottraggono effettivamente il ragazzo al circuito penale velocemente ma i ragazzi ritornano in libertà senza che nulla di concreto sia stato possibile fare per loro.

La posizione del soggetto minorenne

Palomba descrive la posizione del soggetto nel processo con la definizione di "*unità processuale complessa*", (Appendice: tav. 2), specificandone i termini:
- *unità*, nel senso che la legge prevede interventi di diversi soggetti per conseguireun obiettivo unico;

- *processuale*,nel senso che il fine trae origine esviluppo in un processo penale a carico di un minore;
- *complessa*, nel senso che tutti gli interventi e gli attori del processo penale minorile devono interagire fra di loro, ognuno nei propri ambiti[115].

I compiti della "*unità processuale complessa*" sono:
- assicurare la difesa tecnica al minore;
- consentire al minore di esercitare meglio l'autodifesa;
- garantire al minore assistenza psicologica ed affettiva;
- facilitare al minore le relazioni con gli altri attori del processo e con il sistema sociale.

Si può desumere che il minore, quando entra nel sistema penale, è affiancato da una serie di soggetti che interagiscono allo scopo di non lasciarlo affrontare la situazione da solo. Il minore è considerato "elemento di unità plurima[116]" proprio in quanto "portatore di una ridotta capacità di valutazione, di decisione" e di "autodeterminazione"[117].

Ogni elemento dell'unità processuale ha una propria funzione. Attraverso la ridefinizione del sistema di giustizia minorile composto da organi, ruoli e figure con preparazione specifica che vanno dagli organi giudiziari alle sezioni di polizia giudiziaria, dai servizi minorili ai difensori d'ufficio, si viene implicitamente ad affermare la specifica soggettività del minore.

In quanto soggetto che sta affrontando difficili compiti di sviluppo al minore viene riconosciuto in primo luogo il diritto-bisogno di mantenere continui e attivi rapporti con la sua famiglia. La famiglia, anche nel corso della difficile esperienza processuale, viene proposta come referente privilegiato per la crescita del minore. I genitori o le altre figure esercenti la potestà, o a vari livelli a lui legate, hanno il compito di garantirgli l'assistenza affettiva e psicologica nel corso dell'iter penale nonché di supportare ed integrare la sua autodifesa.

I servizi giudiziari svolgono il ruolo di mediazione giudiziaria, coinvolgendo tutti i soggetti: minore, organi giudiziari, difesa. Svolgono, inoltre, un ruolo di referente per gli organi giudiziari nello svolgimento dell'inchiesta, seguono gli accertamenti sulla personalità del minore, studiano la valenza personale ed educativa del procedimento. Svolgono attività di assistenza al minore, di sostegno, trattamento e controllo e, in alcuni casi, gli offrono elementi per l'elaborazione della sua situazione in rapporto al sistema penale e al sistema processuale, aiutandolo ad assumere decisioni.

Il versante di operatività dei servizi locali è quello sociale ed il loro ruolo è di mediazione sociale, appunto, nel senso che creano un collegamento fra sistema penale e ambiente di vita del minore. Operano, pure, in versante extra-processuale e collegano soggetti, progetti e opportunità in funzione della finalità processuale.

---

[115] Per questa interpretazione si veda Palomba F., 1991, p. 121.
[116] Unità composta dal minore e da altri soggetti aventi compiti e ruoli differenziati.
[117] Palomba F., 1991, p. 121.

Da quanto è stato detto sui vari elementi che concorrono alla definizione del processo, possiamo individuare la figura e il ruolo del soggetto minorenne in rapporto alla sua vicenda giudiziaria.

La posizione del minore è caratterizzata dal diritto all'informazione e da poteri processuali. Si può premettere che, per quanto riguarda il potere processuale del minore, il rispetto per la sua responsabilizzazione ha indotto ad attribuirgli una notevole capacità processuale, ma, come sottolinea più volte Palomba, il suo "presumibile ridotto sviluppo ha altresì indotto ad inserirlo in una unità processuale dalle molteplici funzioni e dalle costanti interazioni"[118].

Il minore deve essere messo nella condizione di capire la vicenda processuale e di agire, al suo interno, da protagonista, in quanto soggetto di diritti, in primo luogo del diritto all'informazione, poiché, sottolinea De Leo, si tratta del "suo" processo, finalizzato a massimizzare gli effetti positivi sotto il profilo del suo sviluppo personale e sociale[119].

In questo senso si esprime l'art.1, c. 2: "Il giudice illustra all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni".

È interessante notare come il minore sia stato posto al centro del processo sia in ragione delle condizioni e delle esigenze particolari della sua personalità, sia perché viene ad essere il principale interlocutore del giudice.

Indicativo di riconoscimento di diritti processuali al minore è l'art.12, dove, rispetto all'obiettivo di garantire all'imputato l'assistenza affettiva e psicologica in ogni stato e grado del procedimento, è previsto che sia lui stesso a proporre le persone che ritiene idonee allo svolgimento di tale funzione.

E' previsto anche che l'ultrasedicenne chieda lo svolgimento dell'udienza a porte aperte, che l'infradiciottenne chieda giudizio abbreviato e immediato e che l'impugnazione da lui presentata prevalga, se in contraddizione, su quella dell'esercente la potestà dei genitori.

L'imputato, al pari del suo difensore e del pubblico ministero, può ricorrere in cassazione contro l'ordinanza, in caso di sospensione del processo e messa alla prova.

La Patrizi sostiene che il filo comune nelle disposizioni del processo penale minorile è il riconoscimento del minore come persona, dotata di proprie capacità propositive e decisionali. Il minorenne esplica la sua posizione di persona anche nella situazione processuale, in quanto "gli appartiene". Durante il processo assume il ruolo di protagonista fra i vari attori, poiché a lui è chiesto di "rispondere di una azione reato con tutte le conseguenze penali che ne derivano"[120].

L'obiettivo della comprensione del processo da parte del minorenne, quindi, viene a delineare una circolarità di comunicazioni, dove non solo il giudice e le altre figure

[118] Palomba F., 1991, p. 142.
[119] De Leo G., 1991, p. 171.
[120] Patrizi P., 1995, p. 257.

accompagnano il minore nella definizione dei significati processuali, ma è lui stesso che, in prima persona, propone chiavi di lettura della sua vicenda giudiziaria.

Di diverso parere è la Vizzardi, secondo la quale l'immagine del minore che il nuovo processo penale fornisce è quella di un soggetto non del tutto capace di determinarsi e di scegliere autonomamente, ma che deve essere messo in condizione di capire e di orientarsi sotto la guida di altre figure del percorso giudiziario[121].

De Leo tratteggia una posizione dialettica del minore, in bilico fra un ruolo di soggetto di diritti e un ruolo di soggetto di bisogni, con possibilità di proporsi come attivo, autonomo e responsabile. Riconosce così la specifica condizione evolutiva del minore, la quale implica, a suo avviso, che l'autonomia e la responsabilità non siano considerate acquisizioni stabili di capacità/abilità, ma che siano da intendersi come obiettivi e compiti di sviluppo, di socializzazione in atto, di processualità e progettualità educativa[122].

Nel complesso, a fronte del vecchio modello di rapporto minore-giustizia che assegnava al soggetto adolescente una posizione passiva, da "immaturo" e "incapace", la nuova normativa, come si è visto, propone un soggetto più attivo, capace, responsabile, senza che per questo gli siano state indebolite le garanzie, la protezione, la tutela, il tutto in una comunicazione circolare fra ambiente giudiziario e ambiente sociale del minore.

Gli accertamenti della personalità del minorenne

Abbiamo, dunque, precisato in quali termini la personalità del minore rappresenti un obiettivo del processo penale ed uno dei criteri nell'applicazione di decisioni per quanto riguarda i modi di permanenza nel e uscita dal sistema giudiziario del soggetto minorenne.

Per i minori, secondo Palomba, sarebbe più corretto parlare, oltre che di processo penale "del fatto", anche di processo penale "della personalità": nel senso che i minori debbono godere di tutte le garanzie processuali che sono proprie del processo penale del fatto, ma insieme hanno diritto ad una attenzione particolare e privilegiata a quelli che sono gli aspetti di personalità[123].

L'esigenza della valutazione della personalità del minore trova uno spazio specifico e privilegiato nell'art.9 che recita: "Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la

[121] Per questa interpretazione si veda Vizzardi M., 1992, p. 25.
[122] In riferimento a questa interpretazione si veda De Leo G., 1992
[123] Per questa interpretazione è stato seguito Palomba, in Palomba F., 1990, p. 117

rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili"(co.1). "Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità" (co.2).

De Leo sottolinea come si tratti di "una concezione personologica moderna, di taglio pragmatico e funzionale, di orientamento psico-sociale e finalizzata in senso psicologico-giuridico. Al punto che può essere considerata come un valido riferimento concettuale di base della moderna psicologia giuridica minorile"[124].

La conoscenza della personalità è criterio di orientamento per gli interventi che, nella loro concretezza, consentano al minore di allontanarsi dalla vicenda giudiziaria avendone compreso il significato. Per finalità specifiche della procedura penale, però,l'attività conoscitiva deve mantenere i confini che sono propri del contesto all'interno del quale si esplica, con una centratura sui suoi obiettivi. In questo senso, gli accertamenti assumono una connotazione finalizzata che si propone di lasciare fuori campo le pretese invasive della personalità.

Nella formulazione del testo legislativo personalità "non significa dimensione psicologica esclusivamente intrapsichica", anche perché si fa riferimento a condizioni e risorse personali, familiari, sociali e ambientali. Non vengono chiamati in causa aspetti considerati strutturali, profondi, precoci - le dimensioni inconsce, legate alle prime fasi di sviluppo - , ma l'attenzione è posta su quelle condizioni e risorse che sono problematiche e attive nella fase più recente della vita del minore. Risulta, quindi, che lo scopo degli accertamenti di personalità non è di determinare le cause del comportamento deviante del ragazzo, né, tantomeno, di rilevarne gli aspetti devianti della personalità[125]. Tali accertamenti non hanno una "finalizzazione terapeutica, correzionale, trattamentale" ma assumono invece una "decisa focalizzazione giudiziaria", così come richiesto dall'ambito processuale in cui si svolgono[126] .

De Leo definisce questa concezione personologica come "polidimensionale e interattiva"[127], in quantoriferita ad aspetti intrapersonali, familiari e sociali e ambientali legati fra loro. Questa interazione attiva e costruttiva è connessa sia alle condizioni, intese come problemi reali, sia alle risorse viste nelle loro potenzialità attive e/o attivabili. Si potrebbe sostenere che, in linea di principio, non è la personalità in senso intrapsichico l'oggetto primario e specifico di interventi di correzione, rieducazione e terapia, quanto, piuttosto, l'insieme di sistemi psico-sociali:la personalità, la famiglia e l'ambiente sociale[128]. L'accertamento processuale della personalità, sostiene De Leo, ha in prima istanza scopi legati a ben definite decisioni giudiziarie come l'imputabilità e il grado di responsabilità, la rilevanza sociale del fatto, le adeguate misure penali, gli eventuali provvedimenti civili. Solo in

[124] Per questa interpretazione si veda De Leo G., 1991, p. 181.
[125] De Leo G., Patrizi P., 1995, p. 490.
[126] De Leo G., 1991, p. 182.
[127] Ibidem
[128] De Leo G., Patrizi P., 1995, p. 491.

una prospettiva più ampia, collegata all'obiettivo di un rapido reinserimento sociale del minore, tali accertamenti sono anche finalizzati ad interventi psico-sociali per produrre effetti di cambiamento a quei livelli[129].

Un altro contributo in questo senso viene dalla Roli.Poiché non è richiesta una preventiva verifica sulla consistenza dell'imputazione, l'osservazione del minore può essere promossa fin dall'inizio del procedimento e continuare poi, per tutto il suo iter, a fianco dell'indagine tipicamente giudiziaria. Ciò comporta uno sdoppiamento dell'istruttoria lungo i "binari paralleli dell'accertamento sul fatto e dell'accertamento della personalità", che convergono solo in un giudizio che tenta di "conciliare la configurazione oggettiva del reato con quella soggettiva del suo autore"[130].

A fronte dell'importanza che si riconosce agli accertamenti della personalità, l'attenzione riservata al rapporto dell'adolescente con i propri agiti trasgressivi è praticamente nulla, come pure il suo rapporto con gli eventuali provvedimenti giudiziari che ne conseguono. Mentre la politica penale eccede in soggettività, viene trascurata l'unica dimensione individuale che in ambito processuale converrebbe davvero conoscere: quella relativa all' "orientamento razionale e affettivo degli adolescenti nei confronti delle infrazioni da loro commesse o dai loro coetanei"[131]. Non viene data la giusta importanza a come l'adolescente interpreti le risposte istituzionali realizzate nei suoi confronti.

Un elemento di primaria importanza nella valutazione della personalità è innanzitutto il luogo - che qui designa essenzialmente il diverso *status* penale- in cui inizia l'esame, sia per quanto riguarda il carattere dell'osservazione sia per i vissuti che l'indagine suscita nel minore. La percezione dell'osservazione cambia se il soggetto è arrestato (centro di prima accoglienza) e alla vigilia di imminenti decisioni circa la sua libertà, se è in una situazione di custodia cautelare (in attesa di giudizio), oppure se è denunciato a piede libero e dunque senza alcun vincolo, o infine è in libertà con misure cautelari a suo carico. Se il soggetto rimane libero sarà dunque in grado di conservare il suo preesistente *status:* quello di chi ha un qualche potere sul suo mondo, cioè una sufficiente possibilità di autodeterminazione (che per i giovani significa soprattutto libertà di movimento). Se è un individuo libero, l'osservazione si fa "emotivamente meno coinvolgente ed i suoi rituali risulteranno capaci solo in più modesta misura di ri-significare, in termini devianti o patologici, l'esperienza soggettiva di quell'individuo"[132].

Jovene e Viggiani sottolineano come l'esigenza di sottoporre il soggetto all'osservazione della personalità si scontri con il condizionamento derivante dallo stato coattivo o di altre misure dei soggetti e per i limiti scientifici insiti

[129] De Leo G., 1991, p. 183.
[130] Per questa interpretazione è stata seguita Roli, in specifico Roli E., 1996, p. 32.
[131] Roli E., 1996, p. 36.

[132] Roli E., 1996, pp. 36-39.

nell'accertamento della previsione che il soggetto in età evolutiva non commetta altri reati[133].

La Roli rinforza, a sua volta l'opinione degli autori appena menzionati, rilevando come l'esame, attuato sul minore in stato di restrizione, somma i propri effetti di spersonalizzazione e stigmatizzazione alle costrizioni provenienti dagli interventi. L'esame finirà con il contribuire involontariamente a quel processo di espropriazione del sé tipico di ogni istituzione e come premessa di una tranquilla gestione disciplinare.

Nel riconoscere le risorse del minore si propone un campo di indagine nuovo, inteso come"laboratorio sperimentale delle capacità adattive del minore, così che questi non dovrà più rispondere dell'esperienza di vita antecedente il reato, ma di quella compresa, grosso modo, tra il fatto ed il giudizio finale"[134]. Se tale intervallo è trascorso in stato di restrizione (ovvero in regime di custodia cautelare) verrà assunta come prognosticamente significativa l'integrazione o meno del minore in quelle attività riabilitative che di fatto vengono promosse fin dal suo ingresso in carcere. Se è stata disposta qualche misura cautelare, sarà ritenuta indicativa della personalità del minore la sua attitudine ad ottemperare alle direttive del giudice. Se poi è stata ordinata la messa alla prova del soggetto, la valutazione della personalità dominerà l'intero percorso: dalla costruzione di un progetto educativo personalizzato alla verifica del risultato raggiunto.

I rilievi diagnostici vanno poi ad incidere sulla qualità e/o sulla durata della pena, in quanto sono fondamentali nel determinare la concessione o non dei benefici previsti per coloro i quali siano ritenuti affidabili. Nella valutazione il minore sa bene che non ha alcuna libertà decisionale: una mancata condivisione dei progetti rieducativi, se esplicitata con franchezza, andrebbe ad ipotecare in modo pesante il giudizio penale, non disponibile a premiare chi sia renitente a collaborare, e nei modi dovuti, al proprio recupero. Nell'indagine, inoltre, più che essere soggetto di una comunicazione, il minore è oggetto di un sapere che non gli appartiene.

Eventuali riluttanze manifestate dal minore durante l'esame possono essere indicative del turbamento con il quale reagisce di fronte ad una prova di cui difficilmente vede risultati vantaggiosi per lui. L'indagine psicologica viene in genere percepita dall'indagato come finalizzata ad accertare una condizione di imputabilità o di irresponsabilità,l'una rafforza la prospettiva di un esito giudiziario sfavorevole, l'altra, invece, relega il soggetto nell'attribuzione di incapacità, che costituirà una ferita profonda al senso di sé[135].

Sulla base di queste considerazioni Roli sostiene che è frequente che il minore si rapporti agli interventi di indagine con un atteggiamento ancor più passivo di quello con cui normalmente si adegua alla cultura dell'istituzione, "fingendo di aderire, anziché attingere convinto, alle proposte che il rieducatore verrà a suggerirgli"[136]. E,

[133] Jovine L., Viggiani L., 1990, pp. 285-286.
[134] Per questa interpretazione si veda Roli, in particolare Roli E.,1996, p. 43.
[135] Per questa interpretazione è stata seguita la Roli, in particolare Roli E., 1996, p. 55.
[136] Roli E., 1996, p. 81.

ancora, che un simile adattamento può costituire anche un tentativo di conciliare le forti spinte psicologiche, proprie dell'età, ad una condotta attiva ed indipendente con l'impossibilità per il minore di realizzarla, così che la regressione ad uno stadio di infantile dipendenza contribuisce a rendere meno conflittuale la passività istituzionale indotta. Quindi, l'indagine può contribuire ad incrinare un'autostima incerta di per sé e fungere, paradossalmente da prescrizione del sintomo,in quanto rafforza insicurezze e difficoltà tipiche dell'adolescenza. Roli constata come la giustizia minorile non si limita ad invadere, con l'esame di personalità, la sfera individuale dell'imputato, ma procede ad imporre al soggetto la "terapia" più adeguata.

Tuttavia l'indagine della personalità è parallela a quellasull'accertamento sul fatto che convergono solo nell'apparente compattezza di un giudizio che tenta di conciliare la configurazione obiettiva del reato con quella soggettiva dell'autore, pur essendo processi diversi per premesse teoriche, contenuti e riferimenti metodologici. Roli sottolinea come sempre più di frequente a prendere le redini dell'atto penale sia il paradigma delle scienze umane, come testimonia la diffusa sproporzione fra l'entità dell'illecito, talora modesta, e l'attenzione, comunque intensa, alla soggettività del minore[137].

De Leo nota un problema interpretativo legato agli orientamenti della riforma processuale minorile. Un'interpretazione psicologico–giuridica centrata sull'età evolutiva con un'accezione di responsabilità intesa come insieme di capacità, competenze, attitudini relazionali del soggetto a rendersi conto, ad assumersi l'obbligo - considerato come bisogno evolutivo, diritto e dovere - di rispondere degli effetti sociali e giuridici delle proprie azioni[138]. Questa ulteriore considerazione si lega al concetto di responsabilità. L'art. 9 ne propone un utilizzo mirato a integrare i contenuti dell'imputabilità, ma ne articola i significati quando include fra gli elementi da conoscere, e accanto alle condizioni del minore, le sue risorse. Patrizi ritiene che venga così a configurarsi un'ipotesi di responsabilità che non si limita ad accertare la capacità di attribuzione a sé dell'atto al momento della sua commissione, ma che, su quelle capacità, si interroga in direzione delle alternative non ancora attualizzate. In questo senso il termine risorse diventa sintesi di atteggiamento presente in tutta le normativa e che valorizza l'obiettivo specifico della responsabilità in senso prospettico, come sviluppo di percorsi ad essa finalizzati[139].

Gli accertamenti di personalità valorizzano le possibilità e le risorse dell'imputato affinché possa capire l'iter giudiziario, utilizzarlo, renderlo funzionale rispetto alla propria capacità di comprensione del significato penale dell'azione commessa e delle sue conseguenze. Inoltre favorire attraverso valutazioni, durante il percorso processuale, percorsi di responsabilizzazione del minore, non solo rispetto al fatto-reato, ma relativamente alla propria posizione giudiziaria.

Gatti e Verde ritengono indispensabile sottolineare che gli interventi di responsabilizzazione del minore non possono che avvenire al di fuori del sistema

[137]Per questa interpretazione si veda Roli E., 1996, pp. 31-32.
[138] De Leo G., 1996, p. 188.
[139] Patrizi P., 1995, pp.269-270.

penale "in quanto esso è rigido, burocratico, lontano dalla vita". Gli autori mettono l'accento sul fatto che il penale risulta essere "saturato di valenze punitive"[140] che sono l'opposto della responsabilizzazione.

Traverso e Manna esprimono le loro perplessità nell'accertamento e l'interpretazione del concetto del grado di responsabilità: se questo viene inteso come riferimento all'autore delle conseguenze del reato o se, oltre il significato di capacità del soggetto di comprendere che cosa richiedono le norme e di controllare la condotta in tal senso, si consideri anche come grado della colpa, in riferimento alla valutazione dell'elemento psicologico del reato[141].

Azione umana come responsabilità sociale

La nozione di responsabilità, in prima approssimazione, è legata alla possibilità di attribuire l'azione a un soggetto, identificandolo come colui che l'ha originata e colui al quale ne va ascritta la colpa o il merito. Nel suo stretto significato tecnico il termine è stato coniato abbastanza recentemente, ma è rintracciabile nei verbi latini *spondeo* e *respondeo,* che erano usati nella prassi giuridica romana[142].

Dal punto di vista concettuale, il termine responsabilità viene inserito nel diritto moderno e si spiega con lo sviluppo della nozione di libero arbitrio, intesa come responsabilità individuale propria dell'uomo libero.

E' ancora oggetto di dibattito lo stesso diritto della società a punire, e ci si chiede se l'uomo sia veramente responsabile di quel che fa e se "sia lecito pertanto punirlo per quello che illegittimamente ha compiuto"[143]. Considerando la funzione della pena, intesa come conseguenza di attribuzioni di responsabilità al reo, non più meramente retributiva ma come "spazio sociale", si può pensare ad un confronto responsabile e attivo fra il reo, le sue azioni penalmente rilevanti, la vittima e le valenze simboliche e sociali del reato. La responsabilità avrebbe una funzione regolatrice e organizzatrice delle interazioni fra individuo, norma e società. Un soggetto responsabile ma che deve attivare le sue competenze verso un recupero sociale, sia in campo penale che nella vita quotidiana. Una funzione della pena che indirizzi o aiuti in un cambiamento il soggetto che vi incorre, proprio al fine di delimitare da norme sociali lo"spazio della libertà individuale"[144].

In realtà, l'analisi della responsabilità ha, per di più, inizio in controversie e dispute teoriche nelle quali la parola responsabilità non veniva utilizzata. Al suo posto venivano usati i termini *imputability* (imputabilità) e *accountability*. Questo secondo

[140] Gatti U., Verde A., 1987, pp. 409-424.
[141] Traverso G.B., Manna P.,1990, pp. 171-172.
[142] Zamperini A., 1998, p. 10.
[143] Per questa problematica si veda Ponti G., Gallina Fiorentini P., 1985, p. 67.
[144] Ceretti A., 1996, p. 24.

termine, che non trova il giusto equivalente nella lingua italiana, viene proposto da Zamperini per indicare la condizione di essere responsabili per fare (o non fare) qualcosa e il dover essere preparati a giustificare o spiegare le proprie azioni[145].

Il problema dell'imputazione è connesso con la causalità, cioè la possibilità di far risalire l'azione dell'attore a se stesso inteso come fattore causale. La nozione di *accountability* rimanda al dovere e alla capacità di rispondere, il che implica che l'azione di cui si deve rendere conto va compresa in relazione a cornici normative (leggi, regole e ruoli sociali).

La nozione di responsabilità è passata attraverso l'evoluzione delle nozioni di libertà e di condizione psicologica dell'attore, nel senso della comprensione razionale o meno della condotta.

Gli elementi dai quali il concetto si è sviluppato - *accountability* e imputazione - rappresentano limiti esterni posti alla libertà d'azione. L'*accountability* costituisce un controllo esterno e negativo all'azione imposto mediante leggi, norme e punizioni; l'imputazione è una costrizione esterna, che può essere positiva o negativa, stabilita a livello sociale da vincoli di approvazione o disapprovazione relative un certo tipo di azioni. L'*accountability* può diventare una dimensione interna quando è governata dal giudizio morale della persona, piuttosto che da proibizioni legislative. In questo senso, essa diventa una manifestazione di libertà nel raggiungere certi valori. L'imputabilità assume una dimensione interna, piuttosto che un giudizio causale esterno, quando l'attore comprende le conseguenze delle sue azioni e quando la sua condotta dipende da tale comprensione piuttosto che da approvazione o disapprovazione sociale[146].

L'azione diventa, quindi, azione comunicativa, un momento in cui il passato, il presente e il futuro confluiscono nella realtà del fare, un momento in cui emozioni, cognizioni, relazioni e simboli sociali interagiscono nel costruire l'esperienza e la riferibilità(*accountability*) del reale[147].

La nostra cultura ha costruito l'idea di un uomo libero e capace di gestire le proprie azioni. Ma il valore dell'essere responsabili è insostituibile sul piano interindividuale, poiché il concetto evoca l'idea del rispondere e cioè il nesso necessario con i rapporti e i legami sociali. Inoltre non è possibile definire la responsabilità socialesenza una stima e una delimitazione dei confini della soggettività individuale, proprio perché non vi può essere la funzione del rispondere agli altri e alla società se non si è costituito il soggetto come attore della risposta.

Il concetto di responsabilità collega le azioni all'attore mediante causalità e applica per entrambi il giudizio di valore. La responsabilità, quindi, coinvolge assunti e valutazioni inerenti all'attore e al contesto sociale entro cui si manifesta la sua azione; la responsabilità è una relazione riflessiva nel senso che la responsabilità della persona e quella della comunità di appartenenza sono interdipendenti.

---

[145] Per questa interpretazione è stato seguito Zamperini, in Zamperini A., 1998, p. 10.
[146] Per l'approfondimento di questo argomento Zamperini A., 1998, pp. 9-17.
[147] De Leo G., Patrizi P., 1992, p. 148.

La comprensione e la determinazione del concetto di responsabilità sono problematiche alquanto complesse. Si pensi alle situazioni in cui si vuole risalire ad una appropriata attribuzione di responsabilità, oppure quando si vogliono identificare i fattori che debbono essere considerati nei giudizi di responsabilità o, ancora, quando si vuole sapere se questi fattori variano sulla base della persona coinvolta, della situazione o delle conseguenze.

Secondo De Leo, la responsabilità può essere intesa "come un sensibile indicatore e rilevatore delle qualità e della tenuta dei rapporti interpersonali e sociali, delle funzioni e disfunzioni nei legami e nelle interazioni fra individui, norme, ruoli, istituzioni". La responsabilità nei soggetti e nelle loro relazioni è indice di come si caratterizzano "i sentimenti di libertà e di potere personale, le valenze, i significati e la portata delle azioni, le stesse possibilità di cambiamento"[148].

La responsabilità ha, certo, caratteri specifici differenziati sul piano individuale, di ruolo, nei contesti, nelle reti sociali, ma è, altresì vero, che essa, altrettanto necessariamente, attraversa costantemente tutti questi piani producendo e assorbendo aspetti modificativi. Si può parlare con De Leo di "responsabilità come costruzione emergente entro processi socio-psicologici"[149].

Il concetto di responsabilità che si è affermato nelle società occidentali, a ben vedere, non sembra essere in equilibrio fra il vincolo sociale e la soggettività individuale, anzi sembra essere fonte di paradossi: più diventa un fatto individuale, più diminuisce nel senso di legame sociale. Diminuisce l'efficacia della sua risposta nei confronti della società e degli altri individui, snaturando, quindi, una delle sue funzioni basilari. L'aspetto paradossale si nota, ancora, nel fatto che l'indebolimento dei legami di risposta sociale ha sortito l'effetto di indebolire l'individuo stesso, i confini della sua soggettività e, di conseguenza, la sua propensione e motivazione a considerare la responsabilità come "una risorsa, un valore, come un proprio interesse"[150], o meglio "la responsabilità è qualcosa che si costruisce nei rapporti soggetto-azione-istituzione-società piuttosto che essere solo una qualità intrinseca della coscienza e della volontà"[151].

De Leo, partendo da un concetto di responsabilità nella sua accezione più ampia, cioè intesa come obbligo o vincolo a rispondere delle proprie azioni, ne delinea livelli diversi:

- *responsabilità etico-morale*, come vincolo a rispondere secondo criteri e regole di ordine normativo-morale;
- *responsabilità sociale*, come vincolo presente e deducibile dai rapporti intersoggettivi informali, secondo criteri e regole di senso comune;
- *responsabilità giuridica*, come vincolo normativo formalizzato, secondo criteri giuridici;

[148] De Leo G., 1996, p. 4.
[149] Per questa interpretazione è stato seguito De Leo, in particolare De Leo G., 1996, pp. 3-10.
[150] De Leo G., 1996, p. 17.
[151] Per questa interpretazione si veda De Leo, in De Leo G., 1996, p. 102.

- *responsabilità psicologica*, come vincolo e funzione regolativa individuale, secondo criteri organizzativi di ordine psicologico[152].

L'assunzione di responsabilità, o il vedersela attribuita, è legata a conseguenze pratiche e simboliche a tal punto che sono proprio le conseguenze che rendono possibili le definizioni morali, sociali, giuridiche e psicologiche stesse della responsabilità su quei piani.

In questo contesto il soggetto è attivo, inserito in un sistema di relazioni e di rapporti all'interno dei quali si confronta sia con la sua esperienza interiore, sia con la sua appartenenza ai gruppi sociali. Si attua un'azione circolare, di tipo comunicativo tra il soggetto che compie l'atto comunicativo e il controllo sociale che decodifica e comunica il significato del soggetto e dell'azione in senso generale. L'azione è un costrutto psico-sociale articolato, complesso, che contiene le dimensioni del significato sociale, quelle cognitive, interattive e, anche, ovviamente, l'aspetto comportamentale.

Un passaggio importante tra il comportamento e l'azione è costituito dall'atto (o azione) sociale, cioè un atto inteso, come scrive Pisapia, "non solo come evento individuale legato alla personalità del soggetto, ma come atto individuale correlato ad una situazione collettiva"[153]. A quest'atto viene, quindi, attribuito un significato sociale, culturale, cioè sempre contestualizzato sia rispetto la situazione che al momento, non viene mai definito in modo astratto. L'azione è diversa dall'atto sociale in quanto è un'insieme di movimenti e significati attribuibili ad un attore e diretti a uno scopo, influenzata anche dalla conoscenza che ne ha l'attore.

L'atto antigiuridico è caratterizzato da due poli: la componente soggettiva e quella oggettiva. La componente soggettiva è legata alla motivazione, all'intenzionalità, alla consapevolezza e alla coscienza. La componente oggettiva è costituita dalla valutazione sociale e dagli effetti che da questa si producono rispetto alle scelte compiute dal soggetto. Si parla, quindi, di azione del soggetto più che di comportamento. Pisapia propone, a questo riguardo, di adottare il termine condotta. Per l'autore la condotta è sia "il comportamento o la situazione che una norma considera e valuta" sia la valutazione che la norma annette al comportamento o alla situazione e che implica, per i soggetti cui si indirizza, determinati effetti sociali"[154].

La condotta di un soggetto non viene spiegata, allora, nei termini di situazione quale si mostra all'osservatore, in quanto la conoscenza dell'attore può essere diversa da quella dell'osservatore. La reazione dell'attore ad una situazione è strettamente dipendente dalla conoscenza che ne ha l'attore stesso[155].

De Leo fa esplicito riferimento alla dimensione dell'intenzionalità, cioè a quelle azioni finalizzate che presuppongono un individuo che autoregola la propria azione inserito

[152] De Leo G., 1996, pp. 22-23
[153] Pisapia G.V., 1995, p. 24.
[154] Pisapia G.V., 1995, p. 71.
[155] Pisapia G.V., 1992, p. 51.

in un contesto sociale che è in rapporto con l'azione stessa[156]. Una azione, quindi, che riveste sempre un ruolo di comunicazione fra sistemi diversi: il rapporto soggetto-altri inteso come rapporto circolare ed interagente. In altre parole si cerca di comprendere quali significati legano quell'attore a quell'azione e quali funzioni l'azione può svolgere o rinviare ad altri contesti e sistemi.

Un modello evoluto della responsabilità è quello che tende a ricomporre in un'unica cornice teorica i diversi aspetti della ricerca psico-sociale, cioè l'imputabilità e l'*accountability*. In questo modello vengono analizzati i processi di valutazione delle azioni e i meccanismi che possono tutelare l'identità dell'attore. Fondamentali sono tre elementi chiave e i loro rispettivi legami al fine di ottenere una stima valutativa dell'azione di un individuo.

Tali elementi sono:
- le *prescrizioni*, intese come codici o regole di condotta, che dovrebbero guidare la condotta dell'attore in una certa occasione; servono sia a guidare il comportamento che a valutarlo;
- l'*evento*, inteso come unità d'azione e conseguenze, che si è verificato, o che è stato anticipato, e che è attinente alle prescrizioni; la sua dimensione è vincolata agli scopi di chi giudica;
- un repertorio di *immagini dell'identità* che sono attinenti all'evento e alle prescrizioni e che descrivono i ruoli dell'attore, le qualità, le convinzioni e le aspirazioni; le immagini dell'identità sono attinenti al contesto situazionale.

Una persona che valuta la condotta di un altro individuo dovrebbe disporre di una gamma di informazioni inerenti a questi elementi e ai loro legami. I giudizi di responsabilità sono determinati dalla forza percepita dei tre legami. In altre parole, le persone vengono considerate responsabili:
- quando un chiaro e ben definito insieme di prescrizioni si applica all'evento (legame-prescrizione-evento);
- quando l'attore viene percepito come una persona obbligata da prescrizioni proprio legate alla sua identità (legame prescrizione-identità);
- quando l'attore sembra essere connesso all'evento, cioè se sembra avere (o avere avuto) il controllo personale sull'evento stesso, in modo da produrre intenzionalmente le conseguenze (legame identità-evento).

Secondo questa prospettiva la responsabilità diventa una specie di collante che connette un attore ad un evento e alle prescrizioni attinenti che dovrebbero governare la condotta[157].

Si può quindi riassumere che un ruolo importante è svolto dal soggetto, in quanto il peso della responsabilità, prima e dopo l'azione, incide profondamente sulla sua identità. In pratica, la sua auto-stima, la sua identità pubblica e le conseguenze sociali

[156] De Leo G., 1990, p. 107.
[157] Per questa interpretazione è stato seguito il modello riportato da Zamperini, in Zamperini A., 1998, pp. 200-206.

(approvazione, rispetto, ricompense, sanzioni) possono essere influenzati dal problema della responsabilità.

Inquadrata in questo modo la responsabilità può essere vista come un mezzo di differenziazione sociale, ad esempio non richiederla totalmente in certe categorie di soggetti è come attribuire a questi soggetti meno potere, meno rilevanza sociale, quindi meno opportunità di socializzazione e di apprendimento. Nei processi sociali la responsabilità è un requisito fondamentale per la soggettività: è direttamente proporzionale al potere posseduto e allo status sociale, è inversamente proporzionale all'emarginazione e all'esclusione sociale nonché alla perdita di status.

Rimane comunque aperto il problema del come e perché i soggetti seguono o interagiscono con le regole sociali. Paolicchi ritiene il soggetto in grado di agire e costruire la realtà esterna, in questo modo l'individuo supera la norma creandola. È un individuo libero da motivazioni di ordine affettivo, di soddisfazione-insoddisfazione, slegato da condizionamenti ambientali, per cui le norme vengono ad avere una "razionalità antropomorfa" : "decidere e volere è produrre un'azione senza la quale nella rappresentazione del mondo del soggetto si crea una contraddizione che la mente umana, per la sua natura razionale, non può accettare"[158].

Responsabilità psicologica e penale in età evolutiva

Tentativi recenti di sistematizzare i contributi e le ricerche effettuate sulla responsabilità psicologica in età evolutiva hanno messo in evidenza che il concetto di responsabilità in psicologia, soprattutto negli ultimi decenni, viene riferito sempre più frequentemente alle competenze sociali, alle abilità e alle conoscenze, in particolare alla capacità di rispondere degli effetti sociali delle azioni rilevanti sul piano normativo (morale, sociale, giuridico). Si viene a delineare una sorta di funzione "generativa" della responsabilità come premessa allo sviluppo del soggetto[159].

La Roli rileva come la più recente letteratura psicologica rinunci a rappresentare l'adolescente entro precisi confini cronologici, limitandosi a definire un tempo massimo, in un ambito di normalità, per il completamento del percorso evolutivo (epilogo che alcuni stimano attorno ai trenta anni)[160].

La capacità del soggetto di rispondere delle proprie azioni, d'altra parte, come sottolinea De Leo, è sempre presente nello sviluppo psico-sociale, cioè "si pone

[158] Paolicchi P., 1991, p. 13.
[159] De Leo G., 1996, p. 23.
[160] Roli E., 1996, p. 220.

come una fondamentale funzione attivatrice di processi socializzanti e responsabilizzanti"[161].

Fin dalla nascita il soggetto organizza la propria realtà interna e seleziona quella esterna e di relazione secondo attribuzioni di significato riferibili ai contesti di regole e norme che regolano il comportamento in qualsiasi situazione. È possibile identificare il processo di responsabilizzazione in tutte le fasi evolutive e di sviluppo, anche se in forme psicologiche diverse a seconda sia della fase in cui si trova il soggetto, sia del contesto socioculturale in cui è inserito.

Da un rapido esame dei contributi che i vari approcci psicologici hanno fornito, si può tentare di fissare gli elementi della riflessione sul tema della responsabilità.

1. L'ipotesi di tipo deterministico, che riteneva la responsabilità un falso problema, non è più sostenuta da nessun approccio psicologico. Attualmente la questione è riferita all'uomo sociale e viene considerata pienamente legittima anche per i bambini di ogni età. Nessun soggetto, in nessuna condizione, può essere più considerato come presunto irresponsabile.

2. La responsabilità può essere considerata come una funzione e una competenza del soggetto e delle sue capacità, una potenzialità di autonomia. La responsabilità viene valutata, oltre che in termini intrapsichici,in riferimento alle azioni concrete e contestualizzate messe in atto dall'individuo. Ha quindi una natura interattiva, relazionale. Non è un contenuto, ma un risultato di rapporti.

3. La responsabilità si sviluppa, si organizza e si esprime attraverso il giudizio morale, le conoscenze e le competenze normative, istituzionali, sociali. Diventano fondamentali la capacità di assumere il ruolo dell'altro, di seguire le regole dei contesti di appartenenza e la capacità di elaborare attivamente tali regole. Vengono prese in considerazione anche dimensioni psicologiche e interattive come l'intenzione, l'abilità all'azione, l'azione finalizzata, la capacità di anticipazione, la capacità di autoriflessione e autoregolazione, la localizzazione soggettiva del controllo delle cause dei propri comportamenti, nonché l'autoefficacia percepita del soggetto che agisce.

4. La responsabilità può essere neutralizzata, negata, evitata attraverso vari meccanismi cognitivi, di interazione, di comunicazione, di gruppo. Questi meccanismi, malgrado riconoscano la validità delle norme, tendono a svincolare e disconoscere i legami di responsabilità in alcune situazioni mediante particolari modalità di giustificazione e di disimpegno morale.

5. La responsabilità può essere studiata anche come una forma di attribuzione di senso comune nei rapporti sociali quotidiani, quindi con lo scopo di produrre ordine sociale e di garantire il monitoraggio delle regole condivise. Diventa quasi, in questa accezione, una forma di obbligo a rispondere entro specifiche dimensioni percettive e discrezionali di ruolo.

[161] Per questa interpretazione è stato seguito De Leo, in particolare De Leo G., 1996, p. 23.

6. I minori non risultano mai totalmente privi di requisiti di base per sviluppare responsabilità. Essi attivano progressivamente competenze, conoscenze, abilità, capacità sempre più complesse, ma a nessuna età e in nessuna condizione possono essere considerati non in grado di confrontarsi con adeguate interazioni responsabilizzanti. Il problema della responsabilità in età evolutiva non è una questione legata a quanti e quali livelli di capacità di base sono necessari per richiedere ai bambini delle responsabilità, ma è connessa, soprattutto, alla modalità delle richieste, a quali responsabilità ci si riferisce, e alle condizioni di rapporto con figure adulte. E' importante capire quali compiti il bambino riesce a svolgere entro quali limiti di età, ma è ancora più importante capire che il bambino svolge compiti responsabilizzanti ad ogni età e che il suo rapporto di responsabilità con il compito non ha un carattere assoluto e generale, ma relativo a quel microcosmo di rapporti con gli adulti che costituisce il suo confine e il suo ambito di sviluppo. È il problema del formato della responsabilità, una sorta di confine mobile di mediazione con il sociale generale, presidiato e gestito dalle figure adulte di riferimento per il minore. Via via che egli cresce tale formato si estende e acquisisce maggiore articolatezza con le istituzioni e i processi sociali generali.

7. Nel suo schema più elementare, responsabilità significa che:
   a) il soggetto è tenuto a rispondere;
   b) il soggetto deve rispondere di qualcosa, ossia di azioni, omissioni, comunicazioni a lui attribuibili;
   c) il soggetto deve rispondere a qualcun altro, ovvero a chi ha aspettative legittimate di pretendere risposte;
   d) il soggetto deve rispondere sulla base di norme o regole attive nel contesto considerato.

Queste premesse implicano una visione complessa del problema che renderebbe necessaria una psicologia della responsabilità, intesa come psicologia delle interazioni e delle relazioni intersoggettive e inter-ruolo, centrata sui processi interattivi fra aspettative e risposte, simbolicamente e normativamente connotati[162].

De Leo propone una lettura interdisciplinare di norme che affrontano problemi connessi con la costruzione sociale delle regole di responsabilità in età evolutiva. A suo dire, la nostra legislazione è ancora prevalentemente attenta a fornire garanzie formali di tutela, piuttosto che a riconoscere capacità, competenze, libertà e responsabilità. Centrale risulta essere la questione della responsabilità del minorenne, ovvero il riconoscimento del requisito soggettivo del reato come fatto penalmente rilevante attribuibile, in modo efficace, alla persona minorenne in quanto e se dotata di adeguata coscienza, volontà e intenzionalità[163]. Si nota come vi sia un'ambiguità in questo senso: per rassicurare la società civile, la giustizia deve mostrare di punire il minorenne ma, nel medesimo tempo, deve farlo in modo da rassicurare anche la cultura della tutela. Il minorenne, perciò, deve essere riconosciuto sia come capace

[162] Per questa schematizzazione del problema è stata seguita la proposta di De Leo, in particolare De Leo G., 1996, pp. 54-59.
[163] Si veda De Leo G., 1996, p. 89.

che come immaturo. D'altra parte, il minore stesso, confrontandosi con la giustizia penale, può scoprire che, per essere riconosciuto come persona, deve accettare di essere punibile, mentre se vuole evitare la pena deve mettere in gioco la sua incapacità, con probabili costi psicologici ma anche dei vantaggi concreti.

Nella disamina del concetto di responsabilità si deve includere e analizzare il legame fra:

a) l'individuo e i suoi comportamenti devianti;
b) gli effetti sociali di tali comportamenti e le attribuzioni di significato e di responsabilità da un punto di vista normativo, sociale ed istituzionale;
c) le risposte e gli interventi messi in atto ai vari livelli in rapporto agli effetti e alle attribuzioni di tipo normativo, sociale ed istituzionale;
d) gli effetti e i significati delle risposte messe in atto sull'individuo e i suoi comportamenti, che ricorsivamente avviano una nuova fase[164].

Ciò equivale adire che la responsabilità è una interazione che si costruisce nei rapporti fra soggetto azione-istituzione-società, non è solo una qualità intrinseca della coscienza. La psicologia può definire la responsabilità secondo parametri individuali, la giustizia minorile può indicare un confine netto fra imputabilità e non imputabilità, da cui possono derivare forme diverse di intervento sul minore. È però imprescindibile che circoli la consapevolezza per cui, mentre avviene tutto questo, si contribuisce a costruire il vissuto e l'esperienza della responsabilità nel minore e a strutturare la stessa dinamica sociale della responsabilità.

La responsabilità è un requisito fondamentale dello status di persona normale. Se viene negata, può conseguire "un incremento di fragilità psicologica, nonché una riflessività negativa nell'autopropensione ad atteggiamenti responsabili, con incremento anche dell'irresponsabilità"[165]. Applicare la categoria dell'immaturità diventa insostenibile alla luce di queste linee teoriche, tanto più che produce effetti deresponsabilizzanti nei confronti del minore. È da sottolineare come, però, il termine immaturità non compaia nelle disposizioni legislative ma risulti un prodotto dell'elaborazione giurisprudenziale[166].

La messa a punto del concetto di maturità è resa problematica dalla mancata predeterminazione dell'astratto livello evolutivo da assumere quale livello di confronto. Se quello comunemente riscontrabile in soggetti pari età all'imputato oppure proprio quello di un processo maturativo già perfezionato. Simili divergenze vengono superate nell'ipotesi che l'unica valida discriminante sia comunque il raggiungimento, da parte del minorenne, di una maturità tale da porlo in condizioni di comprendere il disvalore sociale dell'atto illecito e di desistere dall'eventuale impulso a compierlo[167].

---

[164] Per questa teoria si è vista la tesi di De Leo in De Leo G., 1996, pp. 101-102, sintetizzata nella tav. 3, riportata in Appendice.
[165] De Leo G., 1984, p. 128.
[166] Per approfondimenti si veda Ponti G., Gallina Fiorentini P., 1985, p. 74.
[167] Roli E., 1996, pp. 180-181.

In campo penale la discriminante della capacità di intendere e di volere rappresenta, in questa prospettiva, una sorta di frattura logica nell'esperienza del minore imputato. Un proscioglimento per immaturità annulla sia il criterio di attribuzione sia quello di rispondibilità in quanto sposta l'intervento di giustizia dall'imputazione d'azione a quello di personalità. Diventa, in pratica, un proscioglimento non solo dalle conseguenze penali del fatto reato, ma un disconoscimento dei nessi soggetto-azione nell'esperienza individuale. Vengono perduti i rapporti e i riferimenti alle regole che danno significato sociale all'azione compiuta. D'altra parte, le conseguenze d'azione restano comunque attive, il minore, quindi, vive un'incapacità di controllo del proprio comportamento, con la conseguente espropriazione della capacità di riconoscersi quale agente. Per il sistema penale diventa difficile, quindi, chiedere conto del reato commesso. Lasciare il ragazzo abbandonato a se stesso con una "diagnosi di non responsabilità, d'altra parte, è un controsenso terapeutico", come scrivono Scaparro e Roi, in quanto spesso il reato può essere fonte di richiamo, mentre il giudizio di non responsabilità fornisce solo l'occasione perché tutto ritorni come prima[168].

Il minore sembra quasi avere bisogno di essere riconosciuto come delinquente perché gli venga riconosciuta una identità. Il riconoscimento penale di responsabilità non vuole dire rifiuto, aggressione, ma vuole dire "riconoscere un contenuto drammatico ad un evento nel quale il paziente è un attore, un attore al quale viene riconosciuto uno spazio in cui esibirsi"[169]. Durante un procedimento penale dimostrare al minore che è come gli altri vuol dire evitare di trattarlo come un'eccezione - cattiva o buona - ma come un minore qualsiasi che, appunto perché tale, ha bisogno di tutela. In questo caso il provvedimento che verrà preso non sarà da considerarsi come un'aggressione, ma neppure come una negazione di autenticità: sarà semplicemente l'affermazione di una realtà alla quale non si può sfuggire.

Scaparro e Roi sostengono che la proposta di un provvedimento alternativo diventa traumatica quando interferisce con il momento dell'esitazione[170], quando il minore ha bisogno che l'adulto sia disponibile ad agire in modo potenziale. Quando il minore viene incitato ad adeguarsi ad un progetto, viene spinto ad una scelta che è solo degli operatori, non relativa ai bisogni del soggetto, anzi, per di più, si frustra la sua esperienza evolutiva dell'incertezza[171].

---

[168] Scaparro F., Roi G., 1993, pp. 29-30.

[169] Scaparro F., Roi G., 1993, pp. 61-62.

[170] Si può definire come tempo della decisione cioè un richiamo alla temporalità recuperata, all'attesa che apre alla dimensione del nuovo e al suo incontro. È quindi un periodo di grande vulnerabilità. È anche il periodo della speranza ritrovata ma, nello stesso tempo, pericolo della speranza delusa. Il sapere affrontare il nuovo è difficile, il minore non deve sentirsi abbandonato proprio in questo momento difficile.

[171] Scaparro F., Roi G., 1993, pp. 61-72.

Il minore: responsabilità personale

Lo studio del problema della responsabilità consente a De Leo di proporre, nell'ambito della giustizia penale minorile, una differenziazione dei livelli di responsabilità in:

1. *ecologia della responsabilità*: definisce come "circola la responsabilità nella giustizia minorile", sotto il profilo normativo, istituzionale, simbolico da cui si può ricavare chi è tenuto a rispondere, di che cosa, in rapporto a chi e con quali conseguenze, in una catena che lega tutti gli attori, i ruoli e i servizi che interagiscono in quel sistema.
2. *responsabilità di ruolo*: prende il via e si ripercuote sull'ecologia della responsabilità. Esprime "gli ambiti di aspettative, prescrizioni, risposte, effetti e modalità di azione che rappresentano lo status e lo spazio di interazione del minore". Sta ad indicare sia la qualità della responsabilità che la qualità del ruolo possibile all'adolescente deviante, nonché le conseguenze reali, sociali, simboliche.
3. *responsabilità personale*: interagisce con la responsabilità di ruolo e con l'ecologia della responsabilità. E' l'esperienza di come il ragazzo vive, interpreta ed agisce personalmente la responsabilità nell'ambito della giustizia. Spiega come egli si sente tenutoa "rispondere alle aspettative di ruolo nell'ecosistema della giustizia", come concretamente lo faccia, con quali competenze e abilità cognitive, affettive e relazionali. Concretizza in azione le qualità psicologiche del minore rendendo esplicito, al contempo, come sente e agisce la responsabilità[172].

Ovviamente, il minore autore di reato non vive le proprie esperienze di responsabilità soltanto all'interno del sistema di giustizia. Anzi, le più frequenti esperienze le ha vissute e continuerà a viverle al di fuori, in famiglia, a scuola, nel suo ambiente sociale, con gli amici. Questi sono altrettanti ecosistemi di responsabilità a cui corrispondono altre responsabilità sia di ruolo che personali.

Palomba riporta che, stando ad alcuni studi delle Nazioni Unite, ciò che predispone alla delinquenza minorile, al di là delle situazioni occasionali favorenti, è il "rilassamento del controllo sociale, una sorta di anonimato che favorisce la trasgressione"[173]. Cioè il fatto di non dover rispondere della propria condotta a persone o a sedi di socializzazione favorirebbe la trasgressione.

De Leo prova a valutare gli effetti educativi e socializzanti delle tre forme principali di attribuzione di responsabilità affermatesi in campo minorile, che sono:
- *disconoscimento di tipo lassista*;
- *riconoscimento punitivo*;
- *riconoscimento promozionale*.

[172] Per questa interpretazione si veda De Leo G., 1996, pp. 113-114.
[173] Palomba F.,1990, p. 113.

Mettendo questi elementi in relazione tra loro ne risulta che le tipologie dei soggetti minorenni che entrano in rapporto con la giustizia sono:

- *soggetti deboli ad alto tasso di marginalità;*
- *soggetti immigrati;*
- *soggetti relativamente più avvantaggiati.*

Il *disconoscimento di responsabilità di tipo lassista* (o proscioglimento per non imputabilità) ha effetti diversi in relazione a:
- *soggetti deboli*: per i quali tende a stabilizzare la devianza con una diminuzione della stima nelle loro risorse personali e sociali.
- *soggetti immigrati*: in questo caso il disconoscimento di responsabilità viene applicato assai raramente e potrebbe indirizzare verso un uso utilitaristico della diversità etnica nella direzione della devianza ma con costi in identità culturale difficilmente valutabili.
- *soggetti socialmente meno svantaggiati*: ove può favorire un recupero e un superamento della devianza, in quanto le risorse familiari e comunitarie si attivano. Questa procedura sembra non avere rilevanti effetti sull'identità del ragazzo.

Analizzando il *modello punitivo*, cioè il "riconoscimento della responsabilità senza assunzione di progettualità", si nota nel caso di:
- *soggetti deboli*: gli effetti possono essere quelli di un "incentivo strutturale" alla carriera deviante, intesa quale mezzo attivo e responsabile per uscire dalla marginalità, dalla povertà, dall'esclusione sociale, nonché mezzo per crearsi un ruolo e un'identità più stabili.
- *soggetti immigrati*: questa rappresentala più frequente e probabile delle soluzioni adottate. Per loro la devianza diventa una sorta di scelta in termini di costi e benefici, una scelta fra carcere, avvocati, disagi, sofferenze,e fra i risultati per il gruppo e per l'individuo delle attività illegali utilizzando minori non imputabili.
- *soggetti dotati di risorse maggiori*: l'orientamento punitivo può rendere più problematico il ritorno alla normalità familiare e sociale, in quanto rende più probabili "le influenze delle sub-culture devianti" e accentua i rischi di crisi nei rapporti fra i ragazzi, le loro famiglie e "i contesti comunitari di appartenenza"[174].

Osservando oragli effetti di un *approccio responsabilizzante di tipo promozionale*, ossia aperto a progetti differenziati, quale si verifica nel nuovo processo penale minorile,si osserva:
- *soggetti deboli*: l'attivazione di interventi e di risorse ha mostrato per ora la tendenza a funzionare in modo inversamente proporzionale alla gravità delle situazioni di marginalità e di esclusione. In pratica gli insuccessi sono più probabili dove ci sono più carenze e più bisogno di aiuto.
- *soggetti immigrati*: difficoltà nel promuovere in modo efficace risorse sociali e comunitarie, con discriminazioni più marcate ed evidenti rispetto i ragazzi italiani.

[174]Per questa interpretazione si è seguito De Leo, in particolare De Leo G., 1996, pp. 109-111.

- *soggetti con maggiori risorse*: si notano vantaggi rapidi ed evidenti, consente con maggior successo l'applicazione delle misure a più basso contenuto punitivo, rende più probabile la soluzione di devianze occasionali.

Concludendo, per i *ragazzi meno svantaggiati* l'approccio punitivo rigido tende ad aumentare i rischi di devianza, mentre sia l'orientamento lassista che quello promozionale favoriscono l'uscita dal circuito penale.

Per i *ragazzi immigrati* tutti e tre i modelli appaiono problematici e rischiosi. Il modello lassista sembra essere il più problematico, quello punitivo sembra, per ora, rappresentare un equilibrio dal punto di vista istituzionale, infine quello promozionale sembra costituire una "sorta di coscienza insoddisfatta" per mantenere una tensione verso il cambiamento[175].

Per i *soggetti deboli*, le tre alternative appaiono ben differenziate anche se per ora nessuna di esse ha ancora mostrato chiari risultati risolutivi. L'approccio deresponsabilizzante lassista può comunque essere considerato il peggiore, perché non solo mantiene il rischio di devianza, ma indebolisce ulteriormente le loro risorse personali e sociali. Quello punitivo consente loro, almeno, di sentirsi soggetti attivi e protagonisti nella devianza. Mentre quello promozionale almeno mantiene aperta ed esplicita la sfida al cambiamento.

La Roli fa notare come se tutti gli adolescenti avessero a disposizione pari opportunità, non si potrebbe, validamente, correlare il risultato positivo del procedimento giudiziario alla propensione dell'imputato a compiere delle scelte che riscuotano l'approvazione del giudice. Sostiene che la simulazione peggiore è chiedere ad un soggetto, in attesa di giudizio, le sue soluzioni e progetti alternativi di vita, quasi in quel momento fosse libero di decidere, per penalizzarlo poi in udienza, qualora egli non si adegui alle scelte operate per lui da altri[176].

A sua volta Ambroset sostiene come "non sia credibile che l'adesione ad un programma formulato in stato coatto sia spontanea e attiva da parte di un soggetto"[177].

In realtà, l'adolescente imputato è quasi sempre consapevole che la sua recettività verso le scelte proposte rende positivo il giudizio, mentre un'esplicita resistenza alle stesse rischia di portare ad un esito negativo. Per questo motivo molti soggetti aderiscono a qualsiasi progetto, come se davvero lo condividessero, salvo poi disattenderlo radicalmente appena finito il processo. Questo atteggiamento del minore è suggerito dall'importanza dell'obbiettivo da conseguire, non certo da quella del progetto.

La tendenza del giudice a dar credito ad impegni stipulati sulla parola induce pertanto l'adolescente al "frequente ricorso ad affermazioni non veritiere che giustifica a sé come legittima difesa, poiché ha ormai compreso come non sia il reato a decidere

[175] Si veda De Leo G., 1996, pp. 111-113.
[176] Roli E., 1996, p. 119.
[177] Ambroset S., 1993, p. 117.

della sua sorte giudiziaria, bensì la garanzia fornita, o anche la semplice promessa avanzata in forma persuasiva di un drastico cambiamento di vita"[178].

La Roli considera come il particolare contesto in cui l'adesione al progetto viene articolata sia tale da rappresentare, spesso, un tentativo di fuga dalla sanzione,quasi del tutto coerente al diritto dell'imputato a difendere i propri interessi anche con il ricorso a dichiarazioni false. È dunque probabile che un soggetto, quando interpellato, intenda davvero aderire alle scelte progettuali, intenzione che rapidamente decade non appena il rischio di punizione viene meno e ritrova la sua libertà di scelta. In più si deve tener conto anche di tratti di instabilità tipici dell'adolescente tali, a volte, da rendere incerti e instabili i propositi più determinati. Riporta la Roli le parole di un ragazzo in attesa di giudizio: "il processo è più un posto dove giudicano quello che uno vuol fare nella vita piuttosto che quello che ha già fatto"[179].

Per molti autori uno degli obiettivi principali del processo penale consiste nel capire la rete di ambienti, ruoli, identità al fine di promuovere progetti e interventi efficaci di cambiamento verso una libertà responsabile, per inserire il soggetto nella normalità della vita sociale.

Palomba rinforza questa teoria ribadendo, ancora una volta, come la responsabilità debba essere intesa come "un processo educativo volto a far acquisire il principio di realtà dinanzi alle regole attraverso la sollecitazione a definirsi, a decidere, a decidere insieme, ad accettare, a impegnarsi, a rispondere"[180].

Come giudica oggi il Tribunale per i Minorenni

Esaminando le sentenze emesse dal 1990 Ceretti[181] constata come sia consigliabile guardare tutto il fascicolo processuale e non limitarsi solo alle sentenze. Questo per due motivi:

- in base ai principi dell'oralità e della semplificazione, il dibattimento costituisce una delle maggiori innovazioni, tale che la sentenza assume una struttura "narrativa";
- la costruzione della responsabilità permea tutto il processo a partire dalle indagini preliminari; il G.I.P.,può pronunciare sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto o sospendere il processo per valutare la personalità del minore.

[178] Per questa interpretazione si veda Roli, in particolare Roli E., 1996, p. 120.
[179] Roli E., 1996, p. 121.
[180] Palomba F., 1991, p. 92.
[181] Per approfondimenti si veda Ceretti A., 1996, p. 180

Un primo aspetto interessante delle sentenze è legato alla matrice sociale disomogenea degli imputati: si va dal tossicodipendente all'immigrato accusato di furto, dal caso di rapina agli zingari accusati di furto, fino al parricidio. Riferendoci alla ricerca di De Leo[182] sugli effetti educativi e socializzanti delle forme di attribuzione di responsabilità in relazione alla tipologia dei soggetti, si sottolinea come, per i soggetti deboli, esiste il rischio che il nuovo processo produca discriminazioni, proprio perché si basa sulla valutazione delle risorse del minore stesso.

Al dibattimento risulta palese che gli accorgimenti del legislatore affinchè il minore fuoriesca velocemente dal sistema non hanno funzionato. In questo momento il giudice può chiedere l'accertamento della personalità del minore, correndo anche il rischio di vedere le relazioni dei periti in funzione di programmi e interventi che rispondono ad una logica rieducativa e trattamentale.

Ceretti riporta la sentenza del T. M. di Milano (13 dicembre 1990) di assoluzione per incapacità di intendere e di volere, dovuta alla minore età, di un ragazzo accusato di aver cagionato la morte di entrambi i genitori e di averne occultato i cadaveri. Dispone, inoltre, che al minore sia applicata la misura di sicurezza del riformatorio giudiziario per la durata non inferiore a 3 anni. Dalla sentenza si rileva come il Collegio mantenga un equilibrio fra tutte le relazioni: quella dei servizi sociali, quella psicologica, quella clinico-psichiatrica, quella della comunità di accoglienza, valutandole in relazione alle conclusioni della perizia incentrata sulla personalità del minore stesso. La pronunzia finale recepisce il discorso clinico di "struttura psicotica della personalità": "tale struttura si fonda sull'assenza di ogni segno di pulsione aggressiva nelle relazioni umane, per l'uso di difese efficaci e primitive contro tali pulsioni. Esiste però una soglia della tensione aggressiva impedita, oltre la quale le difese vengono improvvisamente a cadere. Ciò accade per la prima volta in occasione del delitto". Il T. M. ritiene che lo stato morboso di cui è affetto il giovane abbia influito "in maniera determinante sul suo sviluppo psico-fisico, così da fortemente ritardarlo, determinando una situazione di immaturità ai sensi dell'art. 98 c.p.". In sintesi il ragazzo non era in grado di "rendersi conto di quanto stava facendo e delle conseguenze delle sue azioni, nonché di frenare e dominare i propri impulsi e quindi, di autonomamente determinarsi alle proprie scelte"[183].

Il T.M. si mostra molto sensibile nella valutazione dei percorsi di vita dei minori. Nel caso della ragazza sedicenne colpevole di ingiurie e lesioni ai danni di agenti di P.S. il tribunale valuta la personalità "fragile e immatura, profondamente deprivata fin dalla minore età", specifica che "i disagi risalgono fin al periodo in cui frequentava il nido e sono via via proseguiti durante tutto il ciclo scolastico senza trovare un'evoluzione positiva, per la mancanza di validi riferimenti affettivi ed educativi". Conclude che "la natura dei reati ascritti è una ulteriore conferma della personalità immatura e asociale" (T.M. Milano, 16 gennaio 1990). È evidente l'intento del T.M. di fare uscire dal sistema il minore incensurato però non vengono fatti tentativi concreti di

[182] Ricerca riportata nel capitolo "il minore: responsabilità personale.

impostare progetti con il consenso della minore, pur essendo presente un comportamento che richiede una risposta dal mondo degli adulti.

Nel caso del diciasettenne palestinese imputato di rapina, in concorso con un maggiorenne, e di dichiarazione di false generalità il T.M. si pronuncia in favore di un proscioglimento per incapacità (T.M. Milano, 9 ottobre 1990). Incapacità sottolineata dalle relazioni che "evidenziano come il ragazzo…abbia sicuramente vissuto esperienze che hanno inciso sulla correttezza del suo sviluppo psico-fisico, come è provato dall'accertamento, in occasione di esami clinici, di pregresse fratture craniche, dalle osservate difficoltà relazionali, dal gesto autolesionistico posto in essere durante la permanenza in Istituto Penale". Le modalità di esecuzione della condotta criminosa, a detta dei giudici, confermano l'immaturità. Ma di fronte alla mancanza di risorse individuali e sociali dell'imputato si crea un vuoto per il futuro del minore stesso, il quale verrà espulso dal territorio dello Stato. Chissà cosa sarebbe successo ad un minore di nazionalità italiana.

Quando ad essere arrestata è un'italiana, in concorso con un maggiorenne, perché in possesso di tre chilogrammi di hashish, il T.M. esprime un giudizio favorevole e "concede all'imputata il perdono giudiziale" (T.M. Milano, 17 aprile 1990). Per quanto riguarda le condizioni e le risorse familiari si nota che "appartiene ad un nucleo familiare normo-costituito, in cui non sono presenti particolari problemi".Per quanto riguarda le risorse personali si legge che "presenta buone capacità intellettive, critiche, di comprensione e di ragionamento, non risulta in passato essere stata coinvolta in situazioni di devianza e conduce una vita regolare, svolgendo l'attività lavorativa di commessa in un supermarket". Si conclude affermando chel'imputata mostra di aver raggiunto "un grado di maturità adeguato alla sua età e tale da permettere di comprendere pienamente il valore sociale e morale dei suoi comportamenti", come "fosse in grado di rendersi conto dell'antigiuridicità del fatto", tanto che "mostra di essere capace di agire attivamente sulla propria realtà, e quindi di adeguare la propria condotta a quanto correttamente inteso".

Parlare di futuri possibili per i minori anche in questo ultimo caso risulta quasi impossibile dal momento che tutto il giudizio è stato dato sul passato, come condizione per tutto il futuro. Per quanto riguarda l'assunzione di responsabilità, innovazione del rito riformato,non è stato, forse, neppure considerata.

[183] Per ulteriori aproffondimenti Ceretti A., 1996, pp.185-186

Conclusioni

Dalla nascita del Tribunale per i Minorenni fino ai nostri giorni si è assistito ad un cambiamento profondo nel rapporto fra minori e giustizia: si è passati dalla valutazione di maturità - immaturità, legate alla punibilità o meno del soggetto, ad una prospettiva del tutto inedita sia per quanto riguarda i compiti e i fini del processo sia per la responsabilità che il minore è chiamato ad assumere.

Questo cambiamento si delinea quando, per ogni minore autore di reato, si cercano di realizzare delle forme di intervento, di progettualità, di azioni il cui scopo è quello di promuovere risorse per stimolare processi di responsabilizzazione e cambiamento. Nel processo penale minorile si assume quindi un soggetto responsabile, con proprie potenzialità, che, nella formulazione di progetti, deve trovare uno spazio autonomo per la costruzione della sua realtà e anche per la sperimentazione delle proprie risorse indirizzate al cambiamento, che possono, proprio perché personali, essere diverse da quelle individuate dagli operatori.

L'attuale sistema processuale minorile si pone nei confronti dell'imputato e delle sue azioni quasi come un metodo e un referente con il quale confrontare ipotesi, obiettivi, strategie, difficoltà di percorso. Questa giustizia sembra cercare, quindi, un equilibrio fra tutela del minore e sua responsabilizzazione. L'obiettivo finale è quello della promozione circolare della responsabilità.

Il concetto di responsabilizzazione deve essere utilizzato nelle sue due implicazioni: positive, cioè quando indicano la richiesta di impegno di fronte alle conseguenze del reato; negative, quando indicano una assimilazione – nel trattamento penale – del minore all'adulto.

Attualmente si assiste ad una crisi della giustizia minorile penale con un ritorno al diritto, rischiando così la cancellazione della specificità e della specialità del diritto penale minorile. Si può prospettare un rischio di ritorno alla ripenalizzazione, inteso come riscoperta dell'efficacia della pena detentiva. Sembra che il testo configuri un sistema orientato in senso rieducativo, caratterizzato da una commissione fra punizione e sostegno, tra difesa sociale e terapia, secondo una prospettiva storicamente in crisi e sostanzialmente fallimentare, se il suo scopo vuole essere effettivamente quello di risocializzare i minori. Una nuova legittimizzazione, in sostanza, del penale minorile,nel senso di un ritorno a valori del passato.

Si potrebbe proporre una separazione tra il momento della decisione giuridica (immediata o quanto più prossima al reato), cioè dell'accertamento della responsabilità, e il momento, necessario, della decisione penale della misura o non misura, o educativa da assumere[184]. La separazione fra sistema penale e sistemi di welfare rappresenta una condizione per una distinzione istituzionale fra contesti educativo-assistenziali (con scopi precisi propri, non finalizzati direttamente al

[184] Per questa tematica si è seguito Bouchard, p.130

controllo sociale) e contesti punitivo-repressivi (sedi di un controllo disciplinare, luoghi della sanzione). Pazè, a tal proposito, propone un effettivo decentramento dell'apparato del welfare, in un'attivazione delle risorse locali, in un'utilizzazione di interventi diversificati, di piccole strutture calate nella comunità e gestite anche attraverso la partecipazione di privati (professionisti e volontari), sempre con la coordinazione e il controllo dell'ente pubblico. Se allontanato dal sistema penale, il minore dovrebbe diventare di esclusiva competenza dei servizi sociali, che dovrebbero occuparsi di lui senza la preoccupazione di dover riferire a un contesto giudiziario. Non si nega che l'intervento punitivo possa produrre effetti sull'iter educativo in atto, né che le modalità della punizione debbano tenere conto delle esigenze educative, ma non per questo è lecito confondere educazione e punizione, consenso o coazione.

In Italia, dove meno attiva è stata la ricerca di soluzioni alternative alla detenzione, si segnala una tendenza in alcuni tribunali ad anticipare la detenzione stessa celebrando nei confronti dei minori più intrattabili (nomadi ed extracomunitari) il giudizio immediato o direttissimo con il minore in vinculis. L'unico effetto è la difesa sociale, in realtà per il minore non viene fatto nulla.

Questa riscoperta della privazione della libertà, seppure per una fascia marginale di minori, usata come pura difesa sociale, dipende dalla non capacità di organizzare delle strategie di integrazione sociale dei giovani che non si riconoscono nelle regole del paese, non solo immigrati ma anche giovani che vivono ai margini della società, proprio perché rifiutano le regole di quella società. Offrire risocializzazione e reinserimento sociale non è gradito a coloro che l'hanno già rifiutato o sono già stati rifiutati.

In Italia si è rimasti bloccati all'alternativa fra educazione e punizione, volgarmente traducibili nella scelta fra detenzione e libertà. In altri paesi la tendenza alla responsabilizzazione si è espressa soprattutto nella ricerca di nuove misure o, meglio, di nuove risposte alla criminalità minorile. Il termine "misure" indica svariate risposte che possono essere adottate per un minorenne. Nei paesi europei si assiste a risposte che propongono una pena che alla detenzione sostituisce l'obbligo di "fare", cioè una responsabilizzazione del minore che passa attraverso l'attivazione personale, attraverso azioni positive contrarie a quelle compiute. Queste misure si muovono in quattro principali direzioni:

- lavori di interesse generale: è una sanzione alternativa alla detenzione. Viene instaurato un vero e proprio rapporto di lavoro per attività socialmente utili, con prescrizioni e obbligazioni, la cui innosservanza viene sanzionata. Lo scopo è di evitare il carcere, rappresentano una vera e propria alternativa alla detenzione.

- mediazione autore-vittima:propone al minore, attraverso passaggi progressivi guidati,di riflettere sul reato commesso. È possibile il confronto con la vittima, se disponibile, eventualmente a condividere le sue osservazioni su quanto è successo. Il minore è tenuto a svolgere vere e proprie azioni positive in favore della vittima, anche indirettamente. Lo scopo dell'attività è riparatorio, sia per l'autore che per la vittima: le attività scelte sono in relazione con il reato commesso.

- riparazione comunitaria: è una risposta penale anche per coloro che normalmente non sarebbero colpiti da una sanzione detentiva. Lo scopo è far si che il minore si confronti con la comunità di cui fa parte e, viceversa, che la comunità sia coinvolta nel ricostruire un legame con il giovane. Viene di solito applicata nei casi in cui la "vittima" sia la collettività, es. furto, danneggiamento. Si propongono attività tipo: pulizia giardini, edifici, aiuto in ospedale e altro ancora.
- trattamento intermediario: scopo è di evitare il carcere con l'applicazione di misure intermedie fra l'inserimento residenziale e attività di puro sostegno educativo. Mirano a modificare il comportamento sociale dei minori. Si articolano con riflessioni sul reato (attraverso giochi di ruolo registrati e proiettati, discussi e commentati); con interventi di educazione sociale (alcol, droga, prostituzione, ecc.); discussioni e lavori di gruppo; il tempo libero è gestito con attività collettive.

Tutta la tendenza alla ricerca di nuove misure, dai lavori di interesse generale alla mediazione passando per le attività comunitarie, individuano come punto di riferimento il reato e le sue conseguenze come una evidente valorizzazione della parte offesa, sia essa la vittima del reato che la comunità. La stessa comunità viene individuata come soggetto tangibile abbandonando il tradizionale riferimento in astratto rispetto delle regole e delle istituzioni. In queste misure esiste una proposta di ritornare al legame sociale, si prospetta una integrazione urbana, con gruppi in quartiere controllati come alternativa alla detenzione.

Per parlare ora dell'alternativa educativa sottolineiamo come l'obiettivo dell'intervento educativo dovrebbe essere di ridare capacità e competenze al contesto perché sia in grado di intervenire sul disagio che in esso si genera, cioè un intervento, sempre e comunque, inserito nel sociale. Fare questo significa rivedere il posto della prevenzione e il suo significato rispetto agli interventi riabilitativi. Vuol dire formare le agenzie educative informali del territorio, aiutare le famiglie nel loro compito educativo, ecc., tralasciando, finalmente, il versante repressivo-riabilitativo. E' importante, come disse don Milani, educare a trasgredire. Un contesto di minori ben con-formati non è un contesto capace e competente. La trasgressione deve essere usata per formare, innovare e crescere. L'unico obiettivo educativo è quello di lavorare sul modo con cui ci si rapporta alla norma, non sull'accettazione della norma in sè. Il fine è quello dell'autonomia del minore, intesa come raggiungimento di una indipendenza attraverso lo sviluppo di capacità e competenze proprie.

La responsabilizzazione, o meglio l'attribuzione di responsabilità, acquista uno spazio sociale, istituito per un confronto attivo fra il reo, le sue azioni penalmente rilevanti, la vittima e le valenze simboliche e sociali del reato. La responsabilità diventa in questo senso uno schema funzionale che regola ed organizza le interazioni tra individuo, norma e società. Ed è in questo senso, funzione regolatrice, che risiede la potenzialità intrinseca di attivazione di competenze capaci di orientare il soggetto al recupero sociale sia in ambito penale sia nella vita quotidiana, rimettendo in circolo nella vita del soggetto possibilità di apprendimento che innesca nuovo apprendimento.

Bibliografia

Ambroset S., (1993), *Devianza e criminalità minorile: sistema penale e strategie di controllo,* in Spano I., *Teorie e forme della devianza e della criminalità,* Sapere, Padova, pp. 103-141.

Bandini T., Gatti U., Marugo M.I., Verde A., (1991),*Criminologia*, Giuffrè, Milano.

Bandini T., Gatti U. (1987), *Il concetto d'immaturità*, in Ferracuti F., a cura di, *Trattato di criminologia, medicinacriminologica e psichiatria forense*, vol. 6, Giuffrè, Milano.

Bandini T., Gatti U., (1987), *Diritto minorile: aspetti generali,* in*Aspetti criminologici e psichiatrico-forensi dell'età minore*, a cura di Ferracuti F., Giuffrè, Milano.

Baviera I., (1976), *Diritto minorile*, Giuffrè, Milano

Borsani A., (1997), *Istituzioni e devianza minorile*, F. Angeli, Milano.

Bouchard M., (1997), *Le nuove tendenze del diritto penale minorile,*in *Minori giustizia*, 1/1997, pp. 114- 133, F. Angeli, Milano.

Bricola F., (1989), *Riforma del processo penale e profili di diritto penale sostanziale*, in *Indice Penale*, 2, pp. 303 sgg.

Ceretti A. (1996), *Come pensa il Tribunale per i Minorenni*, Angeli, Milano.

Ceretti A., Merzagora I., a cura di, (1990), *Criminologia e responsabilità morale*, Cedam, Padova.

Ceretti A., Merzagora I., a cura di, (1994), *Questioni sulla imputabilità*, Cedam, Padova.

Conte R., (1991), a cura di, *La norma*, Editori Riuniti, Roma.

Cuomo M.P., La Greca G., Viggiani L., a cura di, (1990), *Giudici, psicologi e riforma penale minorile,* Giuffrè, Milano.

De Francisci, (1934), dalla *Relazione al Re del Ministro Guardasigilli De Francisci*, in *Rivista di diritto penitenziario*, vol. II,tipografia delle Mantellate, Roma

De Leo G. (1981), *La giustizia dei minori*, Einaudi, Torino.

De Leo G. (1984), *Responsabilità: definizioni e applicazioni nel campo della giustizia minorile,* in "*Devianza & emarginazione*", n.3/4, 1984, pp. 125-149.

De Leo G. (1990), *La devianza minorile. Metodi tradizionali e nuovi modelli di trattamento*, La Nuova Italia, Roma.

De Leo G. (1990), *Le funzioni della perizia e della consulenza tecnica nel nuovo processo penale minorile*, in De Leo G., Malagoli Togliatti M. , a cura di, *La perizia psicologica in età evolutiva*, Giuffrè, Milano

De Leo G. (1991), *Categorie psico-sociali e interazioni operative nel nuovo processo penale minorile,* in Palomba F., *Il sistema del nuovo processo penale minorile*, Giuffrè, Milano, pp. 167-209.

De Leo G. (1996), *Psicologia della responsabilità,* Laterza, Roma.

De Leo G.,Patrizi P. (1992), *La spiegazione del crimine*, Il Mulino, Bologna.

De Leo G.,Patrizi P. (1995), *La perizia psicologica in campo penale minorile*, in Quadrio A. - De Leo G., a cura di, *Manuale di psicologia giuridica,* LED, Milano, pp. 487-496.

Faccioli F., Pitch T., (1988), *Senza patente. Una ricerca sull'intervento penale sulle minorenni a Roma*,F. Angeli, Milano.

Ferracuti F., (1987), a cura di.,*Aspetti criminologici e psichiatrico-forensi dell'età minore*, Giuffrè, Milano

Ferri E., (1878), *La teoria dell'imputabilità e la negazione del libero arbitrio*, G. Barbera, Firenze

Ferri E., (1921), *Progetto preliminare di codice penale italiano per i delitti*, Ministero della Giustizia, Roma.

Foti C., (1989), *I paradossi del carcere minorile e la relazione interpersonale,* in Pazè P., a cura di, *I minori e il carcere*, Unicopli, Milano, pp. 92-100.

Gatti U., Verde A., (1989), *Il sistema della giustizia minorile alla riconquista dei territori perduti. Osservazioni sulla riforma della procedura penale minorile*, in Pazè P., a cura di, *I minori e il carcere*, Unicopli, Milano, pp. 72-91.

Izzo D., (1957), *Il trattamento dei minorenni delinquenti dalla Circolare Orlando al Progetto Ferri*, *in Rassegna studi penitenziari*, p. 145 .

Jovene L., Viggiani L., (1990), *Applicazione delle misure alternative e minorenni,* in Cuomo M.P. - La Greca G. - Viggiani L., a cura di, *Giudici, psicologi e riforma penale minorile,* Giuffrè, Milano, pp. 275-287.

Montalbano G., (1938), *Fondamento dell'imputabilità*, Fratelli Bocca, Milano.

Montalbano G., (1939), *Le cause che influiscono sull'imputabilità*, M. Greco, Palermo.

Moro A.C., (1992), *Lo Stato e le sue leggi: dalla parte del minore?* in, a cura di, Amann -Gainotti M., *Il minore e la legge*, Università degli studi di Bari, Cacucci, Bari.

Nesticò A. (1991), *Due rilievi critici a proposito dell'applicazione del processo minorile*, in Occhiogrosso F., a cura di, *Il processo penale minorile: prime esperienze*, Unicopli, Milano, pp. 55-56.

Palomba F. (1991), *Il sistema del nuovo processo penale minorile*, Giuffrè, Milano.

Palomba F., (1990), *Minorenne, processo, relazioni sociali: una visione sistematica*, in Cuomo M.P. - La Greca G. - Viggiani L., a cura di, *Giudici, psicologi e riforma penale minorile*, Giuffrè, Milano, pp. 111-129.

Paolicchi P., (1991), *Perché gli individui obbediscono alle norme?*, in Conte R., a cura di,*La norma*, Editori Riuniti, Roma

Patrizi P. (1995), *Psicologia e processo penale minorile*, in Quadrio A. - De Leo G.,a cura di , *Manuale di psicologia giuridica*,LED, Milano, pp. 253-279.

Pavarini M., (1991), *Il rito pedagogico,* in "*Dei delitti e delle pene",* n.2/91, pp. 111-139.

Pazè P.(1991), *Le scelte ideologiche del nuovo processo*, in Occhiogrosso F., a cura di, *Il processo penale minorile: prime esperienze*, Unicopli, Milano, pp. 44-50.

Pazè P.(1989), a cura di, *I minori e il carcere*, Unicopli, Milano.

Perrando G.G., (1935),in *La scuola positiva.*

Petraccone G., (1925), in *La scuola positiva.*

Pisani M., (1972), *Il Tribunale per i Minorenni in Italia. Genesi e sviluppi normativi*, in *L'indice penale*, 2, pp. 231 sgg.

Pisapia G.V. (1992), *La dimensione normativa della criminologia*, Cedam, Padova.

Pisapia G.V. (1992), *Teoria e prassi in criminologia*, Decembrio, Padova.

Pisapia G.V. (1995), *Manuale operativo di criminologia*, Cedam, Padova.

Pitch T., (1988), *Bisogni o diritti? I dilemmi della giustizia minorile in Italia*, in Faccioli F., Pitch T., *Senza patente. Una ricerca sull'intervento penale sulle minorenni a Roma*,F. Angeli, Milano.

Pitch T., (1989), *Responsabilità limitate*, Feltrinelli, Milano

Pizzorno A. (1991), a cura di, *Responsabilità individuale e identità del soggetto*, in"*Dei delitti e delle pene"*, n.1/91, pp. 35-49.

Ponti G. (1985), *Giovani, responsabilità e giustizia*, Giuffrè, Milano.

Ponti G., (1990), *Dalla devianza alla marginalità*, in Giovani e realtà, n. 35-36.

Ponti G., Gallina Fiorentini P., (1985), *Responsabilità e imputabilità dei minori*, in Ponti G., a cura di,*Giovani, responsabilità, giustizia,* Giuffrè, Milano.

Ponti G., Merzagora I., (1991), *Il minore fra responsabilizzazione, pena rieducativa e delinquenza organizzata*, in *Marginalità e Società*, n. 20, 1991, pp. 14-18 .

Ponti G., Merzagora I., (1993), *Psichiatria e giustizia*, Cortina, Milano.

Quadra R., (1989), *Garantismo e ruolo del servizio sociale giudiziario minorile,* in Pazè P., a cura di, *I minori e il carcere*, Unicopli, Milano, pp. 239-241.

Quarta O., (1908), *L'incremento e il trattamento della delinquenza dei minorenni*, in *La scuola positiva*, pp. 5-7.

Rende D.,(1935), *Il Tribunale per i Minorenni. Commento al rdl 20 luglio 1934 n. 1404*, Roma, Società Editrice del Foro Italiano.

Roli E. (1996), *Dal reato alla personalità. Il modello diagnostico nella giustizia minorile*, Giuffré, Milano.

Scaparro F., Roi G. (1993), *La maschera del cattivo. Delinquenza minorile e responsabilità adulta,* Unicopli, Milano.

Spano I. (1993), *Teoria e forme della devianza e della criminalità*, Sapere, Padova.

Stoppato A., (1907), *I tribunali speciali*, in *Rivista penale*, vol. LXV, fascicolo IV, unione tipografico-editrice torinese, Torino

Traverso G. B., Manna P., (1990), *Note critiche a margine del nuovo codice di procedura penale nei procedimenti a carico di imputati minorenni,* in Cuomo M.P. - La Greca G. - Viggiani L., a cura di, *Giudici, psicologi e riforma penale minorile,* Giuffrè, Milano, pp. 169-181.

Valentini P. (1997), a cura di, *Cultura preventiva e azione comunicativa con i ragazzi autori di reato.* Angeli, Milano.

Vizzardi M. (1992), *Itinerari educativi del processo penale minorile: la messa alla prova*, Decembrio, Padova.

Zamperini A. (1998), *Psicologia sociale della responsabilità*, UTET, Torino.

Zerboglio A., (1938), *Considerazioni circa lo studio della personalità del delinquente*, in *Criminalia*, 3-4, pp. 132 sgg.

APPENDICE

Tav.1

Iter del minore nel processo penale

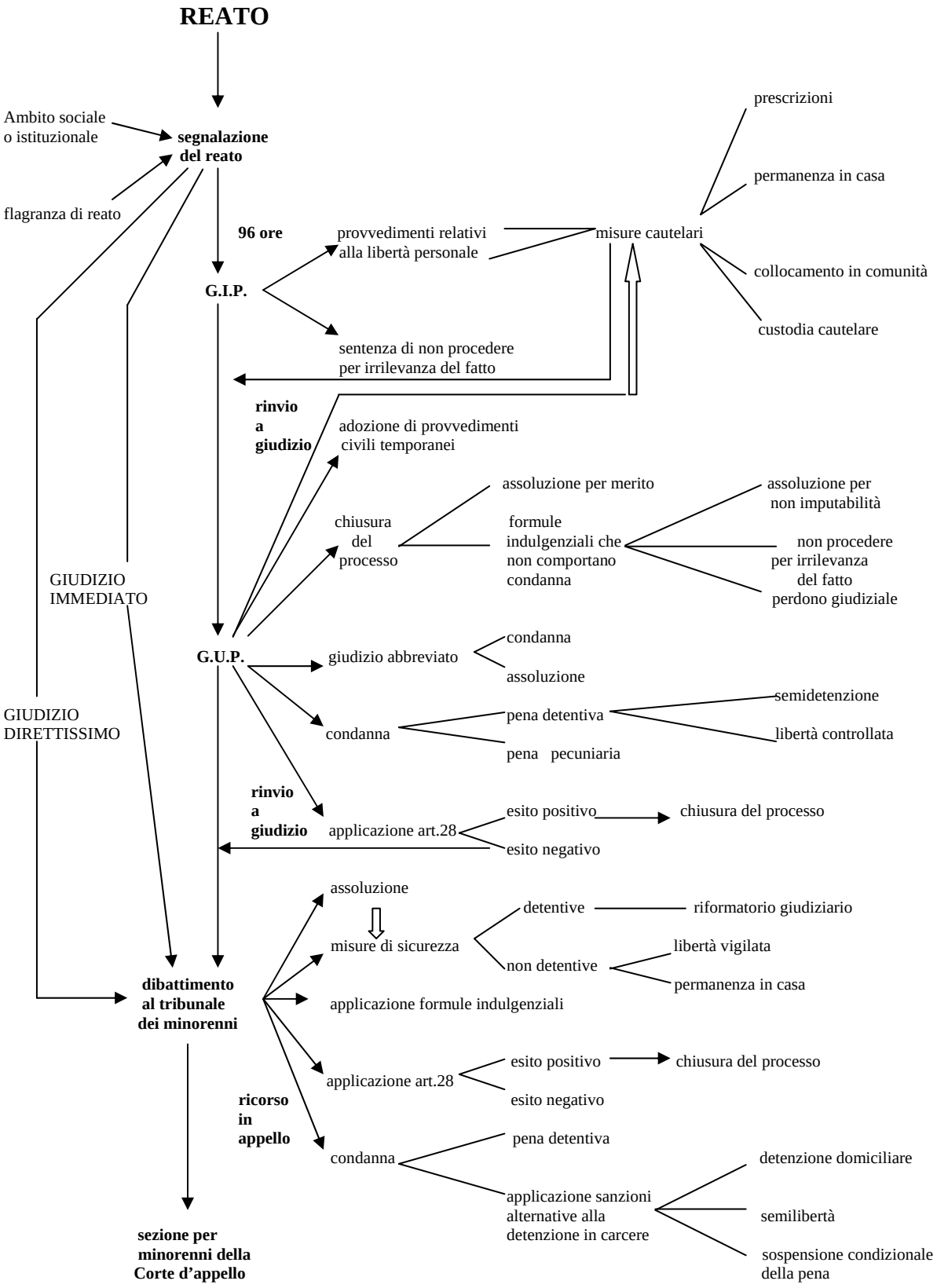

(Schema tratto da: Vizzardi M., Itinerari educativi del processo penale minorile: la messa alla prova, Decembrio, 1992)

Tav. 2

L'unità processuale complessa

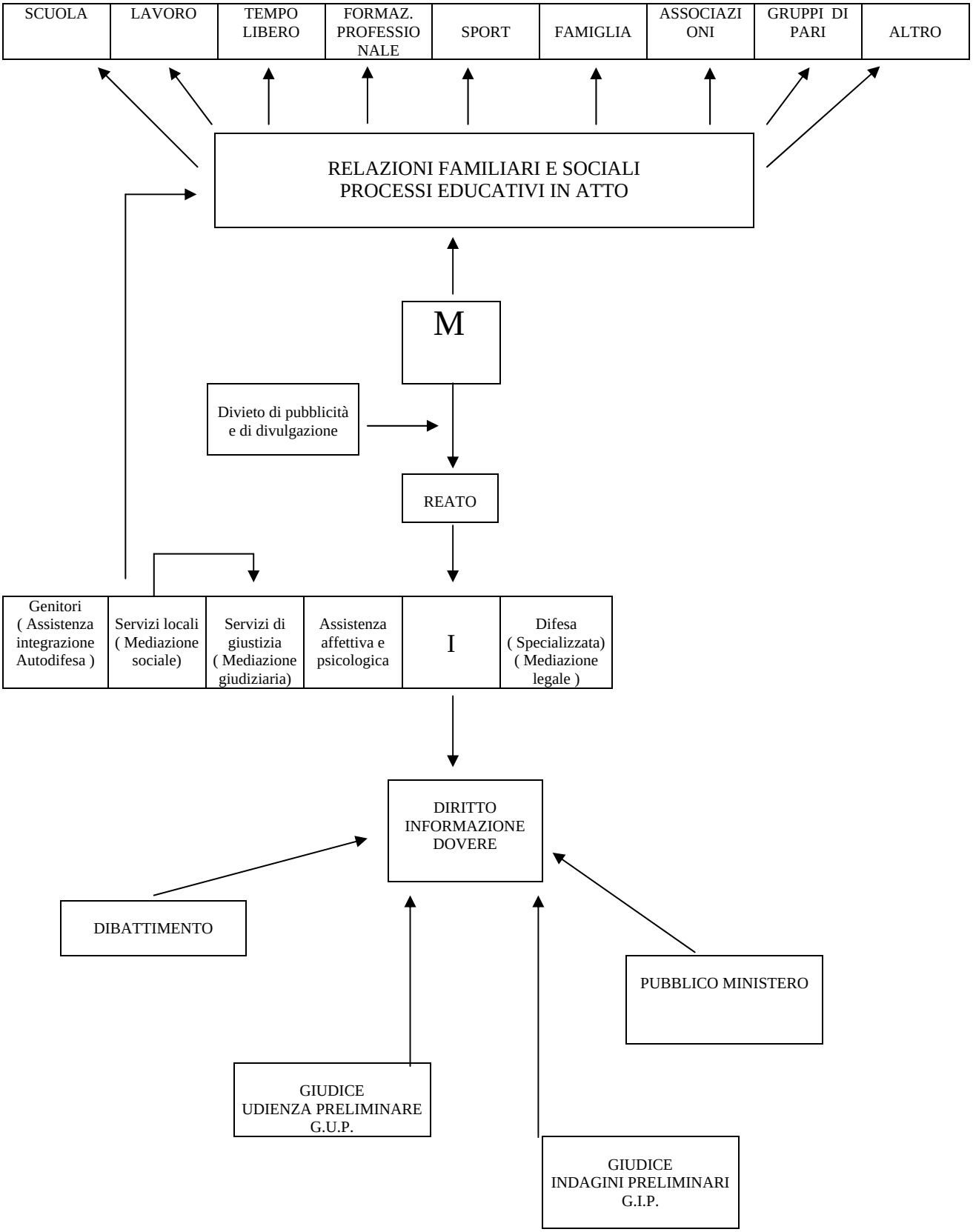

(Schema tratto da Palomba F., Il sistema del nuovo processo penale minorile, Giuffrè, Milano, 1991)

Tav. 3

Ciclo della responsabilità nella giustizia minorile

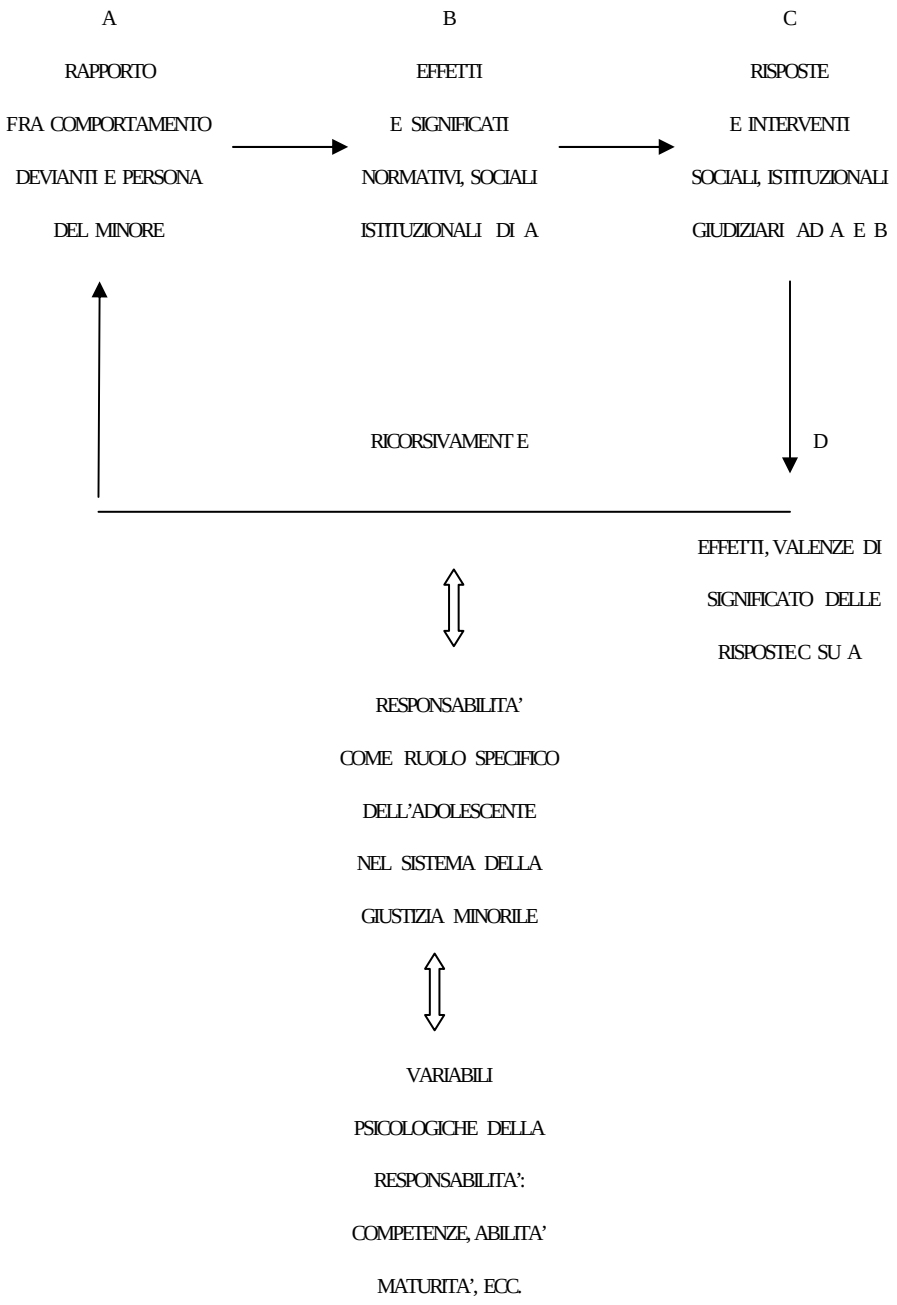

(Schema tratto da De Leo G., Psicologia della responsabilità, 1996, p. 103.)